



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI



ELEZIONI AMMINISTRATIVE del 10 giugno 2018

IL DOSSIER



A cura del
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI
e
UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE



PRESENTAZIONE

Domenica **10 giugno**, dalle ore 7 alle 23, si svolgeranno le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali. L'eventuale turno di *ballottaggio* – nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti – avrà luogo il successivo 24 giugno.

Interessati **761 comuni** su 7.954: **586** delle regioni a statuto ordinario, **137** in Sicilia e **38** in Sardegna. In totale **7.052.803 elettori**, di cui 290.934 dei Municipi III e VIII di Roma Capitale.

Sono **20 i capoluoghi** di provincia - di cui 1 anche capoluogo di regione, Ancona - Avellino, Barletta, Brescia, Brindisi, Catania, Imperia, Massa, Messina, Pisa, Ragusa, Siracusa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Vicenza, Viterbo.

Anche in occasione della prossima tornata elettorale sarà pubblicato, su *interno.gov.it*, "*Elezioni amministrative del 10 giugno 2018 - Il Dossier*" che contiene tutta una serie di informazioni sulle fasi del procedimento e sugli enti interessati al voto, arricchite da approfondimenti tematici, tabelle, grafici e statistiche, oltre a cenni storici.

All'interno anche notizie particolari quali: il comune con il corpo elettorale più numeroso e quello meno numeroso; i diciottenni neo-elettori; i comuni di nuova istituzione mediante fusione al voto per la prima volta e gli enti dove non sono state presentate liste.

Infine, è stato elaborato un questionario *on line* di *customer satisfaction* nell'ottica del miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Elisabetta Belgiorno
Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali



	<i>Pagina</i>
CENNI STORICI	5
1. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	8
1.1. Il comune e gli organi elettivi	8
1.2. La composizione del consiglio comunale	10
1.3. La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale	11
1.4. Il periodo di svolgimento delle elezioni	12
1.5. Il sistema elettorale	13
1.5.1. La scheda di sintesi	13
1.5.2. I comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti	14
1.5.3. I comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	15
2. BREVI CENNI SULL'ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI E DELLE CITTÀ METROPOLITANE	17
2.1. I consigli circoscrizionali	17
2.2. Le città metropolitane	18
3. LE DISPOSIZIONI GENERALI	20
3.1. L'elettorato attivo	20
3.2. L'elettorato passivo	20
3.3. L'ineleggibilità, l'incompatibilità e l'incandidabilità	20
3.3.1. L'ineleggibilità	21
3.3.2. L'incompatibilità	22
3.3.3. L'incandidabilità	23
3.4. La disciplina della propaganda elettorale	25
3.5. Le liste elettorali	30
3.6. Le sezioni elettorali	32
3.7. I seggi elettorali	34
3.7.1. L'Ufficio elettorale di sezione o seggio ordinario	34
3.7.2. Il seggio ospedaliero	35
3.7.3. Il seggio speciale	35
3.7.4. Il seggio volante (o Ufficio distaccato di sezione)	36
3.7.5. L'insediamento del seggio elettorale	36
3.8. I componenti dei seggi elettorali	38
3.8.1. Il presidente	38
3.8.2. Lo scrutatore	39
3.8.3. Il segretario	40
3.8.4. Le cause di esclusione dalle funzioni di componente di seggio	41
3.8.5. L'onorario fisso forfettario spettante ai componenti di seggio	41
3.8.6. I permessi ai lavoratori che adempiono funzioni presso il seggio elettorale	42
3.9. La tessera elettorale personale	43
3.10. Le agevolazioni tariffarie di viaggio per l'elettore che si reca al voto	46
3.10.1. Il trasporto ferroviario	46
3.10.2. Il trasporto marittimo	48
3.10.3. Le autostrade	48



	<i>Pagina</i>
4. IL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO	50
4.1. La convocazione dei comizi elettorali	50
4.1.1. Il decreto del Ministro dell'Interno di indizione delle elezioni amministrative	51
4.1.2. L'avviso agli elettori della convocazione dei comizi, mediante pubblicazione del manifesto all'albo pretorio <i>online</i> e affissione in altri luoghi pubblici di ogni comune della Repubblica	52
4.2. La costituzione degli uffici elettorali	53
4.3. Le candidature	55
4.3.1. La presentazione delle liste e dei candidati	55
4.3.1.1. I comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti	56
4.3.1.2. I comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	57
4.3.2. La rappresentanza di genere	58
4.3.3. La sottoscrizione delle liste di candidati	59
4.3.4. La candidatura a consigliere comunale dei cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea	60
4.3.5. L'ordine delle liste presentate in ciascun comune ai fini della stampa sul manifesto e sulle schede di votazione dei candidati a sindaco e a consigliere	61
4.3.6. Il manifesto recante i candidati a sindaco e le liste dei candidati a consigliere comunale	63
4.3.6.1. I comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti	63
4.3.6.2. I comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	64
4.3.7. I rappresentanti di lista	65
5. LE MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO	66
5.1. La scheda di voto	66
5.1.1. I comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti	66
5.1.2. I comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	70
5.2. L'espressione del voto	72
5.2.1. I comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti	72
5.2.2. I comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	75
5.2.3. La validità del voto espresso	79
6. OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO	80
6.1. Il voto e lo scrutinio	80
6.1.1. Il voto degli elettori residenti all'estero	81
6.1.2. L'elettore al seggio	82
6.1.3. Il voto dei componenti del seggio elettorale, degli addetti alla sicurezza del seggio medesimo e dei naviganti (aviatori e marittimi)	83



	<i>Pagina</i>
6.1.4. Il voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione	84
6.1.5. Il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura, dei ricoverati in case di cura e i tossicodipendenti degenti presso comunità	85
6.1.6. Il voto dei detenuti	86
6.1.7. Il voto assistito	87
6.2. Lo scrutinio del voto espresso	89
6.3. La diffusione dei dati ufficiosi da parte del Ministero dell'Interno	90
6.3.1. I dati che affluiscono al Ministero dell'Interno	91
6.4. L'attribuzione dei seggi	93
6.4.1. I comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti	93
6.4.2. I comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	95
6.5. La proclamazione degli eletti	100
7. I DATI SUGLI ENTI INTERESSATI AL VOTO	103
7.1. L'elenco dei comuni capoluogo di provincia al voto	103
7.2. L'elenco dei comuni al voto nelle regioni a statuto ordinario e speciale	104
7.2.1. Le regioni a statuto ordinario	104
7.2.2. Le regioni Sicilia e Sardegna	124
7.2.3. Il riepilogo nazionale	130
7.3. I comuni il cui consiglio comunale si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale	131
7.3.1. Il riepilogo nazionale	131
7.3.2. Il riepilogo per regione	132
7.4. I dati sugli elettori e sezioni suddivisi per regione	133
7.4.1. Il riepilogo nazionale	134
7.4.2. Il riepilogo per regione degli elettori residenti all'estero	135
7.5. Le notizie di particolare interesse	136
7.5.1. I comuni con il corpo elettore meno numeroso e più numeroso	136
7.5.2. I diciottenni al voto residenti in Italia che votano per la prima volta	136
7.5.3. I comuni di nuova istituzione mediante fusione amministrativa	138
7.5.4. I sindaci uscenti nei comuni capoluogo di provincia	141
7.5.4.1. Il riepilogo	144
7.5.4.2. L'area politica e le fasce d'età	146
7.5.5. I candidati alla carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia delle regioni a statuto ordinario	147
7.5.5.1. Il riepilogo	154
7.5.6. Il riepilogo delle liste ammesse nei comuni capoluogo di provincia delle regioni a statuto ordinario	155



	<i>Pagina</i>
8. LE STATISTICHE	157
8.1. Le percentuali dei votanti dal 2010	157
8.2. Le percentuali per sesso dei candidati alle cariche di sindaco e di consigliere comunale nei comuni capoluogo di provincia delle regioni a statuto ordinario e	158
8.3. I candidati alla carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia per fasce d'età	159
8.4. I candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale in tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario e della Sardegna, distinti per sesso	160
9. LE FONTI NORMATIVE	161
10. IL GLOSSARIO	164
11. LE ABBREVIAZIONI	169
12. I LINK UTILI – COLLEGAMENTI A CONTENUTI SULLE ELEZIONI DIFFUSI SU WEB	170
13. IL QUESTIONARIO DI CUSTOMER SATISFACTION	173



CENNI STORICI

Ripercorrere le tappe del voto amministrativo in Italia è l'occasione per individuare il riflesso dei mutamenti politici e sociali nazionali che - dal lento processo di allargamento del corpo elettorale maschile fino all'ammissione delle donne al diritto di voto - hanno prodotto l'attuale sistema di elezione dei sindaci e dei consigli comunali.

Con il **Regio Decreto 7 ottobre 1848, n. 807**, punto di partenza del sistema comunale su basi elettive, venne approvato l'ordinamento comunale e provinciale del Regno di Sardegna (riforma della legge comunale sarda sancita nell'Editto albertino 27 novembre 1847) che prevedeva tre diversi livelli di potere, *divisioni, province e comuni*, costituiti tutti da un organo collegiale di natura elettiva (*consiglio*) e un organo monocratico (*intendente generale, provinciale e sindaco*) di designazione statale. Il *sindaco* era sia il vertice dell'amministrazione comunale che ufficiale del governo, così come l'*intendente* era sia il capo della *provincia* che il rappresentante dello Stato.

I comuni erano divisi in tre classi secondo la popolazione, nei quali il **sindaco** veniva **nominato** dal Re ("*nomina regia*"), scelto tra i **consiglieri comunali**, i quali erano **eletti** con il sistema della lista maggioritaria

Dopo l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia, la **legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, n. 2248**, stabilì che ogni comune dovesse avere un consiglio comunale con un numero di consiglieri da 15 a 80, in proporzione al numero degli abitanti, ed una giunta municipale presieduta dal sindaco.

I consiglieri restavano in carica per cinque anni, ma dovevano rinnovarsi ogni anno di un quinto, pur essendo sempre eleggibili. Gli elettori erano i cittadini maschi che avessero compiuto 21 anni, che godessero dei diritti civili e che pagassero da almeno sei mesi un tributo rapportato alla classe del comune ("*il censo*").

Il Ministero dell'Interno, su suggerimento del Prefetto, procedeva alla scelta del sindaco che veniva nominato per decreto regio ogni tre anni fra i consiglieri comunali.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA
Legge 30 dicembre
1888, n. 5865

Modificò la legge n. 2248/1865 sostituendo il sistema della lista maggioritaria con quello detto del "**voto limitato**" (l'elettore votava per un numero di candidati corrispondenti ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere), al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze, e rendendo elettivo il sindaco dei comuni capoluogo di provincia o di circondario con più di 10.000 abitanti

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA
Legge 29 luglio
1896, n. 346

Il sindaco divenne elettivo in tutti comuni

Con **Regio Decreto 4 maggio 1898, n.164**, venne emanato il Testo Unico della legge comunale e provinciale, successivamente sostituito con il nuovo Testo Unico di cui al **Regio Decreto 4 febbraio 1915, n. 148**, col quale era elettore il cittadino italiano che avesse compiuto 21 anni e che pagava al comune una contribuzione diretta/tassa o disponeva di beni di determinato valore.



La riforma amministrativa messa in atto dal regime fascista tra il 1922 e il 1924, introdusse, con la **legge 4 febbraio 1926, n. 237**, la figura del Podestà al posto della tradizionale figura del sindaco applicandola, inizialmente, soltanto ai comuni con popolazione sino ai 5.000 abitanti. Successivamente, con il **Regio Decreto-Legge 3 settembre 1926, n. 1910**, la figura del Podestà venne estesa a tutti i comuni.

Con il **Regio Decreto luogotenenziale 4 aprile 1944, n. 111**, convertito dalla **legge 5 maggio 1949, n. 178**, venne ripristinata la figura del sindaco e venne attribuito ai Prefetti il compito di provvedere alla nomina temporanea dei sindaci e degli assessori nell'attesa di poter indire le elezioni amministrative per la ricostituzione degli organi rappresentativi locali.

Il **Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1**, riferendosi all'ultimo testo prefascista del 1915 (Regio Decreto n. 148/1915), ricostituì le amministrazioni comunali su base elettiva, ristabilendo per ogni comune il consiglio, la giunta e il sindaco eletto tra i consiglieri. Applicò il **sistema elettorale proporzionale** a scrutinio di lista e riparto dei seggi con il *metodo D'Hondt* per i **comuni con oltre i 30.000 abitanti**, ovvero capoluogo di provincia, e, per gli altri comuni, **fino a 30.000 abitanti**, il **sistema elettorale maggioritario con voto limitato** ai quattro quinti dei seggi. L'elettore aveva facoltà di **esprimere**, oltre il voto di lista, voti di **preferenza** per **candidati** della lista votata (due, tre, quattro, cinque a seconda che fossero da eleggere 40, 50, 60, 80 consiglieri), ed effettuare le cancellazioni di alcuni di essi. La **cancellazione** di **tutti i candidati** della lista comportava la **nullità** della scheda.

Le **prime elezioni comunali** dopo la caduta del fascismo in Italia si svolsero nel 1946 in 5 tornate: il 10, il 17, il 24, il 31 marzo e il 7 aprile. Furono i singoli Prefetti a determinare le date di svolgimento delle elezioni.



Per la **prima volta** in Italia, il **10 marzo 1946**, le **donne** andarono alle urne in 436 comuni

Con il **Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203**, venne approvato il Testo Unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, successivamente **sostituito** con il **testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570**, con il quale si disponeva la composizione dei consigli comunali in base alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento.



d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e ss.mm.ii.

Testo unico che riordinò le leggi sull'elettorato attivo, sulla tenuta e sulla revisione delle liste elettorali.

L'articolo 14, comma 1, della **legge 8 marzo 1975, n. 39**, sostituì l'articolo 1 del testo unico facendo divenire **elettori** ("elettorato attivo") tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il **18° anno di età** (non più 21 anni come disponeva l'articolo 1 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058).



A partire dal 1993 la legislazione elettorale italiana è stata rinnovata a livello nazionale come locale. In questi anni è stata approvata - tra l'altro - la **legge 25 marzo 1993, n. 81**, che ha introdotto l'**elezione diretta** del sindaco contestualmente all'elezione del consiglio comunale e - nei comuni con più di 15.000 abitanti - il collegamento della lista e/o del gruppo di liste al candidato sindaco ed un secondo turno di **ballottaggio**, nel caso al primo turno nessun candidato sindaco ottenga la maggioranza assoluta (50% + 1 dei voti validi espressi), tra i due candidati sindaci che abbiano ricevuto il maggiore numero di voti validi nel primo turno.



Si è svolta la prima elezione diretta del sindaco



L'approvazione del **Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197** (attuazione Direttiva n. 94/80/CE), permette ai cittadini elettori italiani residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea in cui non hanno la cittadinanza (cd. "*cittadini dell'Unione*"), di partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione del comune in cui sono residenti nonché presentare la propria candidatura a consigliere comunale



d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.

Il **Testo Unico** delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - cd. "**TUOEL**" o "**TUEL**" - al Capo III, articoli 71, 72 e 73, disciplina il vigente sistema per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei **comuni fino a 15.000 abitanti** e in quelli **superiori a 15.000 abitanti**

Un'ulteriore più recente innovazione è stata introdotta con la **legge 23 novembre 2012, n. 215**, al fine di garantire il rispetto del principio della **parità** di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive dei comuni e assicurare nelle composizioni delle liste dei candidati la **rappresentanza** di entrambi i sessi ("*rappresentanza di genere*").



Legge 7 aprile 2014, n. 56, cd. "Delrio"

Ha istituito le città metropolitane (paragrafo 2.2. "*Le città metropolitane*")



1. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

1.1. Il Comune e gli organi elettivi



Costituzione

Articolo 114

Il **comune** è un ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni

Il **comune** è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo (articolo 3, comma 2, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, cd. "TUOEL" o anche "TUEL").

Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica (articolo 3, comma 4, TUOEL).

È titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali (articolo 3, comma 5, TUOEL).

Spettano al **comune** tutte le **funzioni** amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze (articolo 13, comma 1, TUOEL).

Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare (inattiva dal 1° gennaio 2005 [legge 23 agosto 2004, n. 226) e di statistica. Le relative **funzioni** sono esercitate dal **sindaco** quale ufficiale del Governo. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie (articolo 14 del TUOEL).

Sono **organi** di governo del comune (articolo 36, comma 1, TUOEL):

- il sindaco, eletto dal corpo elettorale del comune;
- il consiglio comunale, eletto dal corpo elettorale del comune;
- la giunta comunale.



Il **consiglio comunale** è un organo collegiale, con funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo, composto da un numero di membri in base all'entità della popolazione comunale (paragrafo 1.2. "La composizione del consiglio comunale")



La **giunta comunale** ha funzioni esecutive ed è composta dal **sindaco**, che la presiede, e dagli **assessori** nominati dallo stesso sindaco (articoli 47, comma 1, e 48 del TUOEL). Il numero degli assessori è stabilito dagli statuti comunali che nelle regioni a statuto ordinario è determinato, per ciascun comune, in



misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore, e comunque non superiore a 12 (articolo 2, comma 185, legge 23 dicembre 2009, n. 191, [legge finanziaria 2010]).



Il **segretario comunale** è un organo monocratico che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti (articolo 97 del TUOEL). È nominato dal sindaco tra gli iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (articoli 98 e 99 del TUOEL)

Circoscrizioni di decentramento comunale (articolo 17, comma 1, TUOEL)

I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune

Commissione elettorale comunale

Il consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della giunta municipale, elegge, tra i propri componenti, la Commissione elettorale comunale, presieduta dal sindaco e composta da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a 48 consiglieri, da 8 componenti effettivi e 8 supplenti negli altri comuni (articolo 12 del testo unico di cui al d.P.R. n. 20 marzo 1967, n. 223).

Rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo consiglio. La cessazione dalla carica di consigliere comunale comporta la contestuale cessazione da componente la commissione.

La commissione rientra tra quelle indispensabili ai fini istituzionali del comune e, quindi, non può essere soppressa dal comune stesso (Ministero dell'interno, circolare 21 luglio 1999, n. 156).

Compito della Commissione elettorale comunale è quello di provvedere alla tenuta e aggiornamento dell'**albo** delle persone idonee all'ufficio di **scrutatore** di seggio elettorale e, in particolare, di provvedere alla designazione degli scrutatori in occasione di ogni consultazione elettorale o *referendaria*.



Articolo 133

La regione, sentite le popolazioni interessate, può, con sue leggi, istituire nel proprio territorio **nuovi comuni** e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni



1.2. La composizione del consiglio comunale



Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da un numero di consiglieri che varia in base a otto classi di popolazione, così come risultante per ciascun comune dall'ultimo censimento generale della popolazione del 9 ottobre 2011 (15° censimento).

A seguito delle modifiche legislative avvenute dal 2009 al 2014, i consigli comunali delle regioni a statuto ordinario e in Sardegna risultano così composti:

Nelle regioni a statuto ordinario	Numero consiglieri	Nella regione Sardegna	Numero consiglieri
comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti	10	comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti	10
comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti	12	comuni con popolazione da 1.001 a 5.000 abitanti	12
comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti	16	comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti	16
comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti	24	comuni con popolazione da 15.001 a 25.000 abitanti	20
comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti e capoluoghi di	32	comuni con popolazione da 25.001 a 50.000 abitanti	24
comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti	36	comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti	28
comuni con popolazione da 500.001 a un milione di abitanti	40	comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti	34
comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti	48		

1.2. LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



Nei **comuni** con popolazione **fino a 15.000 abitanti**, è il sindaco a presiedere il consiglio comunale (se non diversamente previsto dallo statuto del comune)



Nei **comuni** con popolazione **superiore ai 15.000 abitanti**, il consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri comunali nella prima seduta



1.3. La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale



Il **sindaco** e il **consiglio comunale** sono **eletti per cinque anni** (articolo 51, comma 1, TUOEL).

Chi ha **ricoperto per due mandati consecutivi** la carica di **sindaco non è**, allo scadere del secondo mandato, immediatamente **rieleggibile** alla medesima carica (articolo 51, comma 2, TUOEL).

E' consentito un **terzo mandato consecutivo** se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (articolo 51, comma 3, TUOEL).

Per i **comuni** con popolazione **fino a 3.000 abitanti** il limite massimo è di tre mandati (articolo 1, comma 138, legge n. 56/2014).

Con decreto del Ministro dell'Interno, il sindaco e i componenti dei consigli possono essere **rimossi** quando:

- compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico (articolo 141, comma 1, lettera a), TUOEL);
- per grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, non adottano provvedimenti dovuti o necessari (articolo 142, comma 1-bis, TUOEL).

Sono rimossi con decreto del Presidente della Repubblica il sindaco e i consiglieri comunali quando emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile (articolo 143 del TUOEL).

Rinnovo amministrativo del sindaco e del consiglio comunale

Le principali condizioni che rendono necessario il rinnovo sono (articolo 141 del TUOEL):

- la decadenza, la rimozione o l'impedimento permanente del sindaco;
- il decesso del sindaco;
- le dimissioni del sindaco;
- le dimissioni della metà più uno dei consiglieri comunali;
- la riduzione del consiglio alla metà dei componenti per impossibilità di surroga;
- atti contrari alla Costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge o gravi motivi di ordine pubblico;
- la mancata approvazione del bilancio;
- la mancata adozione, nei comuni al di sopra di 1.000 abitanti, dei relativi strumenti urbanistici nei termini prescritti;
- l'annullamento giurisdizionale delle elezioni.



1.4. Il periodo di svolgimento delle elezioni



Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre (articolo 1, comma 1, legge 7 giugno 1991, n. 182, modificato dall'articolo 4, comma 2, legge 23 febbraio 1995, n. 43).

Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

Le elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale del medesimo turno di primavera, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se le condizioni si sono verificate oltre tale data (articolo 2, legge n. 182/1991).

La data per lo svolgimento delle elezioni, di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 182/1991, è fissata dal Ministro dell'Interno non oltre il 50° giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai Prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge (articolo 4, legge 25 marzo 1993, n. 81).



Si svolgeranno le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario.

In Sicilia e in Sardegna si voterà nella stessa data.

L'eventuale turno di **ballottaggio** avrà luogo il successivo 24 giugno.



1.5. Il sistema elettorale

1.5.1. La scheda di sintesi

	Regioni a statuto ordinario	Regioni a statuto speciale
 Numero comuni al voto	586	175
Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti	498	154
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	88	21
Totale comuni al voto	761	
Comuni capoluoghi di provincia (uno di regione)	15	5 in Sicilia
Regioni a statuto ordinario - Comuni fino a 15.000 abitanti		
 SINDACO	Eletto il candidato che ha ricevuto il maggiore numero di voti validi	
 PREMIO MAGGIORANZA	Alla lista che ha appoggiato il candidato sindaco eletto sono attribuiti i 2/3 dei seggi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente alle altre liste con il "metodo D'Hondt" (paragrafo 6.4. "L'attribuzione dei seggi")	
Regioni a statuto ordinario - Comuni superiori a 15.000 abitanti		
 SINDACO	Eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta di voti validi (50% + 1)	
 PREMIO MAGGIORANZA	60% dei seggi alla lista o al gruppo di liste che hanno appoggiato il candidato sindaco eletto (nessun'altra lista o gruppo di liste collegate deve avere superato il 50% dei voti validi). I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente alle altre liste o gruppo di liste con il "metodo D'Hondt" (paragrafo 6.4. "L'attribuzione dei seggi")	
 SOGLIA DI SBARRAMENTO	3% dei voti validi (al 1° turno)	
Parità di genere nella presentazione delle candidature		
	Un terzo uomini e due terzi donne, o viceversa	
Voto disgiunto		
	Comuni fino a 15.000 abitanti	NO
	Comuni superiori a 15.000 abitanti	SI
Preferenze ai candidati consiglieri		
	Comuni fino a 4.999 abitanti	1 (scrivendo il cognome)
	Comuni superiori a 5.000 abitanti	massimo 2 (uomo e donna, scrivendo il cognome)
Ballottaggio (2° turno di votazione)		
	Comuni fino a 15.000 abitanti	NO (è previsto solo in caso di parità di voti validi tra due candidati a sindaco)
	Comuni superiori a 15.000 abitanti	SI (tra i due candidati a sindaco che hanno ricevuto il maggiore numero di voti validi)



1.5.2. I comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (articolo 71 del TUOEL)

L'elezione dei consiglieri comunali è contestuale all'elezione del sindaco e si effettua con **sistema maggioritario**.

Ogni **candidato** alla carica di **sindaco** è **collegato** ad **una sola lista** nella quale si sono presentati i candidati a consigliere comunale.



Elezione del sindaco

E' proclamato **eletto** sindaco il candidato che ha ottenuto il **maggiore** numero di **voti validi**.

In caso di parità di voti validi tra **due candidati** a sindaco, si procederà ad un secondo turno di votazione (**ballottaggio**) tra i medesimi, da effettuarsi la seconda domenica successiva (il 24 giugno 2018), e risulterà **eletto** chi dei due candidati sindaco avrà ottenuto più voti validi.

In caso di **ulteriore parità** di voti validi viene proclamato **eletto** sindaco il candidato più anziano di età.



Elezione del consiglio comunale

Una volta eletto il sindaco viene anche proclamato il consiglio comunale.

A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

Una volta determinati i seggi che spettano a ciascuna lista, è necessario stabilire quali tra i candidati risultano eletti alla carica di consigliere (paragrafo 6.4.1. "L'attribuzione dei seggi nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti").



In caso di ammissione e di votazione di **un solo candidato** alla carica di **sindaco** e di una sola lista, sono **eletti** tutti i candidati **consiglieri** appartenenti alla **lista** ed il candidato a **sindaco** ad essa **collegato**, purché la **lista** abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al **50%** dei votanti e abbiano votato almeno il **50%** degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune (articolo 60 del T.U. n. 570/1960).
Qualora non vengano raggiunte entrambe le percentuali l'**elezione** è **nulla**.



Non è prevista alcuna **soglia di sbarramento** per le liste che si sono presentate nel comune ai fini della partecipazione all'assegnazione dei seggi



1.5.3. I comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (articoli 72 e 73 del TUOEL)

L'elezione dei consiglieri comunali è contestuale all'elezione del sindaco, il quale è eletto a suffragio universale e diretto.

Ciascun **candidato** alla carica di **sindaco** deve **dichiarare**, all'atto della presentazione della candidatura, il **collegamento** con **una o più liste** presentate per l'elezione del consiglio comunale (paragrafo 4.3. "Le candidature").

Tale dichiarazione ha efficacia solo se coincide con l'analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.



Elezione del sindaco

E' proclamato **eletto** sindaco il candidato che ottiene la **maggioranza assoluta** dei **voti validi** (50% + un voto).

Nel caso in cui nessun candidato a sindaco ottenga tale risultato, si procede ad un secondo turno di votazione (**ballottaggio**), da effettuarsi la seconda domenica successiva (il 24 giugno 2018), tra i **due candidati** a sindaco che hanno ottenuto il **maggiore numero di voti validi** nel primo turno di votazione.

In caso di **parità** di voti validi tra i candidati alla carica di sindaco, è **ammesso** al **ballottaggio** il **candidato** collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore **cifra elettorale** complessiva. A parità di **cifra elettorale**, partecipa al **ballottaggio** il candidato più anziano di età.

Per i candidati ammessi al **ballottaggio** rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno.

Tuttavia, essi hanno la facoltà, entro sette giorni dal primo turno di votazione (il 17 giugno 2018), di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle che erano ad essi collegate nel 1° turno di votazione (il 10 giugno 2018).

Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se coincidono con le analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

Al secondo turno di votazione (**ballottaggio**), è proclamato **eletto** sindaco il candidato che ottiene il maggiore numero di voti validi.

In caso di **parità** di voti validi, è proclamato **eletto** sindaco il candidato appoggiato dalla lista o il gruppo di liste più votata (maggiore **cifra elettorale**).

In caso di **ulteriore parità** di voti validi viene proclamato **eletto** sindaco il candidato più anziano di età.



Elezione del consiglio comunale

Una volta eletto il sindaco viene anche proclamato il consiglio comunale e, per stabilire la sua composizione, si tiene conto dei risultati elettorali del primo turno di votazione e degli eventuali ulteriori collegamenti nel secondo turno (*ballottaggio*).



Non sono ammesse alla ripartizione dei seggi le liste che non abbiano raggiunto al primo turno di votazione (il 10 giugno 2018) la soglia del **3%** dei voti validi (cd. "**soglia percentuale di sbarramento**") e che non appartengano a nessun gruppo di liste (coalizione) che abbia superato tale soglia

L'attribuzione dei seggi al consiglio comunale viene effettuata con l'assegnazione del **premio di maggioranza** alla lista o al gruppo di liste (*coalizione*) collegate al candidato sindaco proclamato eletto. Stabiliti i seggi che spettano a ciascuna lista o gruppo di liste, è necessario determinare gli eletti tra i candidati alla carica di consigliere (paragrafo 6.4.2. "*L'attribuzione dei seggi nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*").



Premio di maggioranza (articolo 73, comma 10, TUOEL)

Se la lista o il gruppo di liste che appoggiano il candidato eletto sindaco nel primo turno di votazione non hanno conseguito almeno il **60%** dei seggi del consiglio comunale ma hanno ottenuto almeno il **40%** dei voti validi, esse otterranno il cd. "*premio di maggioranza*" che consiste nel **60%** dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il **50%** dei voti validi.

Qualora, invece, un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno (*ballottaggio*), alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia/abbiano già conseguito almeno il **60%** dei seggi del consiglio, viene assegnato il **60%** dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il **50%** dei voti validi.



2. BREVI CENNI SULL'ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI E DELLE CITTÀ METROPOLITANE

2.1. I consigli circoscrizionali



I comuni con popolazione superiore a **250.000 abitanti** possono articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a **30.000 abitanti** (articolo 17 del TUOEL).

Nei comuni con popolazione superiore a **300.000 abitanti** lo **statuto** può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione (articolo 17, comma 5, TUOEL).

Le **modalità** di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono **disciplinate** dallo **statuto** del comune e/o da appositi **regolamenti** comunali e devono anche **garantire** il rispetto del principio della **parità di accesso** delle donne e degli uomini alle cariche elettive e agli uffici pubblici

Le **elezioni** del **consigli circoscrizionali** avvengono **contestualmente** alle **elezioni** del **consiglio comunale** (salvo scioglimenti anticipati dei consigli stessi) e con la modalità del suffragio diretto dei cittadini residenti aventi diritto al voto.

I consigli circoscrizionali restano in **carica** per lo stesso periodo del consiglio comunale (5 anni).



Si svolgerà l'elezione per il rinnovo dei consigli circoscrizionali dei Municipi III e VIII di Roma Capitale



2.2. Le città metropolitane



La legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. "Delrio"), recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ha espressamente previsto l'**istituzione** delle **città metropolitane**.

A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla **città metropolitana** sono **attribuite** le **funzioni** fondamentali delle **province** e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province (articolo 1, commi da 44 a 46, da 85 a 97, legge n. 56/2014, e articolo 117, secondo comma, lettera p), Costituzione Italiana)

Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le seguenti **finalità istituzionali generali** (articolo 1, comma 2, legge n. 56/2014):

- cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
- promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana;
- cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.



Il territorio delle città metropolitane attualmente coincide con quello delle province omonime

Sono città metropolitane nelle regioni a statuto ordinario:

- Torino;
- Milano;
- Venezia;
- Genova;
- Bologna;
- Firenze;
- Roma Capitale;
- Napoli;
- Bari;
- Reggio Calabria;

per le quali si sono già svolte le prime elezioni dei rispettivi consigli metropolitani nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016.

Le **elezioni** delle **città metropolitane**, così come quelle delle province, sono consultazioni indirette, vi partecipano solo gli amministratori locali e, quindi, non possono svolgersi in contemporanea con elezioni dirette come le elezioni comunali, che coinvolgono tutto il corpo elettorale.

Il **sistema elettorale** è di tipo **proporzionale** per le liste.

Sono **organi** della città metropolitana (articolo 1, comma 7, legge n. 56/2014):

- il sindaco metropolitano;
- il consiglio metropolitano;
- la conferenza metropolitana.



Il **sindaco** del **comune capoluogo** è di diritto il **sindaco metropolitano**.



Il **sindaco metropolitano** rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto (articolo 1, comma 8, legge n. 56/2014)

Il **consiglio metropolitano** è organo elettivo di secondo grado, dura in carica **5 anni** ed è composto dal sindaco metropolitano e da:

Città metropolitane	consiglieri
comuni con popolazione residente superiore a 3.000.000 abitanti	24
comuni con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti ed inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti	18
altre città metropolitane	14



Il **consiglio metropolitano** è l'organo di indirizzo e controllo

In caso di **rinnovo** del **consiglio** del **comune capoluogo**, si procede a **nuove elezioni** del **consiglio metropolitano** entro 60 giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo (articolo 1, comma 21, legge n. 56/2014).



La **conferenza metropolitana** ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano (articolo 1, comma 9, legge n. 56/2014)

La **cessazione** della **carica comunale** comporta la **decadenza** da **consigliere metropolitano**.

La legge "*Delrio*" **stabilisce** che sono **elettori** (elettorato attivo) ed eleggibili (elettorato passivo) i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei comuni della città metropolitana.



3. LE DISPOSIZIONI GENERALI

3.1. L'elettorato attivo

3.1. L'ELETTORATO ATTIVO



articolo 48,
Costituzione

Sono **elettori** tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la **maggiore età**. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un **dovere civico**.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Possono votare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune al voto che abbiano compiuto 18 anni entro il giorno della votazione del primo turno (il 10 giugno 2018).

3.2. L'ELETTORATO PASSIVO



Possono votare anche i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti nel comune della Repubblica, purché presentino apposita istanza al sindaco entro il 40° giorno antecedente quello della votazione (il 30 aprile 2018), chiedendo l'iscrizione nella "lista elettorale aggiunta dei cittadini di altri Paesi dell'U.E."

3.2. L'elettorato passivo

Sono eleggibili a sindaco e a consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica Italiana che abbiano compiuto 18 anni entro il giorno della votazione (il 10 giugno 2018).

3.3. L'INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E INCANDIDABILITÀ



articolo 51,
Costituzione

Dispone il principio di **uguaglianza** dei cittadini italiani nell'**accesso** alle cariche elettive secondo i requisiti espressi dalla legge in materia, e con particolare attenzione alle pari opportunità tra donne e uomini (articolo 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1).
Non sono eleggibili coloro che non godono dell'elettorato attivo trovandosi in una delle situazioni elencate all'articolo 2 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.



Sono eleggibili a consigliere comunale anche i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti nel comune, purché iscritti nelle apposite liste elettorali aggiunte del comune medesimo (paragrafo 4.3.4. "La candidatura a consigliere comunale dei cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea"

3.3. L'ineleggibilità, l'incompatibilità e l'incandidabilità

L'**incandidabilità** è l'impossibilità di presentare la propria candidatura a causa dell'assenza dei requisiti soggettivi ritenuti essenziali dalla legge nella fase precedente l'elezione.



Le cause di incandidabilità per le elezioni comunali sono disciplinate dall'articolo 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

L'**ineleggibilità** è un impedimento giuridico che influisce sulla capacità di essere eletti ed è determinata da particolari posizioni istituzionali e sociali che ricopre colui che si candida alle elezioni.

Gli articoli 60 e 61 del TUOEL elencano tassativamente i casi di ineleggibilità alla carica di sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale

L'**incompatibilità** è l'impedimento alla conservazione di una carica elettiva validamente conseguita, a causa di un ufficio o posizione ricoperti dall'eletto, il quale, a sua volta, deve scegliere una delle due condizioni, a pena di decadenza dalla carica elettiva.

Gli articoli 63 e seguenti del TUOEL prevedono una serie di cause di incompatibilità alla carica di sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale



Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconfiribilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (articolo 1, comma 109, legge n. 56/2014).

3.3.1. L'ineleggibilità

Non sono eleggibili a sindaco, consigliere comunale, consigliere metropolitano e consigliere circoscrizionale (articolo 60 del TUOEL):

- il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
- nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
- nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle Corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
- i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;



- il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
- i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;
- gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
- i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione.

Sono anche **ineleggibili** alla carica di sindaco, i ministri di culto, coloro che hanno legami parentali fino al secondo grado con il segretario comunale e con gli appaltatori di lavori o servizi comunali o in qualunque modo loro fideiussore (articolo 61 del TUOEL).

Per i **sindaci** dei **comuni** con popolazione superiore ai **20.000 abitanti** l'accettazione della candidatura alla carica di **deputato** o di **senatore** comporta la **decadenza** dalla carica di sindaco

Infine, dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'**ineleggibilità** del condannato per la stessa durata della pena detentiva e poi per la durata dell'interdizione stessa. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.

Per ciascuna delle diverse cause di **ineleggibilità**, l'articolo 60 del TUOEL prevede i tempi e le modalità in cui le stesse devono essere rimosse per consentire l'eleggibilità dell'interessato.

3.3.2. L'incompatibilità

Non può ricoprire la carica di sindaco, consigliere comunale, consigliere metropolitano e consigliere circoscrizionale (articolo 63 del TUOEL):

- 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, da parte del comune o che dal comune riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;
- 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni



- con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge n. 296/2006;
- 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui all'articolo 63, comma 1, numeri 1) e 2), del TUOEL;
 - 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del TUOEL non determina incompatibilità;
 - 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune ovvero di istituto o azienda da esso dipendente, o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
 - 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendente è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi del comune, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
 - 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità.

Inoltre, la carica di assessore, nei comuni con popolazione **superiore ai 15.000 abitanti**, è **incompatibile** con la carica di consigliere comunale, mentre la carica di sindaco e di assessore dei comuni nel territorio della regione è incompatibile con la carica di consigliere regionale.

La carica di **consigliere** comunale è altresì **incompatibile** con quella di consigliere comunale di altro comune e con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune.

Infine, la carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle A.S.L. ed ospedaliere è **incompatibile** con quella di sindaco e di assessore comunale.

3.3.3. L'incandidabilità

L'articolo 10 del d.lgs. n. 235/2012 disciplina le cause di incandidabilità per le elezioni comunali. Non possono essere candidati, e non possono quindi ricoprire le cariche di sindaco, assessore e consigliere comunale:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con d.P.R. n. 309/1990, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;



- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli artt. 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e b), del d.lgs. n. 159/2011.

L'eventuale **elezione** o nomina di coloro che si trovano in una situazione di **incandidabilità** è nulla.

Nel caso di **nomina** o **convalida** dell'elezione di coloro che si trovano in una delle condizioni di **incandidabilità**, l'organo che vi ha provveduto è tenuto a **revocare** il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Sono invece **sospesi** di diritto dalle **cariche** coloro che hanno riportato una **condanna** non definitiva per gli stessi delitti, coloro che, dopo l'elezione o la nomina, con sentenza di primo grado confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una **condanna** ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo e coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.

Sono, infine, **sospesi** di diritto **coloro** che sono **sottoposti** alle **misure coercitive** degli arresti domiciliari, della custodia cautelare in carcere ed in luogo di cura, nonché del divieto di dimora, quando riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.



3.4. La disciplina della propaganda elettorale

La propaganda politica è soggetta a regolamentazione al fine di assicurare che il confronto tra le forze politiche si svolga nel pieno rispetto della "par condicio", in un clima di serena dialettica democratica, ed ha inizio dalla data di convocazione dei comizi elettorali (articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28), che per le elezioni comunali coincide con il 45° antecedente la votazione, data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi (il 26 aprile 2018).

Le **iniziative** propagandistiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico si possono **svolgere** fino alla **mezzanotte** del **penultimo giorno** antecedente quello della votazione (venerdì 8 giugno 2018); dal sabato prima delle elezioni (9 giugno 2018) entra in vigore il cosiddetto "silenzio elettorale".



GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
**Gazzetta
Ufficiale 3
maggio
2018, n. 101**

Delibera n. 205/18/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei **Sindaci** e dei **Consigli comunali** nonché dei **Consigli circoscrizionali**, fissate per il giorno 10 giugno 2018*



GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
**legge n.
28/2000**

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (il 26 aprile 2018) e per tutto l'arco della campagna elettorale, la legge garantisce a tutte le forze politiche che hanno presentato liste di candidati la parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica, quali i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva e l'uso degli spazi sulla stampa quotidiana e periodica

In ordine alle presunte violazioni delle disposizioni contenute nella legge, le relative segnalazioni devono essere comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che potrà emanare eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di "par condicio" fra le forze politiche in competizione



GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
**legge n.
212/1956**
e successive
modificazioni

Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni

L'affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati da ogni comune

Le modifiche apportate alla legge dall'articolo 1, comma 400, lettera h), della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), orientate al contenimento della spesa pubblica, dispongono l'eliminazione delle affissioni di propaganda indiretta (cioè quella dei "fiancheggiatori", che non presentano direttamente proprie liste di candidati) e la riduzione degli spazi della propaganda diretta. Le giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (dall'8 al 10 maggio 2018) stabiliscono e delimitano, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150



abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le giunte dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature. In tali spazi è possibile affiggere solo manifesti di propaganda per la lista e i suoi candidati; sono vietati gli scambi e le cessioni degli spazi assegnati.

Inizio della propaganda elettorale – divieto di alcune forme di propaganda

Al fine di tutelare l'estetica urbana ed il patrimonio storico-monumentale, sono vietate le scritte murarie e sono vietate le affissioni dei manifesti elettorali negli spazi non consentiti (articolo 1, ultimo comma).

Non è consentita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie o fotografiche che possono configurarsi come forma fraudolenta di propaganda fissa al di fuori degli spazi assegnati (articolo 6, primo comma).

Non sono oggetto di divieto le proiezioni cinematografiche a circuito chiuso.

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione (l'11 maggio 2018) sono vietati (articolo 6, primo comma):

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal giorno antecedente quello della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto (il 9 e 10 giugno 2018), sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta e indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda (articolo 9, primo comma).

Nel giorno in cui si svolgono le votazioni (il 10 giugno 2018) è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (articolo 9, secondo comma); al di fuori di tale raggio, è quindi consentita la propaganda mobile (aerei, automezzi circolanti, ecc.) e la distribuzione di volantini.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.



GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
**legge n.
212/1956,**
successivamente
modificata dalla
**legge n.
130/1975**



**articolo 7,
comma 2,
legge n.
130/1975**

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione (l'11 maggio 2018) è consentito l'uso di altoparlanti su mezzi mobili soltanto per annunciare il giorno e l'ora in cui si tengono i comizi e le riunioni elettorali

Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del d.P.R. n. 495/1992, come sostituito dall'articolo 49 del d.P.R. n. 610/1996, tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi (articolo 59, comma 4, d.P.R. 16 settembre 1992, n. 495, come sostituito dall'articolo 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610)



Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza della Festa della Repubblica Italiana (il 2 giugno 2018)

Le manifestazioni indette per tale festa, ricadenti nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza citata, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.



**articolo 15,
comma 3,
legge n.
515/1993**

Rimozione propaganda abusiva

Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile



**articoli 19,
comma 1,
legge n.
515/1993**

Uso dei locali comunali

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali (il 26 aprile 2018), i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti partecipanti alle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti

I comuni, all'inizio della campagna elettorale, provvederanno a designare le piazze e gli spazi pubblici riservati ai comizi, tenute presenti le condizioni del traffico ed evitando possibilmente che siano individuate strade o piazze in prossimità di scuole, caserme ed ospedali, mentre i partiti e i movimenti che sostengono le liste e le candidature ammesse si impegnano a tenere i comizi stessi esclusivamente in detti luoghi.

Nei comuni che hanno adottato un proprio regolamento per la disciplina della propaganda elettorale e dell'uso di spazi e locali comunali, sono fissate le modalità operative, i termini e le condizioni; negli altri comuni saranno concordati e definiti



i criteri di concessione di piazze o vie tra tutti i soggetti interessati (Prefettura, Comune, Autorità locali di pubblica sicurezza, partiti politici, ecc.).

Nell'assegnazione dei luoghi da destinare allo svolgimento di pubbliche manifestazioni dovrà essere accordata assoluta priorità alle iniziative di propaganda elettorale rispetto ad ogni altro tipo di manifestazione.

E' opportuno che siano evitati comizi elettorali in concomitanza con lo svolgimento di eventuali manifestazioni religiose o civili, in programma durante il periodo della campagna elettorale.



**articoli 17,
18 e 20,
legge n.
515/1993**
e successive
modificazioni

Agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali e altre agevolazioni fiscali

Le tariffe postali agevolate sono state soppresse dall'articolo 18, comma 1, del d.l. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014.

In materia di agevolazioni fiscali è previsto che nei 90 giorni precedenti le elezioni (dal 12 marzo 2018) venga applicata l'IVA del 4% sia per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, sia per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, sia per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, purché commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.



**articolo 8,
legge n.
28/2000**

Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione (dal 26 maggio 2018) e sino alla chiusura delle operazioni di voto (il 10 giugno 2018 alle ore 23), è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, anche all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione demoscopica deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non deve interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

La presenza di incaricati all'interno delle sezioni, per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, può essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (il 10 giugno 2018 alle ore 23), purché, in ogni caso, non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.



**Provvedimento
Garante
Privacy
13/04/2011**

Dati utilizzabili con o senza consenso per propaganda elettorale tramite fax, messaggi SMS o MMS, chiamate telefoniche preregistrate, messaggi di posta elettronica

➤ **Dati utilizzabili con il previo consenso**

È necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come *sms*, *email*, *mms*, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su *internet* o ricavati da *forum* o *newsgroup*, liste abbonati ad un *provider*, dati presenti sul web per altre finalità.

I dati degli abbonati, anche se presenti negli elenchi telefonici, possono essere utilizzati solo se l'abbonato ha preventivamente manifestato la sua disponibilità a ricevere tale tipo di telefonate. Sono ugualmente utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (esempio: *referendum*, proposte di legge, raccolte di firme).

➤ **Dati utilizzabili senza consenso**

Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, i partiti, gli organismi politici, i comitati promotori, i sostenitori e i singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (esempio: elenco degli elettori italiani residenti all'estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque, come gli Albi professionali (nei limiti in cui lo statuto del rispettivo Ordine preveda la conoscibilità sotto forma di elenchi degli iscritti).

I titolari di cariche elettive possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori.



**articolo 9,
legge n.
28/2000**

Comunicazione istituzionale

Dal 26 aprile 2018, data di convocazione dei comizi elettorali, la legge vieta a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, compresa quella relativa all'attività istituzionale dell'ente. Non rientrano nel divieto le attività di comunicazione istituzionale effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche. E' previsto che le emittenti radiotelevisive anche private informino i cittadini sulle modalità di voto e sugli orari di apertura dei seggi



**articolo 11,
legge n.
28/2000**

Obblighi di comunicazione

I titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici hanno l'obbligo di comunicare, entro i 30 giorni successivi alla consultazione elettorale (il 10 luglio 2018), ai Presidenti delle Camere e al Collegio regionale di garanzia, i servizi elettorali effettuati (servizi di comunicazione politica e messaggi politici), i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi per la propaganda elettorale concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, e gli introiti realizzati



**articolo 13,
legge n.
96/2012**

Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati dei partiti politici per le elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

L'articolo citato ha introdotto limiti massimi di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali di enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Agli stessi comuni il medesimo articolo ha esteso l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella legge n. 515/1993, come da ultimo modificate dalla medesima legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte di partiti, movimenti politici e liste.

3.5. Le liste elettorali

Le liste degli elettori di ciascun comune si distinguono in:

- **generali**, che comprendono indistintamente tutto il corpo elettorale;
- **sezionali**, che comprendono gli elettori suddivisi per la rispettiva sezione elettorale di assegnazione.

Come disposto dall'articolo 5 del testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967, e successive modificazioni, ogni comune deve compilare, in ordine alfabetico, distintamente per sesso, le **liste generali maschili e femminili**.

- La **lista elettorale generale** è l'elenco di tutti gli elettori del comune e comprende tutti i cittadini italiani maggiorenni (o che lo diverranno nel semestre successivo), iscritti nell'anagrafe della popolazione o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e per i quali non esistano cause di incapacità elettorale.

Tale lista deve essere tenuta costantemente aggiornata a seguito di apposite revisioni effettuate dagli ufficiali elettorali e poi approvate dalla Commissione elettorale circondariale.

- La **lista elettorale sezionale** è l'elenco degli elettori che abitano in una determinata zona, più o meno vasta, del comune.



Nelle liste sono inseriti i nominativi dei cittadini proposti per l'iscrizione in sede di revisione, mentre si escludono coloro che devono essere cancellati dalle liste per la perdita del diritto al voto.

Particolare attenzione viene prestata nell'attività di tenuta e di aggiornamento delle **liste elettorali sezionali**, in quanto costituiscono la base sulla quale si svolge l'intera attività di voto nel seggio elettorale.

In occasione delle consultazioni elettorali viene compilato un estratto di ogni lista sezionale, da consegnare al presidente per l'affissione nel seggio, in un'ottica di trasparenza delle operazioni.

L'**iscrizione** o la **cancellazione** dalle liste avviene d'ufficio ad opera degli ufficiali elettorali dei comuni al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa:

- al compimento del 18° anno di età;
- al trasferimento di residenza da un comune ad un altro;
- alla perdita o riacquisto della capacità elettorale in base alle condizioni previste dalla legge.



Testo unico di cui al d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223

Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nell'anagrafe della popolazione residente nel comune o nell'**anagrafe degli italiani residenti all'estero – AIRE** (articolo 4, primo comma).

Le **liste elettorali** devono essere costantemente **aggiornate** e a questo fine sono previste, a scadenza determinata e con procedure identiche in tutti i comuni italiani, le revisioni di seguito indicate:

- **semestrali**;
- **dinamiche ordinarie**;
- **dinamiche straordinarie**.

Con la **revisione semestrale**, vengono iscritti coloro che compiono il 18° anno di età nel semestre successivo e si procede alla cancellazione di coloro che sono stati anche cancellati:

- dall'Anagrafe della popolazione residente (APR), per irreperibilità, in occasione del censimento generale o a seguito di ripetuti accertamenti;
- oppure dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), per irreperibilità presunta, al compimento del centesimo anno di età o a seguito di due rilevazioni con esito negativo.

Le **revisioni dinamiche ordinarie** sono due e si attuano nei mesi di gennaio e luglio, rispettivamente con due "tornate", nella prima e nella terza decade dei suddetti mesi. Nello specifico si procede a:

- cancellazioni per decesso;
- iscrizioni o cancellazioni per trasferimento di residenza in altro comune;
- cancellazioni per perdita della cittadinanza italiana;
- cancellazioni per perdita della capacità elettorale;



- iscrizioni per immigrazione, per riacquisto della capacità elettorale e per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età.

La normativa prevede che, in occasione di consultazioni, debba attuarsi una revisione **dinamica straordinaria** con termini abbreviati, suddivisa in quattro parti:

- una prima tornata con le cancellazioni (per prassi tre giorni prima della pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali, quindi, il 23 aprile 2018);
- una seconda tornata con le iscrizioni (45 giorni prima della votazione cioè il giorno della pubblicazione di detto manifesto, quindi, il 26 aprile 2018);
- le iscrizioni per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età (30 giorni prima della data fissata per la elezione, quindi, l'11 maggio 2018);
- le cancellazioni per decesso (quindici giorni prima della data della consultazione, quindi, il 26 maggio 2018).

Successivamente a tale ultima data, non è più possibile variare le liste elettorali ed il sindaco, su decisione della Commissione elettorale circondariale, ammette con apposita attestazione al voto chi matura il diritto elettorale all'ultimo momento, mentre ritira la tessera elettorale a coloro per i quali riceve la comunicazione di perdita della capacità elettorale (articoli 32-*bis* e *ter*, d.P.R. n. 223/1967).

Liste aggiunte (da allegare alle liste sezionali)

In tali liste sono iscritti gli elettori votanti nei seggi speciali (paragrafo 3.7.3.) e nei seggi volanti (paragrafo 3.7.4.), i militari delle Forze Armate, gli appartenenti ai Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, gli appartenenti alle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) ed i naviganti



Lista elettorale aggiunta dei cittadini di altri Paesi dell'Unione Europea

I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti nel comune della Repubblica, possono chiedere, previa istanza al sindaco, l'iscrizione in tale lista, come detto al paragrafo 3.1. "L'elettorato attivo")

3.6. Le sezioni elettorali

Al fine di una ordinata gestione del corpo elettorale, il territorio di ogni comune in Italia è suddiviso in **sezioni elettorali**.

La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione elettorale il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200 e non deve essere inferiore a 500.

Quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50.

Ogni sezione ha una propria **circoscrizione territoriale**.



Tutti gli elettori residenti nella suddetta circoscrizione territoriale sono assegnati alla relativa sezione.

La **definizione** delle **sezioni elettorali** compete ai singoli **comuni** nei limiti dei vincoli fissati dalla legge e da quanto disposto dalle istruzioni e direttive generali del Ministero dell'Interno.

Alla **ripartizione** del territorio del comune in sezioni elettorali provvede l'ufficiale elettorale del comune con una propria delibera (approvata dalla Commissione elettorale circondariale), che ne determina la circoscrizione, individua il luogo di riunione e assegna gli elettori a ciascuna di esse (articoli dal 34 al 41 del testo unico di cui al D.P.R. n. 223/1967).

I criteri di **ripartizione** del corpo elettorale in sezioni sono fissati con decreto ministeriale n. 117/1998.

La legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed il suddetto decreto hanno dettato norme per ridurre il numero delle sezioni elettorali, al fine di una maggiore efficienza della pubblica amministrazione e del contenimento della spesa pubblica.



Sul **portale web istituzionale** del Dipartimento per gli affari interni e territoriali è **possibile consultare**, tramite mirate ricerche, tutti i dati statistici, comunicati dai comuni, relativi alle sezioni elettorali e al numero degli iscritti nelle liste elettorali, all'indirizzo:



http://dait.interno.gov.it/elezioni/rileseme/index_ricerca.php





3.7. I seggi elettorali

3.7.1. L'Ufficio elettorale di sezione o seggio ordinario

Ai fini delle operazioni di voto e scrutinio, per ogni sezione è istituito un **Ufficio elettorale di sezione**, composto da (articolo 20 del testo unico di cui al d.P.R. n. 570/1960):

- un presidente;
- quattro scrutatori;
- un segretario, scelto dal presidente.

Uno degli **scrutatori**, a scelta del presidente, assume le funzioni di **vicepresidente**; lo coadiuva e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

La nomina dei componenti del seggio, di norma, vale anche per l'eventuale turno di **ballottaggio**.

Per la **validità** delle operazioni del seggio devono essere **sempre presenti** almeno **tre** componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

Possono assistere a tutte le operazioni del seggio elettorale i **rappresentanti di lista**, appositamente designati dai candidati, dai partiti o gruppi politici organizzati (paragrafo 3.8. "I componenti dei seggi elettorali").

Durante l'esercizio delle loro funzioni, **tutti i membri dell'Ufficio elettorale di sezione**, compresi i rappresentanti di lista presso la sezione medesima, sono considerati, per ogni effetto di legge, **pubblici ufficiali**. Per i reati commessi in danno dei membri dell'Ufficio, si procede con giudizio direttissimo (articolo 24, ultimo comma, T.U. n. 570/1960).

L'ubicazione dei seggi elettorali è prevista in edifici pubblici, talvolta anche non scolastici (articolo 17, comma 50, della legge n. 127/1997).

È il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che impartisce ai dirigenti degli uffici scolastici regionali opportune istruzioni affinché gli stessi mettano a disposizione delle amministrazioni comunali i locali scolastici nei giorni strettamente necessari per l'approntamento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio.

Normalmente il locale viene messo a disposizione il venerdì antecedente il giorno della votazione (l'8 giugno 2018) fino al giorno successivo la chiusura delle operazioni di scrutinio (il 12 giugno 2018).



art. 38,
d.P.R. n.
223/1967

Disciplina l'ubicazione dei seggi elettorali nei comuni



3.7.2. Il seggio ospedaliero (articolo 43 del testo unico di cui al d.P.R. n. 570/1960)


GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
**articolo 43,
d.P.R. n.
570/1960**

Sezione ospedaliera

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti letto è istituita **una sezione elettorale** per ogni 500 posti letto o frazione di 500.

Gli **elettori** che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere **sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione** a cura del presidente del seggio.

Alle **sezioni ospedaliere** possono essere eventualmente assegnati per l'esercizio del voto, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza, o comunque addetto, dell'istituto di cura, su loro domanda al comune ed in sede di revisione semestrale delle liste elettorali.

Il seggio ospedaliero opera esattamente come il seggio ordinario.

L'articolo 9, comma 9, della legge n. 136/1976, prevede la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

3.7.3. Il seggio speciale (articoli 8 e 9 della legge n. 136/1976 e articolo 1, primo comma, lettere d) ed e), del decreto-legge n. 161/1976, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 1976, n. 240)

Viene costituito, in aggiunta al seggio ordinario o a quello ospedaliero:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il seggio speciale è composto da un **presidente**, nominato dal presidente della Corte d'appello, e da **due scrutatori**, di cui uno con mansioni di segretario, nominati dalla Commissione elettorale comunale.

Il seggio speciale che opera presso un luogo di cura può essere incaricato anche della raccolta del voto presso il domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura.

I compiti del seggio speciale si esauriscono non appena le schede votate, racchiuse in apposito plico, vengono portate nella sede della sezione elettorale (ordinaria od ospedaliera) e vengono immediatamente immesse nell'urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.



I componenti del seggio speciale non devono prendere parte ad alcuna altra operazione del procedimento elettorale (ad esempio, non devono partecipare alle operazioni di autenticazione delle schede).

3.7.4. Il seggio volante (o Ufficio distaccato di sezione) (articolo 44 del testo unico di cui al d.P.R. n. 570/1960 e articolo 1 del decreto-legge n. 1/2006, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22)

Il seggio volante viene costituito:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono elettori ammessi a votare al loro domicilio.

Il seggio volante è composto dal **presidente**, da **uno scrutatore** e dal **segretario del seggio ordinario** nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura con meno di 100 posti letto o dimorano elettori ammessi al voto domiciliare (paragrafo 6.1.4. "Il voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione").

Lo scrutatore del seggio volante è **designato** mediante sorteggio.

Il seggio volante ha il compito di:

- raccogliere il voto degli elettori ricoverati nei predetti luoghi di cura e di quelli che votano al proprio domicilio;
- portare le schede votate, racchiuse in apposito plico, nella sede della sezione elettorale "madre" da cui si distacca;
- immettere immediatamente tali schede nell'urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.



Alle operazioni del **seggio speciale** e del **seggio volante** possono assistere i rappresentanti di lista (paragrafo 3.8. "I componenti dei seggi").

La raccolta del voto espresso degli elettori in tali seggi **deve essere** effettuata nel rispetto della libertà e segretezza del voto stesso. Il presidente del seggio curerà che la votazione abbia luogo secondo legge.

3.7.5. L'insediamento del seggio elettorale

Il giorno antecedente quello di votazione, il 9 giugno 2018, nei locali dove il seggio si **costituisce**, il presidente deve ricevere in consegna, dal sindaco o da un suo delegato, il seguente materiale elettorale (articolo 27 del T.U. n. 570/1960):

- i pacchi delle schede di votazione;
- il bollo di sezione;
- le matite copiative;
- la lista degli elettori;



- i manifesti dei candidati e delle principali sanzioni penali;
- le nomine dei componenti del seggio (anche del seggio speciale);
- le designazioni dei rappresentanti di lista oppure l'elenco dei delegati di lista autorizzati a presentare le designazioni direttamente al presidente;
- un'urna per contenere le schede votate per l'elezione comunale;
- una scatola per contenere le schede di voto autenticate da consegnare agli elettori;
- i registri e i modelli di verbale;
- buste per la confezione e la spedizione dei plichi;
- pubblicazioni, stampati e oggetti di cancelleria, ecc., occorrenti per le esigenze del seggio.

Il presidente del seggio deve accuratamente controllare l'arredamento della sala della votazione e disporre la vigilanza sulla sala destinata alla votazione per mezzo degli agenti della forza pubblica.

SABATO
9 giugno 2018

ore 16

Il presidente **costituisce il seggio** chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e gli scrutatori, i cui nominativi risultano dall'estratto del verbale di nomina, e invitando i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni elettorali.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui al paragrafo 3.8.4. "*Cause di esclusione dalle funzioni di componente di seggio*".



3.8. I componenti dei seggi elettorali

Ruolo	Nominato	Requisiti essenziali per la nomina	Data nomina in generale	Seggio ordinario e ospedaliero	Seggio speciale	Seggio volante
				numero componenti		
Presidente	dal Presidente della Corte di appello	Iscrizione all'Albo dei presidenti di seggio	entro il 30° giorno antecedente la votazione (11 maggio 2018)	1	1	1 (del seggio ordinario)
Vice presidente	tra gli scrutatori	di legge	all'atto dell'insediamento del seggio (9 giugno 2018)	1 (tra i 3 scrutatori)	-	-
Scrutatore	dalla Commissione elettorale comunale	Iscrizione all'Albo degli scrutatori di seggio	mediante nomina tra il 25° ed il 20° giorno antecedente la votazione (16-21 maggio 2018)	3	2	1 (del seggio ordinario)
Segretario	dal Presidente	di legge	prima della costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione	1	1 (tra i 2 scrutatori)	1 (del seggio ordinario)

Rappresentanti di lista

I delegati delle liste dei candidati possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente (paragrafo 4.3.6. "I rappresentanti di lista designati dai delegati di lista").

3.8.1. Il presidente

Per poter svolgere la funzione di presidente di seggio è necessario essere iscritti nell'apposito Albo delle persone idonee tenuto presso le rispettive Corti d'appello, ai sensi della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Il presidente di seggio è nominato in occasione delle consultazioni elettorali dal Presidente della Corte d'appello fra coloro che sono iscritti nell'Albo e, possibilmente, fra i residenti del comune in cui è ubicato il seggio elettorale.

Se il presidente del seggio, per giustificati motivi, non è in grado di assumere la carica, deve avvertire immediatamente la Cancelleria della Corte d'appello e il sindaco del comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale è stato destinato.



In caso di improvviso impedimento del presidente che non consenta la sua normale sostituzione da parte del Presidente della Corte d'appello, assume la presidenza del seggio il sindaco o un suo delegato.

Se l'assenza o l'impedimento sopraggiungono dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente (nominato tra gli scrutatori dal presidente stesso). Il presidente o il vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni del seggio.

➤ *Albo dei presidenti di seggio*

Al fine di tener aggiornato l'**Albo dei presidenti di seggio**, è consentito, a coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, di inoltrare domanda di iscrizione.

Tale domanda deve essere presentata entro il 31 del mese di ottobre di ogni anno e non è necessario rinnovarla da parte di chi è già iscritto nell'Albo.

Per essere inseriti nell'Albo dei presidenti di seggio elettorale occorre possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritti nelle liste elettorali del comune;
- essere in possesso del diploma di scuola media superiore;
- non incorrere nelle cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio previste dall'articolo 23 del testo unico di cui al d.P.R. n. 570/1960.

3.8.2. Lo scrutatore

Per poter svolgere la funzione di scrutatore è necessario essere iscritti nell'Albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, depositato presso l'Ufficio elettorale del comune, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, necessariamente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune di ubicazione del seggio elettorale stesso.

Gli scrutatori, in occasione di ogni consultazione elettorale, sono designati, in pubblica seduta, tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data del voto (dal 16 al 21 maggio 2018), con il criterio della nomina all'unanimità da parte dei componenti della **Commissione elettorale comunale**, composta dal sindaco e da alcuni consiglieri comunali, o, nel caso che non si raggiunga l'unanimità, con una procedura di nomina per votazione (articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95).



La **Commissione elettorale comunale** deve preannunciare la **designazione** dei scrutatori due giorni prima della pubblica adunanza con apposito manifesto a firma del sindaco (o altro organo in carica in sua sostituzione) da pubblicare nell'albo pretorio *online* del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici.

La **designazione** deve avvenire alla **presenza dei rappresentanti di lista** della prima sezione del comune, se designati.

La legge prevede il caso in cui, all'atto della **costituzione del seggio**, tutti o alcuni degli scrutatori non si presentino oppure ne sia mancata la nomina. In tal caso, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti nel seggio:

- che sappiano leggere e scrivere;



- che non siano rappresentanti di lista;
- per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio previste dall'articolo 23 del testo unico di cui al d.P.R n. 570/1960.

➤ *Albo degli scrutatori*

Al fine di tenere aggiornato l'**Albo degli scrutatori**, è consentito, a coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, di inoltrare domanda di iscrizione.

Per essere inseriti nell'Albo degli scrutatori di seggio bisogna presentare domanda entro il 30 del mese di novembre di ogni anno e occorre possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritti nelle liste elettorali del comune;
- essere in possesso della licenza elementare per i nati fino all'anno 1950 e della licenza di scuola media inferiore per i nati dopo il 1950;
- non incorrere nelle cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio previste dall' articolo 23 del testo unico di cui al d.P.R n. 570/1960.

L'iscrizione rimane valida finché non si perdono i requisiti; quindi, essa non deve essere rinnovata ogni anno.

In occasione di ogni consultazione, la Commissione elettorale comunale, composta dal sindaco e da alcuni consiglieri comunali, procede all'unanimità alla nomina degli scrutatori necessari alla costituzione degli uffici elettorali presso ciascuna sezione. In caso di mancata unanimità, si procede a votazione e ciascun componente la Commissione vota per un solo nome.

Inoltre, si procede alla formazione della graduatoria dei supplenti per la sostituzione degli scrutatori nominati che non possono partecipare alle operazioni del seggio per grave impedimento.

Le nomine vengono effettuate nel periodo compreso tra il 25° e 20° giorno antecedente la data della votazione (dal 16 al 21 maggio 2018) e sono notificate dal sindaco agli interessati.

L'ufficio di scrutatore di seggio è obbligatorio per le persone designate; l'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro 48 ore dalla notifica della nomina, al sindaco che provvede a sostituire i soggetti impediti con elettori compresi nella apposita graduatoria.

3.8.3. Il segretario

Il segretario è scelto direttamente dal presidente del seggio elettorale, prima dell'insediamento del seggio, tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in cui ha sede il seggio.

Il presidente, se non vi ha provveduto prima, può scegliere il segretario anche all'atto della costituzione del seggio (paragrafo 3.7.5. "L'insediamento del seggio elettorale").

Nel caso di temporanea assenza o di impedimento sopraggiunto del segretario, il presidente ne sceglie il sostituto tra gli scrutatori.



Il segretario deve essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (articolo 2, legge 21 marzo 1990, n. 53) e non deve incorrere nelle cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio previste dall'articolo 23 del testo unico di cui al d.P.R n. 570/1960.

3.8.4. Le cause di esclusione dalle funzioni di componente di seggio

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario (articolo 23 del testo unico di cui al d.P.R n. 570/1960):

	Presidente	Vice presidente e Scrutatore	Segretario
i dipendenti del Ministero dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti	SI	SI	SI
gli appartenenti alle Forze armate in servizio	SI	SI	SI
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i medici condotti	SI	SI	SI
i segretari comunali e i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali	SI	SI	SI
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione	SI	SI	SI
coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età	SI	NO	NO

3.8.5. L'onorario fisso forfettario spettante ai componenti di seggio

	Ufficio elettorale di sezione (seggio ordinario)	Seggio speciale
Presidente	150,00	90,00
Scrutatore o segretario	120,00	61,00

I componenti del **seggio volante** fanno parte dei componenti del seggio ordinario ai quali non è corrisposto una maggiorazione dell'onorario spettante



**articolo 1,
legge 13
marzo
1980, n. 70**

Al **presidente** dell'ufficio elettorale di sezione è **corrisposto**, oltre all'onorario fisso forfettario, il **trattamento di missione, se dovuto**, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale (comma 1).

L'**onorario** è **corrisposto** dal **comune** nel quale ha sede l'ufficio elettorale (commi 1 e 2).

Per **ogni elezione** da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli **onorari** di cui ai commi 1 e 2 sono **maggiorati**, rispettivamente, di **euro 37** e di **euro 25**. In caso di contemporanea



effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni (comma 3).

Al **presidente** ed ai **componenti** del **seggio speciale** di cui all'articolo 9 della legge n. 136/1976, spetta un onorario fisso forfettario quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni (comma 4).



**articolo 2,
legge 13
marzo
1980, n. 70**

Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, sempreché il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di 41,32 euro a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori (comma 1).

Stesso importo è dovuto per l'elezione dei consigli circoscrizionali (comma 2).



**articolo 5,
legge 13
marzo
1980, n. 70**

Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che, possedendo solo il proprio reddito di lavoro non sono tenuti a presentare, a norma dell'articolo 1, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione dei redditi, è consentito di comunicare l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali e della relativa ritenuta operata al proprio datore di lavoro, affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio di fine d'anno

3.8.6. I PERMESSI AI LAVORATORI CHE ADEMPONO FUNZIONI PRESSO IL SEGGIO ELETTORALE

3.8.6. I permessi ai lavoratori che adempiono funzioni presso il seggio elettorale

Tutti i **lavoratori**, con qualunque tipologia di contratto di lavoro, chiamati a svolgere le funzioni di **presidente**, **scrutatore** e **segretario** presso i seggi elettorali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è riconosciuto il **diritto** di **assentarsi** per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. **L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.**

Lo stesso **diritto** spetta anche ai **rappresentanti di lista**.

Più esattamente, i lavoratori hanno diritto, per i giorni festivi o non lavorativi di servizio al seggio, a quote retributive da aggiungersi alla normale retribuzione (solo se previste dal rispettivo contratto) ovvero a riposi compensativi, così come disposto dall'articolo 1, legge 29 gennaio 1992, n. 69.

Il **lavoratore** dovrà **documentare** al proprio **datore di lavoro** il proprio impegno con la convocazione dell'Ufficio elettorale del comune e poi con il certificato del presidente del seggio che indica data ed orario di inizio e chiusura delle operazioni cui ha partecipato il lavoratore.



3.9. La tessera elettorale personale

La tessera elettorale, prevista dall'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, e istituita dal regolamento di cui al d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, è il documento ufficiale tramite il quale i cittadini elettori italiani possono partecipare al diritto del voto attestando la regolare iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza.

E' un documento permanente che deve essere conservato con cura e permette di esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o *referendum* fino a un massimo di 18 consultazioni, corrispondenti agli spazi utili al suo interno per l'apposizione del bollo della sezione elettorale.

La tessera elettorale:

- contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo e la data di nascita, il luogo di residenza, il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato, nonché il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione;
- è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni;
- è valida fino all'esaurimento degli appositi spazi (18) per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione;
- esauriti tali spazi, su domanda dell'interessato, si procede al suo rinnovo.

La tessera elettorale è gratuita, rilasciata in esenzione totale da bolli e diritti, sia per nuovo rilascio, rinnovo o duplicato.



La **rappresentazione grafica** dei modelli della **tessera elettorale** sono allegati al d.P.R. n. 299/2000, alle seguenti tabelle:

- Tabella A, per tutte le regioni, escluse Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige;
- Tabella B, per la regione Trentino-Alto Adige;
- Tabella C, per la regione Valle d'Aosta;
- Tabella D, per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia.

➤ *Consegna delle tessera agli elettori*

La tessera viene emessa e rilasciata, su apposito modello, dall'Ufficio elettorale del comune di residenza.

Le modalità di rilascio e del suo eventuale rinnovo sono definite in modo da garantire la consegna della stessa nel rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

La consegna è eseguita a cura del comune all'indirizzo del titolare ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente.

Gli elettori che non sono comunque in possesso della tessera elettorale possono ritirarla presentandosi all'Ufficio elettorale del comune muniti di valido documento di identità.

E' altresì possibile ritirare la tessera elettorale dei propri familiari presentandosi all'Ufficio elettorale del comune muniti del proprio documento



di identità, di quello degli interessati e di una delega scritta e firmata da ciascuno degli interessati.



Gli elettori residenti all'estero che vogliono esercitare il diritto di voto in Italia possono ritirare la tessera elettorale presso l'Ufficio elettorale del comune di iscrizione elettorale

I giovani, che raggiungono la maggiore età entro il primo giorno fissato per le elezioni, ricevono a domicilio la tessera elettorale.

➤ *Utilizzo della tessera per l'esercizio del voto*

In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per poter esercitare il diritto di voto, l'elettore deve presentare al seggio di appartenenza la propria tessera elettorale unitamente ad un documento di identificazione. L'avvenuta partecipazione al voto viene attestata dalla apposizione della data di votazione e del bollo negli appositi spazi sulla tessera e mediante annotazione del numero della tessera elettorale del votante sull'apposito registro del seggio.

La tessera elettorale è necessaria, inoltre, per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio che vengono concesse agli interessati in occasione delle votazioni.

➤ *Aggiornamento dei dati nella tessera*

In caso di variazione dei dati contenuti nella tessera (dovuti a rettifica delle generalità, trasferimento di residenza, chiusure o spostamenti di sedi di seggio, modifica delle circoscrizioni o dei collegi elettorali), i necessari aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall'Ufficio elettorale del comune che provvede, a seconda dei casi, ad inviare a domicilio la nuova tessera o a trasmettere per posta un tagliando adesivo con le variazioni da applicare nell'apposito spazio.

➤ *Trasferimento di residenza in altro comune*

Qualora l'elettore trasferisca entro il 45° giorno antecedente la votazione (entro il 26 aprile 2018) la residenza da un comune ad un altro, sarà il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali a consegnare al titolare una nuova tessera, previo ritiro di quella rilasciata dal comune della precedente residenza.

➤ *Esaurimento dei 18 spazi sulla tessera relativi alla certificazione del voto*

L'elettore può richiedere una nuova tessera elettorale all'Ufficio elettorale del comune, previa esibizione della vecchia con gli spazi esauriti. Il rilascio della nuova tessera è immediato.

➤ *Deterioramento, smarrimento o furto della tessera*

In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'elettore può richiedere il duplicato presso l'Ufficio elettorale del comune, previa compilazione di un'apposita dichiarazione su moduli predisposti dallo stesso ufficio e restituzione dell'originale deteriorato.



Anche in caso di smarrimento o furto, l'elettore può richiederne il duplicato presso l'Ufficio medesimo.

Il rilascio del duplicato, se non vi sono problemi ostativi, è immediato.



In occasione di consultazioni elettorali o *referendarie*, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un **attestato** del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione (articolo 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299)

➤ *Perdita del diritto di voto (elettorato attivo)*

Al titolare della tessera elettorale che abbia perso il diritto di voto, ai sensi dell'articolo 2 del T.U. n. 223/1967, viene ritirata d'ufficio la tessera in suo possesso, ad opera dell'Ufficio elettorale del comune d'iscrizione, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente la motivazione.

➤ *Trattamento dati personali*

Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal d.P.R. n. 299/2000, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati personali.



La tessera elettorale non può essere sostituita con l'autocertificazione



In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, allo scopo di rilasciare le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, **l'Ufficio elettorale comunale resterà aperto** (articolo 1, comma 400, lettera g), legge 27 dicembre 2013, n. 147):

- nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione (l'8 e il 9 giugno 2018) dalle ore 9 alle ore 18;
- nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto (il 10 giugno 2018, dalle ore 7 alle ore 23).



3.10. Le agevolazioni tariffarie di viaggio per l'elettore che si reca al voto

Tutte le agevolazioni di viaggio per coloro che devono recarsi al voto presso il comune di iscrizione elettorale sono concesse previa esibizione, da parte degli elettori residenti in Italia, della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento valido.



Elettori italiani residenti all'estero

È valida per il viaggio di andata, in sostituzione della tessera elettorale o della cartolina-avviso, una dichiarazione dell'Ufficio consolare attestante che l'elettore si reca in Italia per esercitare il diritto di voto

In occasione del viaggio di **ritorno** deve essere **esibita** la **tessera elettorale** al personale della compagnia di trasporto con la quale si è viaggiato, regolarmente **timbrata e datata** dalla **sezione elettorale** presso cui è stato espresso il voto, o, in mancanza di essa, un'apposita **dichiarazione** rilasciata dal **presidente del seggio** che attesti l'avvenuta votazione.



Per maggiori informazioni sulle agevolazioni tariffarie di viaggio consultare i siti web delle rispettive società di trasporto

3.10.1. Il trasporto ferroviario



➤ Società "**Trenitalia S.p.a.**" del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Per gli **elettori residenti nel territorio nazionale**, applicherà per il viaggio di andata e ritorno, in seconda classe per tutti i treni del servizio nazionale e per il livello standard dei treni *Frecciarossa*, una riduzione del 60% sul prezzo dei biglietti dei treni regionali e del 70% sul prezzo base dei biglietti dei treni di media-lunga percorrenza nazionale (*Frecciarossa*, *Frecciargento*, *Freccia Bianca*, *Intercity* e *IntercityNotte*) e per il servizio cuccette (Ordine di servizio n. 31/2012 dell'11 aprile 2012, e successive modificazioni).

Il **viaggio di andata** non può essere effettuato prima del 10° giorno antecedente il giorno di votazione compreso (dal 1° giugno 2018 per il primo turno di votazione, dal 15 giugno per il *ballottaggio*).

Il **viaggio di ritorno** può essere effettuato fino alle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di votazione, quest'ultimo escluso (entro il 20 giugno 2018 per il primo turno di votazione, entro il 4 luglio per il *ballottaggio*).



Viaggio di andata

Per ottenere la riduzione, l'elettore sprovvisto di tessera elettorale dovrà sottoscrivere e presentare esclusivamente in biglietteria (non al personale di bordo) una dichiarazione sostitutiva

L'emissione dei biglietti avviene attraverso le biglietterie di Trenitalia e le agenzie di viaggio autorizzate.



Elettori italiani residenti all'estero

Solo *Trenitalia S.p.a.* gestisce le tratte ferroviarie internazionali. È prevista l'emissione di un biglietto a tariffa "*Italian Elector*" (viaggi internazionali da/per l'Italia a bordo dei treni Eurocity)



Italia-Svizzera) presso i punti vendita delle reti ferroviarie estere abilitate a vendere la tariffa "Italian Elector".

Il viaggio di **andata** può essere effettuato al massimo un mese prima del giorno di votazione (il 9 maggio 2018 per il primo turno di votazione e il 23 maggio per il *ballottaggio*), quello di **ritorno** al massimo un mese dopo il giorno di chiusura del seggio (il 9 luglio 2018 per il primo turno di votazione e il 23 luglio per il *ballottaggio*).

L'**agevolazione** di viaggio è **applicata** su presentazione di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale o della cartolina-avviso o della dichiarazione dell'Ufficio consolare attestante che l'elettore si reca in Italia per esercitare il diritto di voto. Non è ammessa l'autocertificazione in luogo di uno dei documenti citati.

Agevolazione viaggio consultabile sul sito web:
<http://www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/Elettori>



➤ Società "**Trenord S.r.l.**" operante in Lombardia

Applicherà una riduzione del 60% sulle tariffe regionali per il rilascio prezzo di biglietti nominativi di andata e ritorno in seconda classe riservata sia agli elettori residente nel territorio nazionale che a quelli residenti all'estero, con esclusione dei treni del servizio aeroportuale "*Malpensa express*", con le stesse condizioni richiamate per la Società "*Trenitalia S.p.a.*".

I biglietti di viaggio potranno essere acquistati presso le biglietterie "*Trenord*" ed a bordo treno ed hanno un periodo di utilizzazione di 20 giorni.

Il **viaggio di andata** non può essere effettuato prima del 10° giorno antecedente il giorno di votazione compreso (dal 1° giugno 2018 per il primo turno di votazione, dal 15 giugno per il *ballottaggio*).

Il **viaggio di ritorno** può essere effettuato fino alle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di votazione, quest'ultimo escluso (entro il 20 giugno 2018 per il primo turno di votazione, entro il 4 luglio per il *ballottaggio*)



Elettori italiani residenti all'estero

Il **viaggio di andata** può essere effettuato al massimo un mese prima del giorno di apertura del seggio elettorale (il 9 maggio 2018 per il primo turno di votazione e il 23 maggio per il *ballottaggio*) e quello di **ritorno** al massimo un mese dopo il giorno di chiusura del seggio stesso (il 9 luglio 2018 per il primo turno di votazione e il 23 luglio per il *ballottaggio*).

Agevolazione viaggio consultabile sul sito web:
[http://www.trenord.it/it/media-news/avvisi/elezioni-giugno-2018-biglietti-del-treno-scontati-\(1\).aspx](http://www.trenord.it/it/media-news/avvisi/elezioni-giugno-2018-biglietti-del-treno-scontati-(1).aspx)





➤ Società **"Italo S.p.a. - Nuovo Trasporto Viaggiatori"**

Nelle regioni in cui effettua servizio commerciale, la società applicherà una riduzione del 60% sul prezzo dei biglietti nominativi di andata e ritorno acquistati per viaggiare in ambiente *Smart* e *Comfort*, con le offerte *Flex* e *Economy*, anche verso località limitrofe o utili a raggiungere la località sede elettorale.

La riduzione è applicata al solo viaggio e non è valida per i servizi complementari. Lo sconto previsto per gli elettori non è cumulabile con altre riduzioni e/o promozioni, fatta eccezione per le agevolazioni relative agli accompagnatori dei passeggeri a mobilità ridotta.

I biglietti a tariffa agevolata di andata e ritorno potranno essere acquistati dal 10 maggio al 10 giugno 2018, per viaggiare dal 1° al 20 giugno, tramite "contatto telefonico Pronto Italo", dalle ore 7 alle ore 23 al numero 060708, o presso la biglietteria "Italo" in stazione.

Agevolazione viaggio consultabile sul sito web:
<https://www.italotreno.it/it/offerte-treno/sconti-convenzioni>



3.10.2. Il trasporto marittimo



Agli elettori residenti nel territorio nazionale ed a quelli italiani provenienti dall'estero che devono raggiungere il comune di iscrizione nelle liste elettorali per esercitare il diritto di voto, la società **"Compagnia italiana di navigazione (Tirrenia)"**, che effettua il servizio pubblico di collegamento con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti, applicherà in prima e seconda classe (poltrona, cabina, passaggio ponte) una riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (cosiddetta "Tariffa elettori") per i viaggi tra gli scali marittimi di competenza in ambito nazionale.

Per gli elettori che hanno diritto all'applicazione della "tariffa residenti", la "tariffa elettori" sarà applicata solo se risulterà più conveniente.

L'agevolazione ha un periodo di validità complessivo di 20 giorni e viene accordata dietro presentazione della documentazione elettorale e di un documento di riconoscimento.

Nel viaggio di ritorno dovrà essere esibita la tessera elettorale recante il timbro dell'Ufficio elettorale di sezione dove è avvenuto il voto.

3.10.3. Le autostrade (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori)



E' prevista la **gratuità** del pedaggio autostradale su tutta la rete nazionale delle Concessionarie autostradali per i soli **elettori italiani residenti all'estero**, sia per il viaggio di raggiungimento del seggio elettorale che per quello di ritorno, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esazione di tipo "aperto".

Il sistema di esazione "aperto" prevede la suddivisione dell'autostrada in tratte, ciascuna delle quali è controllata in un solo punto; di conseguenza, non è più necessario munire l'utente di biglietto di viaggio perché il pedaggio dovuto presso



ogni stazione è indipendente dalla reale provenienza e destinazione del veicolo ma varia solo in funzione della sua classe tariffaria

Per il **viaggio di andata**, la validità è dalle ore 22 del quinto giorno antecedente quello di votazione (il 5 giugno 2018 per il primo turno di votazione, il 19 giugno per il *ballottaggio*), per il **viaggio di ritorno**, fino alle ore 22 del quinto giorno successivo a quello di chiusura della votazione (il 15 giugno 2018 per il primo turno di votazione, il 29 giugno per il *ballottaggio*).



L'elettore, per poter usufruire dell'agevolazione di viaggio, dovrà ritirare in entrata il biglietto autostradale e consegnarlo in uscita all'operatore.

Unitamente al biglietto dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento:

- per il viaggio di andata: la tessera elettorale o la cartolina-avviso inviata dal comune di iscrizione elettorale o la dichiarazione dell'Ufficio consolare attestante che l'elettore si reca in Italia per esercitare il diritto di voto;
- per il viaggio di ritorno: la tessera elettorale munita del bollo della sezione presso la quale ha votato.
-

Qualora il transito in uscita avvenga su una porta automatica self-service, il cliente dovrà introdurre il biglietto nella specifica fessura e richiedere l'intervento dell'operatore, premendo il pulsante di assistenza, a cui dovrà dichiarare di essere un elettore residente all'estero.

(Fonte: AISCAT – Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori)



4. IL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

4.1. La convocazione dei comizi elettorali

La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro dell'Interno, con decreto, non oltre il 50° giorno precedente quello della votazione, quindi, per queste elezioni, con D.M. 29 marzo 2018.



I consigli comunali durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili (articolo 38, comma 5, TUOEL)

Il Prefetto convoca i comizi per ciascun comune ed invia copia del relativo decreto al sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi 45 giorni prima della data della votazione, ne dà avviso agli elettori (il 26 aprile 2018).

I **comuni** procedono alla **pubblicazione all'albo pretorio online** e all'**affissione** in altri **luoghi pubblici** del **manifesto**, a firma del sindaco o di altro organo in carica, con il quale viene dato annuncio agli elettori della convocazione dei comizi per le elezioni di cui trattasi e delle date e degli orari della votazione (paragrafo 4.1.2. *"L'avviso agli elettori della convocazione dei comizi, mediante pubblicazione del manifesto all'albo pretorio online e affissione in altri luoghi pubblici di ogni comune della Repubblica"*).

Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Prefetto può disporre con decreto il rinvio di non oltre sessanta giorni, rendendo noto tale rinvio con apposito manifesto.



4.1.1. Il decreto del Ministro dell'Interno di indizione delle elezioni amministrative



Il Ministro dell'Interno

Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali;

Visti gli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenenti norme sull'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;

Considerato che occorre procedere alla fissazione della data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno del corrente anno;

Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

DECRETA

Le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno del corrente anno, sono fissate per domenica 10 giugno 2018.

L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci avrà luogo domenica 24 giugno 2018.

Il presente decreto sarà immediatamente comunicato ai Prefetti affinché provvedano alla convocazione dei comizi elettorali e agli altri adempimenti di loro competenza.

Roma, 29 MAR, 2018

MB

Marco Minniti



4.1.2. L'avviso agli elettori della convocazione dei comizi, mediante pubblicazione del manifesto all'albo pretorio online e affissione in altri luoghi pubblici di ogni comune della Repubblica

FAC-SIMILE del modello (n.10-AR) di manifesto di convocazione dei comizi

**ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI DOMENICA 10 GIUGNO 2018
CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI**

COMUNE DI

IL SINDACO

Visto l'articolo 18 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, contenente norme per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, recante il regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

RENDE NOTO

che, con decreto del Prefetto della provincia in data 2018, sono stati convocati, per il giorno di **domenica 10 giugno 2018**, i comizi per lo svolgimento dell'**elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale** di

L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco avrà luogo nel giorno di **domenica 24 giugno 2018**.

I luoghi di riunione degli elettori sono i seguenti:

Numero della sezione	Vie e numero civico dell'edificio nel quale è ubicata la sezione	Numero della sezione	Vie e numero civico dell'edificio nel quale è ubicata la sezione

Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 9 giugno 2018.

LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEL GIORNO DI DOMENICA 10 GIUGNO 2018 DALLE ORE 7 ALLE 23.

Gli elettori non iscritti nelle liste, ma che hanno diritto di votare in forza di una sentenza che li dichiara elettori nel Comune, devono recarsi ad esprimere il loro voto nelle sezioni n.

Con successivo manifesto saranno pubblicati i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale.

....., addì 26 aprile 2018

IL SINDACO

L' ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE, O UN SUO ATTESTATO SOSTITUTIVO, E UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

4.1.2. L'AVVISO AGLI ELETTORI DELLA CONVOCAZIONE DEI COMIZI



4.2. La costituzione degli uffici elettorali

Commissione elettorale circondariale

È costituita con decreto del Presidente della Corte d'appello in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, presieduta dal Prefetto o da un suo delegato, composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal Prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale (articolo 21 del T.U. n. 223/1967).

Nei circondari con **popolazione superiore a 50.000 abitanti** possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione, delle **Sottocommissioni elettorali circondariali** in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000 (articolo 25 del T.U. n. 223/1967) che svolgono le stesse funzioni della Commissione, salvo che il presidente non disponga diversamente.

Le Sottocommissioni sono presiedute dai dipendenti del Ministero dell'Interno con qualifica non inferiore a consigliere di Prefettura ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione elettorale circondariale.

La Commissione elettorale circondariale è **competente**, tra l'altro, all'esame e all'ammissione delle **candidature** nelle elezioni comunali e circoscrizionali.

Adunanza dei presidenti delle sezioni

L'organo è composto da tutti i presidenti degli Uffici elettorali di sezione dei comuni con **popolazione fino a 15.000 abitanti**, che abbiano più di una sezione elettorale.

L'Adunanza, che proclama gli eletti, è presieduta dal presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione (articolo 67, primo comma, T.U. n. 570/1967).

Le funzioni di segretario sono affidate al segretario dell'ufficio elettorale della prima sezione (articolo 67, secondo comma, T.U. n. 570/1967).

Se il presidente di qualche Ufficio elettorale di sezione sia impossibilitato a intervenire alle operazioni dell'adunanza, in sua vece dovrà partecipare alle operazioni il vicepresidente.

Sede dell'Adunanza è la sala dell'Ufficio elettorale della prima sezione.

Ufficio centrale

È l'organo collegiale per compimento delle operazioni di proclamazione del sindaco, di ripartizione dei seggi tra le singole liste e di proclamazione dei consiglieri nei comuni con **popolazione superiore a 15.000 abitanti**.

È costituito dal presidente del tribunale competente per territorio o da un altro magistrato delegato dal presidente del tribunale, che lo presiede, e da sei elettori del comune idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'apposito albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (articolo 71, primo comma, T.U. n. 570/1960).

Un cancelliere è designato dal presidente ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio centrale (articolo 71, secondo comma, T.U. n. 570/1960).

**Collegio regionale di garanzia elettorale**

Presso la **Corte di Appello** o, in mancanza, presso il **Tribunale del capoluogo di ciascuna regione** è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della Corte di Appello o del Tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina 4 componenti supplenti, di cui 2 tra i magistrati e gli altri 2 tra le categorie sopra citate (articolo 13, comma 1, legge n. 515/1993).

Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti (articolo 13, comma 2, legge n. 515/1993).

Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato (articolo 13, comma 2, legge n. 515/1993).

Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve le dichiarazioni e i rendiconti delle spese per la campagna elettorale sostenute da ciascun candidato e ne verifica la regolarità (articolo 7 della legge n. 515/1993).

Con il **Provvedimento del Collegio regionale di garanzia elettorale 11 marzo 2013**, presso la Corte di Appello di Roma, viene dichiarata l'**incompetenza** del collegio medesimo ad **esaminare** i rendiconti delle spese elettorali dei candidati alla carica di consigliere nei **Municipi di Roma Capitale**.

Mandatario elettorale

Alle elezioni nei comuni con **popolazione superiore a 15.000 abitanti** si applicano le disposizioni della legge n. 515/1993 (articolo 13, comma 6, legge 6 luglio 2012, n. 96); pertanto, coloro che intendono candidarsi alle elezioni comunali possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di **un mandatario elettorale** (articolo 7, comma 3, della legge n. 515/1993).

Il **candidato** alla carica di sindaco o di consigliere comunale **comunica**, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni (il 30 marzo 2018), tramite dichiarazione scritta, autenticata da un pubblico ufficiale, al **Collegio regionale di garanzia elettorale** il nominativo di tale **mandatario**.

Nessun candidato a sindaco o consigliere può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

Il mandatario non è necessario per i candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio.



4.3. Le candidature

4.3.1. La presentazione delle liste e dei candidati

In ciascun comune è necessario il deposito della seguente documentazione:

- la candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
- il programma amministrativo;
- la dichiarazione di presentazione di una lista;
- la dichiarazione, da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o gruppo di liste presentate per l'elezione del consiglio comunale;
- i certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune;
- le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato a sindaco e a consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità espressamente previste dall'articolo 10 del d.lgs. 235/2012;
- i certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica Italiana;
- il contrassegno di lista in triplice esemplare che verrà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione;
- i nominativi dei delegati di lista incaricati di designare i rappresentanti di lista presso i seggi.



Nei comuni con **popolazione superiore a 50.000 abitanti**, insieme alle liste e alle candidature, deve essere presentato un **bilancio preventivo** di spesa da rendersi pubblico mediante affissione all'**Albo pretorio** del comune (articolo 30, comma 2, legge n. 81/1993)



Il **programma amministrativo**, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale e al nominativo del candidato alla carica di sindaco, deve essere affisso all'**Albo pretorio** del comune (articoli 71, comma 2, e 73, comma 2, TUOEL)

All'atto della presentazione della lista, ciascun **candidato** alla carica di **sindaco** deve **dichiarare** di non aver accettato la candidatura in altro comune (articolo 3, comma 3, legge n. 81/1993).

La dichiarazione di presentazione di una lista deve essere firmata dagli elettori presentatori.

Nei comuni con **popolazione superiore a 15.000 abitanti**, la dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l'indicazione di **due delegati**, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i **rappresentanti di lista** presso ogni seggio elettorale e presso l'**Ufficio centrale** (articolo 32, settimo comma, numero 4), T.U. n. 570/1960] nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco (articolo 72, commi 2 e 7, TUOEL]



La facoltà di indicazione dei **delegati** è prevista anche nei comuni con **popolazione fino a 15.000 abitanti**, ai fini della loro assistenza alle operazioni di sorteggio delle liste e della designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale [articolo 30, ultimo comma, del testo unico n. 570/1960 e articolo 16, comma 3, della legge n. 53/1990].

Le candidature sono presentate alla segreteria del comune dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione (l'11 e 12 maggio 2018) [articoli 28, ottavo comma, e 32, ottavo comma, T.U. n. 570/1960].



È la **Commissione elettorale circondariale** ad esaminare le candidature presentate (articoli 30 e 33 del T.U. n. 570/1960).
Su conforme orientamento del Consiglio di Stato, si ritiene che, alle operazioni concernenti l'esame delle candidature, possano provvedere anche le **Sottocommissioni elettorali circondariali**, se istituite.



I candidati alla carica di consigliere comunale in un comune italiano in cui sono residenti, che siano cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea, devono specificare anche lo Stato membro di cui siano cittadini e l'indirizzo nello Stato di origine

4.3.1.1. I comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti



Il **candidato** alla carica di **sindaco** dovrà essere **affiancato** dal **contrassegno** della lista di candidati consiglieri con lui collegata

Ciascuna **candidatura** alla carica di **sindaco** è collegata a una **lista** di candidati alla carica di consigliere comunale, la quale deve comprendere un numero di **candidati non superiore** al numero dei **consiglieri** da eleggere nel comune e **non inferiore** ai tre quarti (cifra da arrotondare all'unità superiore in caso di *cifra decimale* maggiore di 50 centesimi) [articolo 71, comma 3, TUOEL]

4.3.1.1. I COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 15.000 ABITANTI

Fascia di popolazione (popolazione ultimo censimento generale del 09/10/2011)	Numero di candidati consiglieri in lista	
	da un minimo di	a un massimo di
Comuni fino a 3.000 abitanti	7	10
Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti	9	12
Comuni da 10.001 a 15.000 abitanti	12	16



Nelle liste dei candidati deve essere assicurata la **rappresentanza** di entrambi i **sessi** (legge 23 novembre 2012, n. 215).
Nelle medesime liste, nei **comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti**, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati, con arrotondamento all'unità



superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondenti al suddetto terzo (articolo 71, comma 3-bis, TUOEL).
In caso contrario, la **Commissione elettorale circondariale** esclude i candidati del sesso più rappresentato, fino ad arrivare alla proporzione tra i sessi richiesta dalla legge.
Tale riduzione, tuttavia, non può portare all'esclusione di tutta la lista e, quindi, si arresta quando la lista stessa raggiunge il numero minimo di candidati richiesto dalla legge.

4.3.1.2. I comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il **collegamento** con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale (articolo 72, comma 2, TUOEL).

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel comune e non inferiore ai due terzi con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi (articolo 73, comma 2, TUOEL).

 Fascia di popolazione (popolazione ultimo censimento generale del 09/10/2011)	 Numero di candidati consiglieri in lista	
	da un minimo di	a un massimo di
Comuni da 15.001 a 30.000 abitanti	11	16
Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti non capoluogo di provincia	16	24
Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti e comuni capoluogo di provincia inferiori a 1000.abitanti	21	32
Comuni da 250.001 a 30.000 abitanti	24	36
Comuni da 500.001 a 1.000.000 abitanti	27	40
Comuni superiori a 1.000.000 abitanti	32	48



Come per i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e 15.000 abitanti, nelle liste dei candidati almeno un terzo di essi deve essere del sesso meno rappresentato (ad esempio: un terzo uomini, due terzi donne, o viceversa) con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondenti al suddetto terzo (articolo 73, comma 1, TUOEL).
Ove ciò non avvenga, la **Commissione elettorale circondariale** esclude i candidati del genere più numeroso, fino ad arrivare alla proporzione prescritta.
La lista sarà però ruscata nel caso in cui, per arrivare alla proporzione di legge, deve escludersi un numero di candidati tale da farla scendere al di sotto del minimo di candidature prescritto dalla legge.

4.3.1.2. I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI



4.3.2. La rappresentanza di genere

La legge 23 novembre 2012, n. 215, ha introdotto, al fine di promuovere il riequilibrio della rappresentanza di genere negli organi elettivi degli enti locali, misure atte a garantire la rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste dei candidati, graduando le relative prescrizioni - e le conseguenti sanzioni in caso di inosservanza - a seconda dell'entità demografica dei comuni.

Nei comuni con **popolazione inferiore a 5.000 abitanti**, la legge stabilisce esclusivamente che *"Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi"*, senza prevedere alcuna misura sanzionatoria a carico delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi.

Prospetto esemplificativo di una corretta determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale a norma della legge n. 215/2012

Popolazione comuni (ultimo censimento generale del 09/10/2011)	Numero consiglieri da eleggere e numero massimo dei candidati di ogni lista determina- to per legge	Numero minimo dei candidati della lista stabilito per legge	Determinazio- ne del numero dei candidati corrispondenti a quello MINIMO di ogni lista con eventuale arrotondame- to (1)	Quote di genere determinate sul numero MASSIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare (2)		Quote di genere determinate sul numero MINIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare (2)	
				2/3	1/3	2/3	1/3
Comuni superiori a 5.000 abitanti	12	3/4	9	8	4	6	3
Comuni superiori a 10.000 abitanti	16	3/4	12	10,66 = 10	5,33 = 6	8	4
Comuni superiori a 15.000 abitanti	16	2/3	10,66 = 11	10,66 = 10	5,33 = 6	7,33 = 7	3,66 = 4
Comuni superiori a 30.000 abitanti	24	2/3	16	16	8	10,66 = 10	5,33 = 6
Comuni superiori a 100.000 abitanti e comuni capoluogo di provincia	32	2/3	21,33 = 21	21,33 = 21	10,66 = 11	14	7
Comuni superiori a 250.000 abitanti	36	2/3	24	24	12	16	8
Comuni superiori a 500.000 abitanti	40	2/3	26,66 = 27	26,66 = 26	13,33 = 14	18	9
Comuni superiori a 1.000.000 di abitanti	48	2/3	32	32	16	21,33 = 21	10,66 = 11

4.3.2. LA RAPPRESENTANZA DI GENERE

- (1) Nella determinazione del numero *minimo* dei candidati di ogni lista, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore *soltanto* in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi (articolo 73, comma 1, TUOEL).
- (2) Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato (1/3), l'arrotondamento si effettua *sempre* all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia *inferiore* a 50 centesimi (articoli 71, comma 3-bis, e 73, comma 1, secondo periodo, TUOEL); il numero del genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.



4.3.3. La sottoscrizione delle liste dei candidati

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, per ogni comune, deve essere sottoscritta da un determinato numero di elettori a seconda della fascia di popolazione (articolo 3, legge 25 marzo 1993, n. 81).

Fascia di popolazione (popolazione ultimo censimento generale del 09/10/2011)	Elettori sottoscrittori	
	da un minimo di	ad un massimo di
Comuni da 1.000 a 2.000 abitanti	25	50
Comuni da 2.001 a 5.000 abitanti	30	60
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	60	120
Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti	100	200
Comuni da 20.001 a 40.000 abitanti	175	350
Comuni da 40.001 a 100.000 abitanti	200	400
Comuni da 100.001 a 500.000 abitanti	350	700
Comuni da 500.001 a 1.000.000 abitanti	500	1.000
Comuni superiori a 1.000.000 abitanti	1.000	1.500



Nei comuni con **popolazione inferiore ai 1.000 abitanti**, non essendo prevista **alcuna sottoscrizione**, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura attraverso l'accettazione della candidatura stessa (articolo 3, comma 2, legge n. 81/1993).

Non è necessario, pertanto, in tali comuni che i candidati sottoscrivano anche la dichiarazione di presentazione della lista.



Nessun elettore può **sottoscrivere** più di una dichiarazione di presentazione di lista

La **firma** di ogni **sottoscrittore** deve essere **autenticata** da uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14 della legge n. 53/1990, come modificato, da ultimo, dall'articolo 6, comma 6, della legge 3 novembre 2017, n. 165.



4.3.4. La candidatura a consigliere comunale dei cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea

➤ Gli attuali Stati membri dell'Unione Europea



4.3.4. LA CANDIDATURA A CONSIGLIERE COMUNALE DEI CITTADINI DI ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA



Si è svolto il *referendum* nel Regno Unito e in Gibilterra che ha posto fine alla loro adesione all'Unione Europea (cosiddetta "*Brexit*"), con le modalità dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea (TUE)

I cittadini dell'U.E., che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale, devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:

- la dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello stato di origine;



- **l'attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità;**
- ove non siano ancora stati iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza, in luogo del certificato di iscrizione nella lista aggiunta, un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta sia stata presentata non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali (il 40° giorno antecedente la votazione, cioè il 1° maggio 2018) [articolo 3, comma 1, d.lgs. n. 197/1996].



Le cariche di **sindaco** e **vice sindaco** sono riservate agli elettori cittadini italiani

4.3.5. L'ordine delle liste presentate in ciascun comune ai fini della stampa sul manifesto e sulle schede di votazione dei candidati a sindaco e a consigliere

La **Commissione elettorale circondariale**, dopo che pronuncia definitivamente in ordine a tutte le liste presentate nel comune, procede all'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco e a ciascuna lista ammessa.

Nei comuni con **popolazione sino a 15.000 abitanti**, assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, mediante sorteggio effettuato alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

Nei comuni con **popolazione superiore a 15.000 abitanti**, procede al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

Con le stesse modalità, la Commissione assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante apposito, distinto sorteggio.

Successivamente, rinumerava tutte le liste ed assegna ad ogni lista un numero diverso, partendo dalla lista o dal gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco sorteggiato con il numero 1 (candidato "A"), per terminare con la lista o con il gruppo di liste collegate con il candidato a sindaco con il numero più alto (candidato "C"), considerando, all'interno di ciascun gruppo di liste collegate, l'ordine risultante dal sorteggio delle liste.

Ad esempio: si ipotizzi che il gruppo di liste collegate con il candidato a sindaco "A" sia formato dalle liste originariamente sorteggiate con i numeri 3, 5, 6 e 9. Tali liste sono state rinumerate rispettivamente con i numeri 1, 2, 3 e 4, continuando poi dal numero 5 per la rinumerazione delle liste collegate al candidato sindaco "B", sorteggiato con il numero 2, e così via.



Prospetto esemplificativo

Candidati alla carica di sindaco (secondo il numero progressivo del sorteggio di tali candidati)	Liste collegate con ciascun candidato sindaco	Numero iniziale di sorteggio attribuito a ciascuna lista	Numero definitivo di sorteggio dopo la rinumerazione
Candidato sindaco "A"	Lista "AAAA"	3	1
	Lista "BBBB"	5	2
	Lista "CCCC"	6	3
	Lista "DDDD"	9	4
Candidato sindaco "B"	Lista "AAAA"	2	5
	Lista "BBBB"	4	6
	Lista "CCCC"	7	7
	Lista "DDDD"	8	8
	Lista "EEEE"	10	9
Candidato sindaco "C"	Lista "AAAA"	1	10
	Lista "BBBB"	11	11

4.3.5. L'ORDINE DELLE LISTE PRESENTATE IN CIASCUN COMUNE PER LA STAMPA SUL MANIFESTO E SULLE SCHEDE DI VOTO

Il numero definitivo di sorteggio determina la riproduzione sul manifesto e sulle schede di voto dei nominativi dei candidati a sindaco e, accanto ad essi, l'ordine dei contrassegni delle liste collegate.



La **Commissione elettorale circondariale** comunica, per ciascun comune, al sindaco e al Prefetto le decisioni adottate al fine, rispettivamente, della stampa del manifesto recante le liste dei candidati ammesse (con il rispettivo **numero definitivo di sorteggio**) e dell'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e della stampa delle schede di voto.



4.3.6. Il manifesto recante i candidati a sindaco e le liste dei candidati a consigliere comunale

Entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni (il 2 giugno 2018), in ciascuno dei comuni interessati alle elezioni comunali dovranno essere pubblicati nell'albo pretorio *online* e affissi in altri luoghi pubblici i manifesti recanti le liste e le candidature definitivamente ammesse alle elezioni comunali (articoli 31, primo comma, e 34, primo comma, T.U. n. 570/60).

4.3.6.1. I comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

COMUNE DI

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

LISTE DEI CANDIDATI PER L'ELEZIONE DIRETTA ALLA CARICA DI SINDACO
E DI N. CONSIGLIERI COMUNALI
CHE AVRÀ LUOGO DOMENICA 10 GIUGNO 2018

(articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e articolo 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570)

LISTA N. 1	LISTA N. 2	LISTA N. 3
..... Candidato alla carica di sindaco Candidato alla carica di sindaco Candidato alla carica di sindaco
		
.....

....., addì 20

Il sindaco

.....

4.3.6.1. IL MANIFESTO RECANTE I CANDIDATI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 15.000 ABITANTI



4.3.6.2. I comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

COMUNE DI

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

**LISTE DEI CANDIDATI PER L'ELEZIONE DIRETTA ALLA CARICA DI SINDACO
E DI N. CONSIGLIERI COMUNALI
CHE AVRÀ LUOGO DOMENICA 10 GIUGNO 2018**

(articolo 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e articolo 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570)

4.3.6.2. IL MANIFESTO RECANTE I CANDIDATI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

Candidato alla carica di sindaco 1)	Candidato alla carica di sindaco 2)		Candidato alla carica di sindaco 3)		
Lista collegata	Liste collegate		Liste collegate		
Lista n. 1 (*)	Lista n. 2 (*)	Lista n. 3 (*)	Lista n. 4 (*)	Lista n. 5 (*)	Lista n. 6 (*)
 Contrassegno della lista	 Contrassegno della lista	 Contrassegno della lista	 Contrassegno della lista	 Contrassegno della lista	 Contrassegno della lista
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., addì 20

Il sindaco
.....

(*) Numero d'ordine di sorteggio definitivo a seguito della rinumerazione delle liste dei candidati e alla sequenza in cui le liste medesime, collegate con il rispettivo candidato sindaco, devono essere riportate nel manifesto (paragrafo 4.3.4. "L'ordine delle liste presentate in ciascun comune ai fini della stampa sul manifesto e sulle schede di votazione dei candidati a sindaco e a consigliere")



4.3.7. I rappresentanti di lista

La **Commissione elettorale circondariale**, entro il giovedì precedente la elezione (il 7 giugno 2018), trasmette al Sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, l'**elenco dei delegati** autorizzati a **designare** i due **rappresentanti di lista** presso ogni **seggio** e presso l'**Ufficio centrale** (articolo 35, primo comma, T.U. n. 570/1960).

La **designazione** dei **rappresentanti di lista** potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione (l'8 giugno 2018) al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio (9 giugno 2018) o la mattina stessa della elezione (10 giugno 2018), purché prima dell'inizio della votazione (articolo 35, secondo comma, T.U. n. 570/1960).

Tale designazione non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell'interesse della lista rappresentata; i rappresentanti vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste e dei collegati candidati a sindaco durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Nell'**Ufficio centrale**, i **rappresentanti di lista** prendono posto nella parte della sala a loro riservata in maniera da poter assistere a tutte le operazioni dell'ufficio medesimo.

Possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni sullo svolgimento delle operazioni.

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali sia nel seggio sia nell'Ufficio centrale, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con una multa (articolo 96, ultimo comma, T.U. n. 570/1960).



I **delegati** delle liste dei partiti e movimenti politici che partecipano al **ballottaggio** hanno la facoltà di designare **nuovi rappresentanti di lista** presso gli uffici elettorali di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione nonché rappresentanti di lista nelle sezioni in cui tale designazione non sia stata effettuata in occasione del primo turno, secondo le modalità previste dall'articolo 35 del T.U. n. 570/1960



5. LE MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO

5.1. La scheda di voto

5.1.1. I comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

1° TURNO DI VOTAZIONE il 10 giugno 2018

Sono due i modelli di scheda di votazione per il primo turno di votazione, suddivisi in base al numero di abitanti residenti nei comuni al voto (D.M. 24 gennaio 2014). Il colore delle schede di voto è l'azzurro (pantone *Process Blue U*).


➤ Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali in cui sono stampati, secondo l'ordine di sorteggio, da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, dei rettangoli contenenti ciascuno i nominativi dei candidati a sindaco, il contrassegno della lista ad esso collegata ed una riga tratteggiata per il voto di preferenza per un candidato al consiglio comunale.

5.1.1.1. LA SCHEDA DI VOTO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 15.000 ABITANTI

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
<p>mm 30 1 NOME E COGNOME <small>(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</small></p>	<p>mm 30 4 NOME E COGNOME <small>(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</small></p>		
<p>mm 30 2 NOME E COGNOME <small>(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</small></p>	<p>mm 30 5 NOME E COGNOME <small>(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</small></p>		
<p>mm 30 3 NOME E COGNOME <small>(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</small></p>			

FAC-SIMILE
FORMATO FINITO CM. 11 x 22




➤ *Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti*

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali in cui sono stampati, secondo l'ordine di sorteggio, da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, dei rettangoli contenenti ciascuno i nominativi dei candidati a sindaco, il contrassegno della lista ad esso collegata e due righe tratteggiate per i voti di preferenza per i candidati al consiglio comunale.

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
<p>mm 30 1 NOME E COGNOME <small>(RINVIATO ALLA CARICA DI SINDACO)</small></p> <p>.....</p>	<p>mm 30 4 NOME E COGNOME <small>(RINVIATO ALLA CARICA DI SINDACO)</small></p> <p>.....</p>		
<p>mm 30 2 NOME E COGNOME <small>(RINVIATO ALLA CARICA DI SINDACO)</small></p> <p>.....</p>	<p>mm 30 5 NOME E COGNOME <small>(RINVIATO ALLA CARICA DI SINDACO)</small></p> <p>.....</p>		
<p>mm 30 3 NOME E COGNOME <small>(RINVIATO ALLA CARICA DI SINDACO)</small></p> <p>.....</p>			

FAC-SIMILE
FORMATO FINITO: CM 41 x 22

5.1.1.1. LA SCHEDA DI VOTO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 15.000 ABITANTI




EVENTUALE 2° TURNO DI VOTAZIONE il 24 giugno 2018 (BALLOTTAGGIO)

5.1.1.1. LA SCHEDA DI VOTO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 15.000 ABITANTI

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali in cui sono stampati sulla I e sulla II parte, secondo l'ordine di sorteggio, due rettangoli contenenti ciascuno i nominativi dei candidati a sindaco ammessi al ballottaggio e il contrassegno della lista ad esso collegata.

Il colore della schede di voto è l'azzurro (pantone *Process Blue U*).





The image shows a fac-simile of an Italian voting card. The card is titled "ELEZIONE DEL SINDACO DEL COMUNE DI" (Election of the Mayor of the Municipality of). Below the title, there are fields for the "Sezione di Elezione del Comune" (Election Section of the Municipality) and the "Comune del Comune di" (Municipality of the Municipality of). The card is labeled "SCHEDA PER LA VOTAZIONE" (Voting Card). It includes a section for the "FIRMA DELLO SCRUTATORE" (Signature of the Scrutineer) and a circular stamp area labeled "BOLLO DELLA SEZIONE" (Section Stamp). The card is marked "FAC-SIMILE" and "FORMATO FINITO, CM 41x22".

5.1.1.1. LA SCHEDA DI VOTO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 15.000 ABITANTI



5.1.2. I comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1° TURNO DI VOTAZIONE il 10 giugno 2018

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali in cui sono stampati, secondo l'ordine di sorteggio, iniziando da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, dei rettangoli contenenti ciascuno i nominativi dei candidati a sindaco, posti sopra i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste ad essi collegate. Tali contrassegni, uno per ciascuna lista, sono disposti, in base al rispettivo ordine di sorteggio, in righe orizzontali di due contrassegni, da sinistra a destra e dall'alto verso il basso. Sulla destra di ogni contrassegno sono poste due righe tratteggiate per i voti di preferenza per i candidati al consiglio comunale.

Il colore della scheda di voto è l'azzurro (pantone *Process Blue U*).

5.1.2. LA SCHEDA DI VOTO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	2	18	
3	4	NOME E COGNOME	
5	6	19	20
7	8	21	22
9		23	24
NOME E COGNOME		25	
10	11	NOME E COGNOME	
12	13	26	27
14	15	28	29
16	17	30	

FAC-SIMILE
FORMAZIONE PARTITO TERRESTRIALE - 028 41 7432
IN USO IN TUTTI I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

100/100

ELEZIONE DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI

Comune di

Lista dei gruppi politici di cittadini

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

FAC-SIMILE
FORMAZIONE PARTITO TERRESTRIALE - 028 41 7432
IN USO IN TUTTI I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI



EVENTUALE 2° TURNO DI VOTAZIONE il 24 giugno 2018 (BALLOTTAGGIO)

La scheda è divisa in quattro parti verticali in cui sono stampati, secondo l'ordine di sorteggio, da sinistra a destra, due spazi con i nominativi dei candidati a sindaco ammessi al ballottaggio ed in basso, in base al rispettivo ordine di sorteggio, da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, in righe orizzontali di quattro, i contrassegni delle liste ad essi collegate.

Il colore della scheda di voto è l'azzurro (pantone *Process Blue U*).

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
NOME E COGNOME <small>(SCRIVERE SUL VERSO DELLA SCHEDA)</small>		NOME E COGNOME <small>(SCRIVERE SUL VERSO DELLA SCHEDA)</small>	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13			
		14	15
		16	17
		18	19
		20	

FAC-SIMILE
FORMATO INDICATIVO: CM 41x22

**ELEZIONE DEL SINDACO
DEL COMUNE DI**
(Indicazione del Comune)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

**BOLLO DELLA
SEZIONE**

FAC-SIMILE
FORMATO FINITO: CM 41x22

5.1.2. LA SCHEDA DI VOTO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI



5.2. L'espressione del voto

5.2.1. I comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

L'elettore può scegliere di votare il candidato sindaco prescelto tracciando un segno sul contrassegno di lista corrispondente (**figura 1**) e può esprimere:

- **nei comuni inferiori a 5.000 abitanti, una sola preferenza** per un candidato consigliere comunale, scrivendone il cognome nell'**apposita riga** tratteggiata posta al di sotto del contrassegno di lista (**figura 2**) [articolo 71, comma 5, secondo periodo, T.U. n. 267/2000];
- **nei comuni da 5.000 a 15.000 abitanti, fino a due preferenze** per i candidati a consigliere comunale, scrivendone il cognome nelle **apposite righe** tratteggiate poste al di sotto del contrassegno di lista. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati aventi diverso genere, pena l'annullamento della seconda preferenza (**figura 3**) [articolo 71, comma 5, terzo e quarto periodo, T.U. n. 267/2000].



GAZZETTA
UFFICIALE
d.P.R. 28 aprile
1993, n. 132

comma 1

L'elettore può tracciare un segno di voto sia sul contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. In questo caso, esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista ad esso collegata.

comma 2

Può tracciare un segno di voto solo sul nominativo del candidato alla carica di sindaco, senza segnare il contrassegno di lista. Anche in questo caso, esprime il voto non solo per il candidato alla carica di sindaco, ma anche per la lista ad esso collegata.



Nel caso in una lista siano **presenti candidati** alla carica di **consigliere** aventi lo **stesso cognome**, l'elettore dovrà aggiungere anche il nome del candidato prescelto



Qualora il **candidato** abbia **due cognomi**, l'elettore, nel dare la **preferenza**, può scriverne **uno solo**. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati (articolo 57, primo comma, T.U. n. 570/1960)



L'elettore dovrà **ripiegare** la scheda in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni stabilite ed **inserirla** nell'urna



1° TURNO DI VOTAZIONE il 10 giugno 2018



Figura 1

L'elettore traccia un segno sul simbolo della lista preferita.
Il voto è attribuito alla lista votata ed al candidato sindaco collegato.
Il voto per il sindaco e quello per il consiglio sono strettamente collegati: a ciascuna lista si intendono attribuiti tanti voti quanti sono quelli conseguiti dal candidato sindaco collegato.




Figura 2

L'elettore traccia un segno sul simbolo della lista preferita che appoggia il candidato sindaco e scrive in basso (sulla riga) il cognome di un candidato (uomo o donna) alla carica di consigliere appartenente alla lista votata.
Il voto è attribuito al candidato sindaco, alla lista ad esso collegata ed al candidato consigliere votato.



L'elettore può manifestare il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale scrivendone il cognome nella riga o nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. In tal caso, esprime un voto valido **anche** per la lista cui appartengono i candidati votati e per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato (articolo 5, comma 1, d.P.R. n. 132/1993)




Figura 3

L'elettore traccia un segno sul simbolo della lista preferita e scrive in basso (sulle righe) fino a due cognomi di candidati alla carica di consigliere appartenenti alla lista votata.

Nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati aventi diverso genere, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Il voto è attribuito al candidato sindaco, alla lista ad esso collegata ed ai candidati a consigliere votati.



5.2.2. I comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

La scheda elettorale reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto ai quali sono riportati i contrassegni delle liste con cui il candidato è collegato.

Al **primo turno di votazione** (il 10 giugno 2018), l'elettore può scegliere di votare nei seguenti modi diversi:

- tracciando solo un segno sul contrassegno di lista preferito; **il voto si intende attribuito alla lista e al candidato sindaco collegato (figura 4)** [articolo 72, comma 3, T.U. n. 267/2000];
- tracciando solo un segno sul rettangolo che contiene il nome e cognome del candidato sindaco preferito, non scegliendo alcuna lista collegata; **il voto è attribuito solo al candidato sindaco prescelto (figura 5)** [articolo 6, comma 3, d.P.R. n. 132/1993];
- tracciando un segno sul rettangolo che contiene il nome e cognome del candidato sindaco preferito e un segno sul contrassegno di una lista ad esso collegata; **il voto si intende attribuito al candidato alla carica di sindaco e alla lista collegata (figura 6)** [articolo 6, comma 1, d.P.R. n. 132/1993];
- tracciando un segno sul rettangolo che contiene il nome e cognome del candidato sindaco preferito e un segno sul contrassegno di una delle liste ad esso **NON** collegata (cd. "voto disgiunto"); **il voto è attribuito al candidato sindaco prescelto ed alla lista votata (figura 7)** [articolo 72, comma 3, T.U. n. 267/2000].

L'elettore può, contestualmente, esprimere fino a **due voti di preferenza** per i candidati consiglieri compresi nella lista prescelta, scrivendone i cognomi nelle apposite righe poste a fianco del contrassegno di lista. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare **candidati di sesso diverso**, pena l'annullamento della seconda preferenza (**figura 8**).



Le **preferenze** devono essere **manifestate**, esclusivamente, per **candidati** compresi **nella lista** votata (articolo 73, comma 3, secondo periodo, T.U. n. 267/2000)



Nel caso in una lista siano **presenti candidati** alla carica di **consigliere** aventi lo **stesso cognome**, l'elettore dovrà aggiungere anche il nome del candidato prescelto



Qualora il **candidato** abbia **due cognomi**, l'elettore, nel dare la **preferenza**, può scriverne **uno solo**. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati (articolo 57, primo comma, T.U. n. 570/1960)



L'elettore dovrà **ripiegare** la scheda in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni stabilite ed **inserirla** nell'urna



1° TURNO DI VOTAZIONE il 10 giugno 2018

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	2	18	
3	4	NOME E COGNOME	
5	6	19	20
7	8	21	22
9		23	24
NOME E COGNOME		25	
10	11	NOME E COGNOME	
12	13	26	27
14	15	28	29
16	17	30	

Figura 4

L'elettore traccia un segno solo sul simbolo di una lista.
Il voto è attribuito alla lista votata ed al candidato sindaco collegato.

5.2.2. L'ESPRESSIONE DI VOTO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	2	18	
3	4	NOME E COGNOME	
5	6	19	20
7	8	21	22
9		23	24
NOME E COGNOME		25	
10	11	NOME E COGNOME	
12	13	26	27
14	15	28	29
16	17	30	

Figura 5

L'elettore traccia un segno solo nel rettangolo contenente il nome e cognome del candidato sindaco preferito.
Il voto è attribuito solo al candidato sindaco e non alla lista o alle liste collegate.



NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	2	18	
3	4	NOME E COGNOME	
5	6	19	20
7	8	21	22
9		23	24
NOME E COGNOME		25	
10	11	NOME E COGNOME	
12	13	26	27
14	15	28	29
16	17	30	

Figura 6

L'elettore traccia un segno nel rettangolo contenente il nome e cognome del candidato sindaco preferito e su un simbolo di una delle liste collegate. Il voto è attribuito al candidato sindaco e alla lista votati.

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	2	18	
3	4	NOME E COGNOME	
5	6	19	20
7	8	21	22
9		23	24
NOME E COGNOME		25	
10	11	NOME E COGNOME	
12	13	26	27
14	15	28	29
16	17	30	

Figura 7 - voto disgiunto

L'elettore traccia un segno nel rettangolo contenente il nome e cognome del candidato sindaco preferito e sul simbolo di una delle liste collegate ad un altro candidato sindaco. Il voto è attribuito al candidato sindaco ed alla lista votati.



Figura 8

L'elettore traccia un segno sul simbolo di una delle liste e scrive a fianco (sulle righe) fino a due cognomi dei candidati alla carica di consigliere preferiti appartenenti alla lista votata.

Nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati a consigliere aventi diverso genere, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Il voto è attribuito alla lista ed ai candidati votati, nonché al candidato sindaco collegato.

EVENTUALE 2° TURNO DI VOTAZIONE il 24 giugno 2018 (BALLOTTAGGIO)

L'elettore può esprimere il suo voto tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato sindaco prescelto sotto il quale sono riprodotti i contrassegni delle liste collegate (**figura 9**).

Figura 9

L'elettore traccia un segno sul nome e cognome del candidato sindaco preferito.

Il voto è attribuito al candidato sindaco.

5.2.2. L'ESPRESSIONE DI VOTO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI



5.2.3. La validità del voto espresso

Le **schede votate** sono da ritenersi **nulle** nei seguenti casi:

- la scheda presenta scritture o segni tali da far ritenere in modo chiaro che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- la scheda non è conforme al modello previsto dalla legge (Decreto del Ministro dell'Interno 24 gennaio 2014 e tabelle allegate) oppure su di essa non è apposta la firma dello scrutatore e/o il bollo della sezione;
- l'elettore ha manifestato il voto in modo non univoco e non c'è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare né il candidato alla carica di sindaco né la lista di candidati consiglieri prescelti.

Costituiscono, ad esempio, **casi di nullità**:

- porre il segno di voto sui nomi di più di un candidato a sindaco;
- porre il segno di voto sui contrassegni di più di una lista di candidati consiglieri, senza esprimere alcun voto di preferenza o esprimendo preferenze per candidati di più liste;
- avere espresso il voto di preferenza scrivendo un numero, ad esempio il numero d'ordine di un candidato nella lista, anziché il cognome, o il nome e cognome, del candidato stesso;
- non avere scritto il cognome, o il nome e cognome, del candidato preferito in modo chiaro, sì da distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista;
- avere scritto il cognome, o il nome e cognome, di un candidato compreso in una lista diversa da quella votata (in tal caso è nulla la preferenza);
- avere espresso i voti di preferenza in eccedenza rispetto al numero stabilito dalla legge per il comune (una preferenza nei comuni fino a 5.000 abitanti, due negli altri comuni: sono nulle le preferenze espresse in eccedenza).



La **nullità del voto** espresso per un **candidato** alla carica di **sindaco** determina la **nullità** sia del voto di lista sia del voto di preferenza espressi nella scheda.

La **nullità dei voti di preferenza** non comporta necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella scheda, le quali, se non sono nulle per altre cause, rimangono valide per il voto di lista.



articolo 57, T.U.
n. 570/1960

Sono, comunque, **efficaci** le **preferenze** espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

Sono **inefficaci** le **preferenze** per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto verrà attribuito alla lista, cui appartengono i candidati indicati.



6. LE OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO

6.1. Il voto e lo scrutinio

Sabato 9 giugno 2018 **16:00** **INSEDIAMENTO SEGGI** (paragrafo 3.7.5.)

10 giugno 2018 **1° turno di votazione**
Si vota solo nella giornata di **DOMENICA**



Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto al seggio e l'**accertamento definitivo dei votanti**, inizierà lo spoglio delle schede di voto da parte di tutti gli Uffici elettorali di sezione

24 giugno 2018 **2° turno di votazione**
Si svolgerà il **ballottaggio** nei comuni che non avranno eletto il sindaco al 1° turno

Le elezioni nei **38 comuni** della regione **Sardegna** saranno gestite dal Ministero dell'Interno e i dati consultabili sul sito web "**Eligendo**" <http://dait.interno.gov.it/elezioni>




Il 10 giugno 2018 si **vota** anche nei **137 comuni** della regione **Sicilia** la cui elezione sarà gestita autonomamente e i dati saranno consultabili collegandosi al sito web della regione: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE






6.1.1. Il voto degli elettori residenti all'estero

Entro il 20° giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (entro il 16 maggio 2018), i comuni dovranno provvedere a trasmettere ai propri elettori residenti all'estero iscritti all'Anagrafe Italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), con il mezzo postale più rapido, le **cartoline-avviso** recanti l'indicazione della data di svolgimento delle elezioni amministrative, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare la tessera elettorale personale (ove non abbia già provveduto) presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale (articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40).

È l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. (IPZS) che provvede alla consegna delle cartoline-avviso alle Prefetture-U.T.G., che, a loro volta, ne curano l'immediata distribuzione ai comuni ove si svolgeranno le consultazioni, in ragione del numero dei rispettivi elettori residenti all'estero.

Gli elettori dovranno recarsi al voto nella sezione del comune in cui sono iscritti.



GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA

**articolo 11,
testo unico
di cui al
d.P.R. n.
223/1967**

Gli elettori residenti all'estero possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere iscritti nelle liste elettorali del comune di nascita. La domanda, diretta al sindaco del comune di nascita, deve essere inoltrata per il tramite della competente Autorità consolare e deve contenere l'indicazione del comune nella cui Anagrafe degli Italiani residenti all'estero l'elettore è iscritto. Il sindaco, per il tramite della Autorità consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata. L'accoglimento delle domande produce la conseguente iscrizione nell'A.I.R.E. del comune. Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali.



I cittadini italiani che vengono cancellati dall'Anagrafe della popolazione residente del comune per emigrazione definitiva all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del comune da cui sono emigrati, sempreché conservino i requisiti per essere elettori. Essi possono chiedere, in ogni momento, il trasferimento della loro iscrizione dal comune di emigrazione al comune nella cui lista elettorale è iscritto il coniuge (articolo 1 della legge n. 40/1979).

Fac-simile cartolina-avviso

CARTOLINA - AVVISO
ELEZIONI COMUNALI DI DOMENICA 10 GIUGNO 2018
EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DOMENICA 24 GIUGNO 2018

Nel giorno di **DOMENICA 10 GIUGNO 2018** avrà luogo in questo Comune (N.B.)

l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;

l'elezione dei consigli circoscrizionali.

Inoltre, nel giorno di **DOMENICA 24 GIUGNO 2018** si svolgerà l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco.

LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ, IN ENTRAMBI I TURNI, DALLE ORE 7 ALLE ORE 23.

La S.V. potrà partecipare alle votazioni esibendo la tessera elettorale personale al presidente di seggio; qualora la S.V. non sia già in possesso della tessera elettorale personale, dovrà recarsi in Comune a ritirarla.

Questa cartolina-avviso dà diritto a tutte le agevolazioni di viaggio concesse agli elettori per partecipare alle votazioni. Al ritorno, il biglietto di viaggio dovrà essere esibito insieme alla tessera elettorale personale munita del timbro della sezione nella quale la S.V. avrà votato.

Per ritirare la tessera elettorale personale e per ottenere le agevolazioni di viaggio, con la presente cartolina-avviso dovrà essere esibito il passaporto o un altro documento di riconoscimento.



IL SINDACO

.....

REPUBBLICA ITALIANA

.....

COMUNE DI

Provincia di

Al Sig.

.....

.....

.....

(.....)

N. B. - Barre: lo spazio le serve nelle elezioni comunali strategico se lo con...

Vale per il viaggio sui percorsi P.S. di un biglietto A.R. ridotto.

Valid for a reduced-rate round-trip Italian Railway ticket.

Valable pour un billet d'aller-retour des Chemins de fer italiens réduits.

Gültig für eine auf P.S. Strecken erlassigte Fahrkarte.




Bollo del Comune

6.1.1. IL VOTO DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO



6.1.2. L'elettore al seggio



6.1.2. L'ELETTORE AL SEGGIO



Identificazione degli elettori ai seggi, sprovvisti di documento di riconoscimento, mediante l'esibizione della ricevuta della richiesta della carta d'identità elettronica

Al fine di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte di coloro che, nei giorni antecedenti la consultazione elettorale, hanno presentato richiesta della carta d'identità elettronica (CIE), è da ritenere che la ricevuta della CIE – in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce – risponda ai requisiti del documento di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 445/2000



In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale (articolo 29, comma 1, legge n. 104/1992)



L'elettore non può entrare nella sala della votazione con armi o con altri oggetti che possono offendere (bastoni, coltellini, ecc.)

6.1.3. Il voto dei componenti del seggio elettorale, degli addetti alla sicurezza del seggio medesimo e dei naviganti (aviatori e marittimi)

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica, il presidente, gli scrutatori e il segretario votano nella sezione elettorale (seggio) presso la quale esercitano il proprio ufficio, anche se iscritti in altra sezione del comune.

I rappresentanti di lista votano nella sezione presso la quale esercitano il proprio compito purché siano iscritti nelle liste degli elettori del comune.

I naviganti votano nella sezione elettorale del comune di cui sono elettori.



Tutti i soggetti dovranno esibire la propria tessera elettorale per verificare se non hanno già votato in un'altra sezione elettorale (seggio)



6.1.4. Il voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione (tra il 1° e il 21 maggio 2018), quanto segue:

- un'espressa dichiarazione in carta libera attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa, possibilmente, con un recapito telefonico;
- un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione (il 26 aprile 2018), che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.

In particolare, il certificato medico deve riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46 ("... con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali").



Sono **ammessi al voto domiciliare** gli **elettori affetti da gravissime infermità**, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli **elettori affetti da gravi infermità** che si trovino in condizioni di **dipendenza continuativa** e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano (articolo 1, comma 1, decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006)

I comuni, nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare, **dovranno organizzare il servizio di accompagnamento** dei **componenti dei seggi** presso l'abitazione di tali elettori, utilizzando possibilmente gli stessi automezzi adibiti al trasporto presso i seggi degli elettori disabili.



La domanda di ammissione al voto domiciliare vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale **ballottaggio** (2° turno)



6.1.5. Il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura, dei ricoverati in case di riposo e i tossicodipendenti degenti presso comunità

➤ *Gli elettori degenti in ospedali e case di cura*

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali dello stesso comune, previa esibizione della tessera elettorale.

Tale ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

La predetta dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione (il 7 giugno 2018).

➤ *Gli elettori ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità*

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, nell'ambito del comune interessato, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sia i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private.

La raccolta del voto dovrà avvenire in ogni caso a cura dell'Ufficio distaccato di sezione o "**seggio volante**" (paragrafo 3.7.4. "*Il seggio volante (o Ufficio distaccato di sezione)*"), secondo le modalità previste dalla normativa vigente, concordando, possibilmente, con le strutture medico-sanitarie di ricovero e assistenza, l'orario di raccolta del voto.



6.1.6. Il voto dei detenuti (articoli 8 e 9 della legge n. 136/1976)

I detenuti in possesso del diritto di elettorato attivo sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un **seggio speciale** (paragrafo 3.7.3. "Il seggio speciale").

Il detenuto deve, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (il 7 giugno 2018), per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, far pervenire al sindaco del comune una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, rilascia immediatamente all'interessato, anche per telegramma o con altro mezzo equivalente, l'attestazione sul riconoscimento del diritto di esercitare il voto e l'avvenuta inclusione in appositi elenchi che dovranno essere consegnati ai rispettivi presidenti di seggio della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione.

Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di 500 (articolo 9, comma 11, legge n. 136/1976), la **Commissione elettorale circondariale**, su proposta del sindaco del comune, **entro il secondo giorno antecedente quello della votazione** (l'8 giugno 2018) ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.



Gli **agenti di custodia** del luogo di reclusione o custodia preventiva possono esprimere il voto presso qualsiasi sezione del comune di cui sono elettori, ma non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti per il voto dei detenuti



6.1.7. Il voto assistito

Gli elettori affetti da grave infermità fisica, che non possono esercitare autonomamente il diritto di voto e hanno bisogno dell'assistenza di un altro elettore per esprimere il proprio voto al seggio, possono richiedere al comune di iscrizione elettorale l'**annotazione permanente del diritto al voto assistito**, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni (articolo 1, comma 2, legge 5 febbraio 2003, n. 17)

Tale annotazione evita all'elettore fisicamente impedito di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione elettorale, dell'apposito certificato medico.

Possono usufruire del voto assistito con accompagnatore in cabina (articolo 41 del T.U. n. 570/1960):

- ciechi;
- amputati delle mani;
- affetti da paralisi;
- elettori con gravi impedimenti fisici nell'espressione materiale del voto.

L'impedimento deve essere dimostrato con la **documentazione sanitaria** rilasciata gratuitamente dall'Azienda sanitaria locale (ASL) che certifica l'impossibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto.

Per gli **elettori non vedenti**, per essere ammessi al voto assistito, è sufficiente che esibiscano il libretto nominativo rilasciato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.).



Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le **unità sanitarie locali**, nei 3 giorni antecedenti quello di votazione, **garantiscono** in ogni comune la **disponibilità** di un adeguato numero di **medici autorizzati** per il rilascio dei certificati di accompagnamento nonché dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, per il voto nelle sezioni prive di barriere architettoniche da parte degli elettori diversamente abili



Per la domanda per la richiesta di voto assistito consultare l'Ufficio elettorale comunale

Gli elettori **esprimono** il voto con l'**assistenza** di un elettore della propria famiglia o, in mancanza di esso, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro **sia iscritto** nelle **liste elettorali** in un qualsiasi comune del territorio nazionale.

Modalità per l'accompagnatore

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.



Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione del presidente del seggio, nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito, scrivendo, di norma, la parola "Accompagnatore" (con data e sigla del presidente), senza apporre il bollo della sezione.

Il presidente, prima di consegnare le schede, deve richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto nella medesima elezione la funzione di accompagnatore.

Il presidente deve, inoltre, accertarsi, che l'elettore accompagnato abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca nome e cognome



6.2. Lo scrutinio del voto espresso

Terminate le operazioni di voto, alle ore 23 di domenica 10 giugno 2018 (chiusura seggi), dopo aver accertato il numero definitivo dei votanti, iniziano le operazioni di scrutinio (articolo 59 e seguenti del T.U. n. 570/1960) da parte di tutti gli Uffici elettorali di sezione, alle quali possono assistere:

- i rappresentanti di lista;
- gli elettori della sezione;
- gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
- tutte quelle persone, infine, che svolgono incarichi previsti dalla legge o dalle istruzioni ministeriali.

Prima di iniziare le operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio, il presidente (articoli 63, primo e secondo comma, e 68, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960):

- sorteggia il nome dello scrutatore che dovrà estrarre le schede dall'urna una alla volta e spiegarle;
- assegna a un secondo scrutatore il compito di registrare su uno dei due esemplari delle tabelle di scrutinio i voti ai candidati alla carica di sindaco, i voti di lista e i voti di preferenza man mano risultanti dallo spoglio delle schede;
- assegna al segretario del seggio il compito di registrare i voti sull'altro esemplare delle tabelle di scrutinio;
- assegna al terzo scrutatore il compito di deporre le schede man mano scrutinate nella apposita cassetta o scatola.



Le operazioni di scrutinio devono svolgersi senza alcuna interruzione e concludersi entro 12 ore da loro inizio

Se per cause di forza maggiore le operazioni di scrutinio non possono essere ultimate entro il termine prescritto, le medesime saranno completate dall'**Adunanza dei presidenti delle sezioni**, per le elezioni nei **comuni fino a 15.000 abitanti**, e dall'**Ufficio centrale**, per le elezioni nei comuni con popolazione **superiore a 15.000 abitanti**.




Nei comuni con **popolazione fino a 15.000 abitanti**, potrebbe verificarsi il caso in cui due candidati alla carica di sindaco abbiano riportato lo stesso maggior numero di voti validi.

In tale ipotesi il presidente dell'Adunanza provvede immediatamente a darne notizia al Prefetto della provincia e al comune ai fini dell'effettuazione del turno di **ballottaggio** da svolgersi la seconda domenica successiva al primo turno (il 24 giugno 2018).



6.3. La diffusione dei dati ufficiosi da parte del Ministero dell'Interno

DOMENICA 10 GIUGNO (1° TURNO) E 24 GIUGNO 2018 (BALLOTTAGGIO)



6.3. LA DIFFUSIONE DEI DATI UFFICIOSI DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO



Sarà possibile seguire in tempo reale l'andamento delle elezioni del sindaco e del consiglio comunale di ciascun comune delle regioni a statuto ordinario e della Sardegna anche sul dispositivo mobile (smartphone, tablet, acc.) tramite l'apposita app **Eligendo Mobile** sviluppata dal Ministero dell'Interno, scaricabile dagli stores Apple "iTunes" e Android "Google Play"



<https://itunes.apple.com/it/app/eligendo-mobile/id1335979826?mt=8>



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ministeroInterno.appElettorale&hl=en_US



6.3.1. I dati che affluiscono al Ministero dell'Interno

I dati ufficiali sul voto di ciascun comune affluiranno al Ministero dell'Interno attraverso la rete con le Prefetture-UTG interessate e/o direttamente tramite il Sistema Informativo Elettorale (S.I.EL.).

➤ *Votanti*

Per 1° turno di votazione (il 10 giugno 2018) e per il *ballottaggio* (il 24 giugno 2018) ogni comune dovrà comunicare i dati sull'affluenza alle urne, sia nel corso della votazione sia alla chiusura delle operazioni di voto:

- notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) delle ore 12.00;
- notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) delle ore 19.00;
- dati definitivi sui votanti alla chiusura delle operazioni di votazione delle ore 23.00, distinti in uomini, donne e totale.

Eventuali comunicazioni di rettifica dei dati potranno essere effettuate fino alla chiusura della comunicazione in corso.

➤ *Scrutini*

Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

Per ogni comune verranno effettuate comunicazioni concernenti:

- il numero delle sezioni scrutinate;
- la somma dei voti validi ottenuti da tutte le liste;
- i voti validi ottenuti da ciascuna lista;
- il totale dei voti validi attribuiti a tutti i candidati a sindaco;
- il numero dei voti validi attribuiti a ciascun candidato a sindaco;
- il numero dei votanti, distinti in uomini e donne;
- il numero delle schede bianche;
- il numero delle schede nulle;
- il numero totale delle schede che contengono i voti contestati e non attribuiti ai candidati.



Dovranno essere effettuate più comunicazioni parziali, sempre comprensive dei dati già trasmessi e sino alla trasmissione dei risultati definitivi di tutte le sezioni.

Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

Comunicazioni per l'elezione dei candidati alla carica di sindaco

Potranno essere trasmessi anche i risultati parziali.

La comunicazione con i risultati degli scrutini di tutte le sezioni del comune dovrà indicare gli stessi dati considerati per i comuni con oltre 15.000 abitanti.

Comunicazioni per l'elezione dei consigli comunali

Non si acquisiscono i risultati delle liste, in quanto i voti ad esse relativi sono desunti direttamente da quelli dei candidati alla carica di sindaco collegati.



6.4. L'attribuzione dei seggi

6.4.1. I comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

Alla **lista** collegata al candidato **sindaco** risultato **eletto**, vengono attribuiti i **due terzi** dei **seggi** del consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi, mentre i restanti seggi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre liste con il cd. "metodo d'Hondt", dividendo la **cifra elettorale** di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, ..., fino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare, e scegliendo, fra i quozienti ottenuti, disposti in una graduatoria in ordine decrescente, i più alti in numero pari a quello dei seggi da assegnare.

A parità di quoziente, il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore **cifra elettorale**. A parità di quest'ultima si procede per sorteggio.

Per individuare gli **eletti** alla carica di **consigliere**, i candidati, all'interno di ciascuna lista di appartenenza, sono disposti in una graduatoria decrescente secondo la rispettiva **cifra individuale**, costituita dalla **cifra di lista** aumentata del totale dei voti validi di preferenza ottenuti da ciascun candidato.

A parità di cifra, viene **proclamato** eletto il candidato **consigliere** secondo l'ordine di presentazione nella lista di appartenenza.

Il **primo seggio** di ciascuna delle liste di minoranza è **attribuito** al **candidato sindaco collegato non eletto**.

➤ *Prospetto esemplificativo di attribuzione seggi ad un comune con popolazione di 14.500 abitanti e con un consiglio comunale composto da 16 seggi di consigliere (sindaco eletto al primo turno di votazione)*

Si presentano:


- tre candidati alla carica di sindaco "A", "B" e "C";
- una lista "AAAA" collegata al candidato "A";
- una lista "BBBB" collegata al candidato "B";
- una lista "CCCC" collegata al candidato "C".

Risultati dello scrutinio

Nome candidato alla carica di sindaco	Lista collegata	Voti validi
Candidato "A"	Lista "AAAA"	5.700
Candidato "B"	Lista "BBBB"	3.300
Candidato "C"	Lista "CCCC"	2.000
Totale		11.000



Il candidato sindaco "A", con 5.700 voti validi, viene proclamato eletto avendo ottenuto il maggior numero di voti validi



Alla lista "AAAA", che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, vengono attribuiti 11 seggi (2/3 dei 16 seggi spettanti al consiglio comunale è uguale a 10,66, arrotondato a 11).
Rimangono **5 seggi da attribuire** alle altre liste.



**Ripartizione dei rimanenti 5 seggi da attribuire alle liste di minoranza
(metodo d'Hondt)**

L'applicazione del *metodo d'Hondt* prevede la formazione di una tabella in cui si dividono i voti ottenuti dalle varie liste per un numero crescente da uno fino al numero dei seggi da assegnare, procedendo all'individuazione dei quozienti più alti in numero pari ai seggi da assegnare (nell'esempio, i numeri divisori dovranno essere 5, pari al rimanente numero dei seggi da attribuire).

Nome candidato sindaco non eletto	Lista collegata	Voti validi
Candidato "B"	Lista "BBBB"	3.300
Candidato "C"	Lista "CCCC"	2.000

Numero divisori (5 seggi da attribuire)	Quozienti lista "BBBB"	Quozienti lista "CCCC"
1	3.300,00 (1)	2.000,00 (2)
2	1.650,00 (3)	1.000,00 (5)
3	1.100,00 (4)	666,66
4	825,00	500,00
5	660,00	400,00
Totale seggi	3	2



Alla lista "BBBB" vengono attribuiti 3 seggi
Alla lista "CCCC" vengono attribuiti 2 seggi

RISULTATO FINALE

Nome candidato sindaco	Lista collegata	Seggi	Totale seggi
Candidato "A" eletto sindaco	Lista "AAAA"	11	11
Candidato "B" eletto consigliere	Lista "BBBB"	2	3 (2 alla lista più il seggio di consigliere riservato al candidato sindaco non eletto)
Candidato "C" eletto consigliere	Lista "CCCC"	1	2 (1 alla lista più il seggio di consigliere riservato al candidato sindaco non eletto)
Totale seggi			16

6.4.1. I COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 15.000 ABITANTI



6.4.2. I comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

L'attribuzione dei seggi al consiglio comunale, a cura dell'Ufficio centrale, viene effettuata con l'assegnazione del **premio di maggioranza** alla lista o al gruppo di liste (*coalizione*) collegate al candidato sindaco proclamato eletto (paragrafo 1.5.3. "Il sistema elettorale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti").

A ciascuna lista o gruppo di liste, i seggi sono assegnati proporzionalmente con il *metodo d'Hondt*, dividendo la *cifra elettorale* di ciascuna lista o gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, ..., fino alla concorrenza del numero dei seggi da attribuire, scegliendo, fra i quozienti ottenuti, i più alti in numero uguale ai consiglieri da eleggere, disposti in una graduatoria in base ai risultati in ordine decrescente.

A ciascuna lista o gruppo di liste, saranno assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa/e appartenenti, compresi nella graduatoria.

A parità di quoziente, il seggio viene attribuito alla lista, o gruppo di liste, che ha ottenuto il maggior numero di voti validi (*maggiore cifra elettorale di lista*). A parità di quest'ultima si procede per sorteggio.

Successivamente, i seggi assegnati a ciascun gruppo di liste collegate si ripartiscono al suo interno tra le singole liste utilizzando il *metodo d'Hondt*, dividendo la cifra elettorale di ogni singola lista per 1, 2, 3, 4, ..., fino a concorrenza del numero dei seggi assegnati al gruppo di liste e individuando i quozienti più alti e quindi i seggi spettanti a ciascuna lista.

Nel caso di assegnazione del **premio di maggioranza**, i restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppo di liste collegate utilizzando sempre il *metodo d'Hondt*.

Vengono prima **proclamati consiglieri** i candidati a sindaco non eletti collegati a ciascuna **lista** o **gruppo di liste** che abbia ottenuto almeno **un seggio**.

Il **seggio** riservato al **candidato sindaco eletto consigliere** verrà **sottratto** dal numero complessivo dei **seggi** a disposizione della lista o del gruppo di liste.

Vengono successivamente **proclamati consiglieri** i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive *cifre individuali* costituite dalla *cifra di lista* (somma dei voti validi ottenuti dalla lista in tutte le sezioni elettorali del comune nel quale si è presentata) aumentata dei voti validi di preferenza ottenuti.

In caso di **parità**, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

➤ *Prospetto esemplificativo di attribuzione seggi ad un comune con popolazione di 30.500 abitanti e con un consiglio comunale composto da 24 seggi di consigliere (sindaco eletto al primo turno di votazione)*

Si presentano:

- quattro candidati alla carica di sindaco "A", "B", "C" e "D";
- due liste "AAAA" e "BBBB" (*gruppo di liste*) collegate al candidato "A";
- due liste "CCCC" e "DDDD" (*gruppo di liste*) collegate al candidato "B";
- una lista "EEEE" collegata al candidato "C";
- una lista "FFFF" collegata al candidato "D".



Risultati dello scrutinio

Nome candidato alla carica di sindaco	Lista collegata	Voti validi
Candidato "A"	Lista "AAAA" Lista "BBBB"	11.500
Candidato "B"	Lista "CCCC" Lista "DDDD"	6.300
Candidato "C"	Lista "EEEE"	3.050
Candidato "D"	Lista "FFFF"	1.400
Totale		22.250



Il candidato "A", con 11.500 voti validi, viene proclamato eletto sindaco avendo ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi (50% + 1)



Tutte le liste sono ammesse alla ripartizione dei seggi per avere superato la soglia di sbarramento pari a 667,50 voti validi (3% del totale di n. 22.250 voti validi)

Attribuzione seggi

Nome candidato alla carica di sindaco	Lista collegata	Cifra elettorale di lista
Candidato "A"	Lista "AAAA" Lista "BBBB"	6.850 4.250
Totale cifra elettorale del gruppo di liste		11.100

Nome candidato alla carica di sindaco	Lista collegata	Cifra elettorale di lista
Candidato "B"	Lista "CCCC" Lista "DDDD"	2.600 3.100
Totale cifra elettorale del gruppo di liste		5.700

Nome candidato alla carica di sindaco	Lista collegata	Cifra elettorale di lista
Candidato "C"	Lista "EEEE"	2.950
Candidato "D"	Lista "FFFF"	1.300

Totale dei voti validi delle liste		21.050
---	--	---------------



Cifra elettorale di lista = somma dei voti validi ottenuti dalla lista in tutte le sezioni elettorali del comune



Riparto proporzionale
(metodo d'Hondt)

L'applicazione del *metodo d'Hondt* prevede la formazione di una tabella in cui si dividono i voti ottenuti dalle varie liste o gruppi di liste per un numero crescente da uno fino al numero dei seggi da assegnare, procedendo all'individuazione dei quozienti più alti in numero pari ai seggi da assegnare (nell'esempio, i numeri divisori dovranno essere 24, pari al numero dei seggi da attribuire).

Numero divisori (24 seggi da attribuire)	Quozienti gruppo di liste "AAAA" + "BBBB" (11.100 voti validi)	Quozienti gruppo di liste "CCCC" + "DDDD" (5.700 voti validi)	Quozienti lista "EEEE" (2.950 voti validi)	Quozienti lista "FFFF" (1.300 voti validi)
1	11.100,00 (1)	5.700,00 (2)	2.950,00 (5)	1.300,00 (15)
2	5.550,00 (3)	2.850,00 (6)	1.475,00 (12)	650,00
3	3.700,00 (4)	1.900,00 (9)	983,33 (20)	433,33
4	2.775,00 (7)	1.425,00 (13)	737,50	325,00
5	2.220,00 (8)	1.140,00 (17)	590,00	260,00
6	1.850,00 (10)	950,00 (21)	491,66	216,66
7	1.585,71 (11)	814,28 (24)	421,42	185,71
8	1.387,50 (14)	712,50	368,75	162,50
9	1.233,33 (16)	633,33	327,77	144,44
10	1.110,00 (18)	570,00	295,00	130,00
11	1.009,09 (19)	518,18	268,18	118,18
12	925,00 (22)	475,00	245,83	108,33
13	853,84 (23)	438,46	226,92	100,00
14	792,85	407,14	210,71	92,85
15	740,00	380,00	196,66	86,66
16	693,75	356,25	184,37	81,25
17	652,94	335,29	173,52	76,47
18	616,66	316,66	163,88	72,22
19	584,21	300,00	155,26	68,42
20	555,00	285,00	147,50	65,00
21	528,57	271,42	140,47	61,90
22	504,54	259,09	134,09	59,09
23	482,60	247,82	128,26	56,52
24	462,50	237,50	122,91	54,16
Totale seggi	13	7	3	1



Le liste "AAAA" e "BBBB" (gruppo di liste) che appoggiano il candidato "A" eletto sindaco hanno ottenuto meno di 15 seggi (ossia meno del 60% di 24 arrotondato all'unità superiore). Pertanto bisogna verificare se **sussistono gli altri presupposti** per attribuire a questo gruppo di liste i 15 seggi del **PREMIO DI MAGGIORANZA**



ATTRIBUZIONE PREMIO DI MAGGIORANZA pari a 15 seggi
Nell'esempio, i **presupposti sussistono** poiché il gruppo di liste "AAAA" + "BBBB" ha ottenuto 11.100 voti validi, che è superiore al 40% dei voti validi espressi per i candidati sindaci. Inoltre, nessun'altra lista o gruppo di liste ha superato il 50% del totale dei voti validi espressi per i candidati sindaco.



Attribuzione dei 15 seggi alle liste collegate al candidato sindaco eletto
(metodo d'Hondt)

Numero divisori (15 seggi da attribuire)	Quozienti lista "AAAA"	Quozienti lista "BBBB"
1	6.850,00 (1)	4.250,00 (2)
2	3.425,00 (3)	2.125,00 (5)
3	2.283,33 (4)	1.416,66 (7)
4	1.712,50 (6)	1.062,50 (10)
5	1.370,00 (8)	850,00 (13)
6	1.141,66 (9)	708,33 (15)
7	978,57 (11)	607,14
8	856,25 (12)	531,25
9	761,11 (14)	472,22
10	685,00	425,00
11	622,72	386,36
12	570,83	354,16
13	526,92	326,92
14	489,28	303,57
15	456,66	283,33
Totale seggi	9	6



Al gruppo di liste "AAAA" e "BBBB" collegate al candidato "A" eletto sindaco vengono attribuiti 15 seggi, di cui 9 seggi alla lista "AAAA" e 6 seggi alla lista "BBBB"

Attribuzione dei rimanenti 9 seggi alle altre liste e gruppi di liste (metodo d'Hondt)

6.4.2. I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

Numero divisori (9 seggi da attribuire)	Quozienti gruppo di liste "CCCC" + "DDDD" (5.700 voti validi)	Quozienti lista "EEEE" (2.950 voti validi)	Quozienti lista "FFFF" (1.300 voti validi)
1	5.700,00 (1)	2.950,00 (2)	1.300,00 (7)
2	2.850,00 (3)	1.475,00 (5)	650,00
3	1.900,00 (4)	983,33 (9)	433,33
4	1.425,00 (6)	737,50	325,00
5	1.140,00 (8)	590,00	260,00
6	950,00	491,66	216,66
7	814,28	421,42	185,71
8	712,50	368,75	162,50
9	633,33	327,77	144,44
Totale seggi	5	3	1



Al gruppo di liste "CCCC" e "DDDD" spettano 5 seggi, di cui uno riservato al candidato sindaco "B" non eletto a tale carica

Alla lista "EEEE" spettano 3 seggi, di cui uno riservato al candidato sindaco "C" non eletto a tale carica

Alla lista "FFFF" spetta un seggio riservato al candidato sindaco "D" non eletto a tale carica



Ripartizione di 5 seggi al gruppo di liste "CCCC" e "DDDD"
(metodo d'Hondt)

Numero divisori (5 seggi da ripartire)	Quozienti lista "CCCC" (2.600 voti validi)	Quozienti lista "DDDD" (3.100 voti validi)
1	2.600,00 (2)	3.100,00 (1)
2	1.300,00 (4)	1.550,00 (3)
3	866,66	1.033,33 (5)
4	650,00	775,00
5	520,00	620,00
Totale seggi	2	3



Alla lista "CCCC" vengono attribuiti 2 seggi e alla lista "DDDD" 3 seggi, ma la lista "DDDD" perde un seggio (ultimo quoziente utile) riservato al candidato sindaco "B" non eletto a tale carica

RISULTATO FINALE

Nome candidato sindaco	Lista collegata	Seggi	Totale seggi
Candidato "A" eletto sindaco	Lista "AAAA"	9	15
	Lista "BBBB"	6	
Candidato "B" eletto consigliere	Lista "CCCC"	2	5 (4 alle liste più il seggio di consigliere riservato al candidato sindaco non eletto a tale carica)
	Lista "DDDD"	2	
Candidato "C" eletto consigliere	Lista "EEEE"	2	3 (2 alla lista più il seggio di consigliere riservato al candidato sindaco non eletto a tale carica)
Candidato "D" eletto consigliere	Lista "FFFF"	0	1 (seggio di consigliere riservato al candidato sindaco non eletto a tale carica)
		Totale seggi	24



6.5. La proclamazione degli eletti

➤ Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti con una sola sezione elettorale

Compiuto lo scrutinio, il **presidente** della sezione interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, mettendo a verbale i motivi di ineleggibilità, eventualmente denunciati nei confronti di alcuno dei candidati.

Il **presidente**, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale, e **proclama gli eletti** (articolo 66 del T.U. n. 570/1960).

➤ Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti con più di una sezione elettorale

Effettuato il riepilogo dei voti, il **presidente dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni** prende nota nel verbale delle eventuali cause di ineleggibilità denunciate nei confronti del candidato sindaco da proclamare eletto e, prima di procedere alla sua proclamazione, verifica che non sia sopravvenuta o non sia stata accertata nei suoi confronti, anche successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del d.lgs. n. 235/2012.

Qualora il suddetto accertamento abbia avuto esito positivo e sia stata individuata una condizione di incandidabilità, l'**Ufficio centrale** procede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, d.lgs. n. 235 del 2012, alla dichiarazione di **mancata proclamazione**.



L'**Adunanza proclama eletto** alla carica di **sindaco** il candidato che ha ottenuto, a norma dell'articolo 71, comma 6, del T.U. n. 267/2000, il maggior numero di voti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale a termini dell'articolo 41, comma 1, del medesimo testo unico

Le operazioni dell'**Adunanza** proseguono per determinare la *cifra elettorale di lista* e la *cifra individuale dei candidati* alla carica di consigliere comunale, procedendo con le operazioni descritte nel paragrafo 6.4.1. *"I comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti"*.



L'**Adunanza**, avendo determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista nonché la disposizione secondo la quale il **primo seggio** spettante a ciascuna **lista di minoranza** deve essere attribuito al **candidato** alla carica di **sindaco** collegato alla lista medesima (articolo 71, comma 9, TUOEL) nonché la graduatoria dei candidati delle singole liste, **proclama eletti consiglieri comunali**, previa verifica delle condizioni di incandidabilità, salve le definitive decisioni del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 41, comma 1, TUOEL, **i primi candidati** alla carica di consigliere compresi nelle graduatorie anzidette sino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista

La **proclamazione** deve avvenire anche se siano state denunciate cause di ineleggibilità, ma non può aver luogo nel caso in cui siano state rilevate condizioni di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del d.lgs. n. 235/2012.



Successivamente l'**Adunanza**, per ciascuna delle liste concorrenti, **forma l'elenco** dei **candidati** alla carica di **consigliere comunale non eletti**, riportandoli in appositi prospetti nei quali gli stessi vengono registrati in ordine di graduatoria decrescente.

Tali **elenchi** serviranno per procedere alla eventuale **sostituzione** dei **consiglieri comunali** dichiarati **ineleggibili** a norma dell'articolo 41, comma 1, TUOEL e alle surrogazioni ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo testo unico.



Nell'eventualità sia stata presentata o ammessa **una sola lista di candidati** alla carica di **consigliere comunale**, l'**Adunanza dei presidenti delle sezioni**, per poter procedere alle proclamazioni, deve accertare:

- che abbia partecipato alla votazione almeno il 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune;
- che l'unica lista presentata o ammessa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% del numero dei votanti.

Per la **proclamazione degli eletti**, il Consiglio di Stato, con decisione della quinta sezione 20 maggio 1994, n. 1118, ha stabilito che all'unica lista partecipante alla competizione elettorale debbano essere attribuiti tanti seggi quanti sono i consiglieri assegnati al comune (ovviamente ove tale lista abbia un numero di candidati sufficiente a coprire tutti i seggi).

➤ *Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*



L'**Ufficio centrale** procede al riepilogo dei voti riportati nel comune da ciascun candidato alla carica di sindaco in tutti gli uffici elettorali di sezione e **proclama eletto a sindaco** il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, salve le condizioni di incandidabilità e le definitive decisioni del consiglio comunale a termini dell'articolo 41, comma 1, del TUOEL (articolo 72, comma 4, TUOEL)

Dopodiché, l'**Ufficio centrale** determina la **cifra elettorale** ottenuta da ciascuna **lista** o da ciascun gruppo di liste collegate in tutti gli uffici elettorali di sezione del comune nonché la **cifra individuale** di ciascun **candidato** alla carica di **consigliere comunale** compreso nelle singole liste, sommando il totale di voti di preferenza con la cifra elettorale della lista alla quale il candidato appartiene.

A seguito delle predette operazioni, l'**Ufficio centrale** forma la **graduatoria** dei **candidati** alla carica di **consigliere** di ogni lista in base alla cifra individuale dei singoli candidati tenendo presente che, a parità di **cifra individuale**, la precedenza è determinata dall'ordine di iscrizione nella lista (articolo 73, comma 12, TUOEL).



Dopo aver determinato, procedendo con le operazioni già descritte al paragrafo 6.4.2. "I comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti", il numero dei seggi di consigliere comunale da attribuire a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate al sindaco proclamato eletto, l'**Ufficio centrale proclama eletti** alla carica di **consigliere**



comunale i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio nonché i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nelle graduatorie anzidette, fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista (articolo 73, commi 11 e 12, TUOEL)



GAZZETTA
UFFICIALE
della Repubblica Italiana
**articolo 61,
testo unico
di cui al
d.P.R. n.
570/1960**

Entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, il sindaco neo-eletto, all'esito del 1° turno di votazione o eventualmente del turno di ballottaggio, pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli interessati.

A tal fine, predisporrà il manifesto recante i risultati delle elezioni con i nominativi dei proclamati eletti alla carica di consigliere comunale, distinti per lista e gruppo di liste, e lo pubblicherà sull'albo pretorio *online* e lo affiggerà, in formato cartaceo, in più luoghi del territorio comunale.



7. I DATI SUGLI ENTI INTERESSATI AL VOTO

7.1. L'elenco dei comuni capoluogo di provincia al voto



Base dati

Revisioni semestrali delle liste elettorali (articolo 7, del testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967). Elettori comprensivi di quelli residenti all'estero.

Comune	Popolazione legale (15° censimento 09/10/2011)	Totale sezioni elettorali	Elettori		
			Uomini	Donne	Totale
Ancona (capoluogo Marche)	100.497	100	38.063	42.488	80.551
Avellino (Campania)	54.222	72	22.021	24.601	46.622
Barletta (Puglia)	94.239	100	39.212	40.172	79.384
Brescia (Lombardia)	189.902	203	68.070	76.994	145.064
Brindisi (Puglia)	88.812	80	34.872	39.076	73.948
Catania (* Sicilia)	293.902	336	124.665	140.500	265.165
Imperia (Liguria)	42.322	44	16.327	18.007	34.334
Massa (Toscana)	68.856	80	27.830	30.410	58.240
Messina (* Sicilia)	243.262	254	93.122	103.789	196.911
Pisa (Toscana)	85.858	86	34.392	37.686	72.078
Ragusa (* Sicilia)	69.794	71	29.765	32.421	62.186
Siena (Toscana)	52.839	50	20.036	23.329	43.365
Siracusa (* Sicilia)	118.385	123	49.650	53.563	103.213
Sondrio (Lombardia)	21.642	21	8.571	9.834	18.405
Teramo (Abruzzo)	54.294	80	22.482	24.506	46.988
Terni (Umbria)	109.193	129	42.193	46.985	89.178
Trapani (* Sicilia)	69.241	70	28.646	31.279	59.925
Treviso (Veneto)	81.014	77	32.286	36.439	68.725
Vicenza (Veneto)	111.500	112	40.962	46.263	87.225
Viterbo (Lazio)	63.209	66	25.446	27.843	53.289
TOTALE	2.012.983	2.154	798.611	886.185	1.684.796



(* Elezione gestita autonomamente dalla regione Sicilia)



7.2. L'elenco dei comuni al voto nelle regioni a statuto ordinario e speciale



La popolazione è riferita all'ultimo censimento generale del 9 ottobre 2011. Sono in **grassetto** i comuni capoluogo di provincia. Sono contraddistinti con l'**asterisco (*)** i comuni il cui consiglio viene rinnovato non per scadenza naturale (paragrafo 7.3. "I comuni il cui consiglio comunale si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale")

7.2.1. Le regioni a statuto ordinario

➤ Piemonte

ALESSANDRIA	Rinnovo	Popolazione
ALLUVIONI PIOVERA	*	1.791
CASSANO SPINOLA	*	1.965
FRANCAVILLA BISIO		518
FUBINE MONFERRATO		1.657
MALVICINO		84
MOLINO DEI TORTI		653
MONTALDO BORMIDA		708
TOTALE		7.376

ASTI	Rinnovo	Popolazione
CINAGLIO	*	455
MONASTERO BORMIDA		1.006
MONTIGLIO MONFERRATO		1.687
TONENGO		197
TOTALE		3.345

BIELLA	Rinnovo	Popolazione
MASSERANO		2.202
MEZZANA MORTIGLIENGO		561
TERNENGO		298
TOTALE		3.061

CUNEO	Rinnovo	Popolazione
ACCEGLIO		174
ALTO		121
BERGOLO		67
CASTELMAGNO	*	82
CASTELNUOVO DI CEVA		139
COSSANO BELBO		1.030
ELVA	*	94
FEISOGLIO		344
MURELLO		962
SAN MICHELE MONDOVÌ		2.034



CUNEO	Rinnovo	Popolazione
VERNANTE		1.217
VILLANOVA MONDOVÌ		5.769
TOTALE		12.033

NOVARA	Rinnovo	Popolazione
AMENO		874
BOCA	*	1.227
LANDIONA	*	590
MIASINO		887
TOTALE		3.578

TORINO	Rinnovo	Popolazione
BIBIANA		3.376
BORGOMASINO		835
CHIALAMBERTO		364
IVREA		23.592
LAURIANO		1.493
MATHI	*	3.985
NOVALESA	*	560
ORBASSANO		22.537
PEROSA CANAVESE		556
QUAGLIUZZO	*	331
RIVAROSSA	*	1.626
ROURE		888
SALERANO CANAVESE	*	522
SCALENGHE	*	3.303
SCARMAGNO		812
TOTALE		64.780

VERBANO-CUSIO-OSSOLA	Rinnovo	Popolazione
BOGNANCO	*	230
CALASCA-CASTIGLIONE		681
CESARA		598
GIGNESE		943
VILLADOSSOLA		6.777
TOTALE		9.229

VERCELLI	Rinnovo	Popolazione
ALTO SERMENZA	*	190
BALOCCO		239
CARESANA		1.028
CELLIO CON BREIA	*	1.027
COLLOBIANO		105



VERCELLI	Rinnovo	Popolazione
LENTA		878
LIGNANA		579
LIVORNO FERRARIS		4.450
PILA		137
SAN GERMANO VERCELLESE		1.768
SCOPELLO		402
SERRAVALLE SESIA	*	5.141
TRINO		7.437
TOTALE		23.381

➤ Lombardia

BERGAMO	Rinnovo	Popolazione
AVIATICO		517
CAPRIATE SAN GERVASIO		7.777
CASNIGO		3.334
CENATE SOPRA		2.505
MAPELLO		6.453
OLTRE IL COLLE	*	1.058
PALADINA		3.996
PIANICO		1.512
PIAZZOLO		84
SERINA		2.165
VILLA D'OGNA		1.971
TOTALE		31.372

BRESCIA	Rinnovo	Popolazione
AGNOSINE		1.833
BARGHE		1.188
BERLINGO		2.582
BERZO INFERIORE		2.456
BORNO		2.630
BRESCIA		189.902
CASTELCOVATI		6.593
MALONNO	*	3.320
MANERBIO		12.869
MILZANO		1.799
OFFLAGA		4.269
OSPITALETTO		13.579
PONTE DI LEGNO		1.754
QUINZANO D'OGGIO		6.390
SAN ZENO NAVIGLIO		4.601
SOIANO DEL LAGO	*	1.785



BRESCIA	Rinnovo	Popolazione
TOSCOLANO MADERNO		7.994
TRENZANO		5.480
TOTALE		271.024

COMO	Rinnovo	Popolazione
BULGAROGRASSO		3.883
CARLAZZO	*	2.972
CARUGO		6.243
CASSINA RIZZARDI		3.175
CENTRO VALLE INTELVI	*	3.227
CERNOBBIO		6.830
LAGLIO		917
LAMBRUGO		2.469
LURAGO D'ERBA		5.335
MONTEMEZZO		261
MOZZATE		8.208
RODERO	Non presentate liste di candidati	
SAN SIRO		1.758
SORICO		1.234
TOTALE		46.512

CREMONA	Rinnovo	Popolazione
CAPERGNANICA		2.095
CASTEL GABBIANO		455
TRESCORE CREMASCO		2.882
VAIANO CREMASCO	*	3.869
TOTALE		9.301

LECCO	Rinnovo	Popolazione
CALOLZIOCORTE		14.009
OLIVETO LARIO		1.192
ROBBIATE		6.101
VALVARRONE	*	615
TOTALE		21.917

LODI	Rinnovo	Popolazione
CASTELGERUNDO	*	1.520
CAVENAGO D'ADDA		2.259
MASSALENGO	*	4.192
SORDIO		3.149
TURANO LODIGIANO	*	1.538
TOTALE		12.658



MANTOVA	Rinnovo	Popolazione
BORGO MANTOVANO	*	5.619
BORGOFRANCO SUL PO		790
CASTEL GOFFREDO		12.065
CERESARA		2.712
RODIGO		5.360
SAN MARTINO DALL'ARGINE		1.811
TOTALE		28.357

MILANO	Rinnovo	Popolazione
ARESE		19.138
BAREGGIO		17.035
BASIGLIO		7.567
BELLINZAGO LOMBARDO		3.810
BRESSO		25.712
CALVIGNASCO		1.182
CERRO MAGGIORE	*	14.735
CINISELLO BALSAMO		71.128
CISLIANO		4.263
GORGONZOLA		19.402
OPERA		13.226
ZIBIDO SAN GIACOMO		6.552
TOTALE		203.750

MONZA DELLA BRIANZA	Rinnovo	Popolazione
BRUGHERIO		33.170
CARATE BRIANZA		17.684
COGLIATE		8.450
LAZZATE		7.603
MACHERIO		7.130
NOVA MILANESE		22.315
SEREGNO	*	43.001
SEVESO		22.733
TOTALE		162.086

PAVIA	Rinnovo	Popolazione
ALAGNA		882
BORGARELLO		2.659
BOSNASCO		633
CASTELLO D'AGOGNA		1.091
MEZZANINO		1.494
NICORVO		364
SAN DAMIANO AL COLLE		719
SOMMO		1.146



PAVIA	Rinnovo	Popolazione
VISTARINO	*	1.546
TOTALE		10.534

SONDRIO	Rinnovo	Popolazione
ALBOSAGGIA	*	3.146
BEMA	*	130
CHIESA IN VALMALENCO		2.591
COSIO VALTELLINO		5.400
GEROLA ALTA		189
SONDRIO		21.642
TEGLIO		4.654
TOTALE		37.752

VARESE	Rinnovo	Popolazione
AGRA		379
AZZATE		4.554
JERAGO CON ORAGO		5.084
LONATE POZZOLO	*	11.748
VENEGONO SUPERIORE		7.180
TOTALE		28.945

➤ Veneto

BELLUNO	Rinnovo	Popolazione
CANALE D'AGORDO		1.172
CENCENIGHE AGORDINO	*	1.402
PIEVE DI CADORE	*	3.956
SOSPIROLO		3.213
TOTALE		9.743

PADOVA	Rinnovo	Popolazione
BORGO VENETO	*	6.981
CASALSERUGO		5.452
CODEVIGO		6.453
GALZIGNANO TERME		4.416
MASERÀ DI PADOVA		9.045
MEGLIADINO SAN VITALE	*	1.977
MESTRINO		10.961
PIOVE DI SACCO		19.067
SOLESINO		7.180
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO		5.929
TOTALE		77.461



ROVIGO	Rinnovo	Popolazione
ADRIA	*	20.233
PORTO TOLLE		10.058
TRECENTA		2.956
TOTALE		33.247

TREVISO	Rinnovo	Popolazione
CASTELLO DI GODEGO		7.013
ISTRANA		9.041
MARENO DI PIAVE		9.667
MORIAGO DELLA BATTAGLIA		2.785
MOTTA DI LIVENZA		10.681
NERVESA DELLA BATTAGLIA		6.854
SAN BIAGIO DI CALLALTA		13.039
TREVISO		81.014
VEDELAGO		16.434
TOTALE		156.528

VENEZIA	Rinnovo	Popolazione
MARTELLAGO		21.171
PIANIGA		11.968
SAN DONÀ DI PIAVE		40.646
SAN STINO DI LIVENZA		13.042
TOTALE		86.827

VERONA	Rinnovo	Popolazione
BUSSOLENGO		19.483
CASTEL D'AZZANO		11.739
LAZISE		6.695
SAN MAURO DI SALINE		553
SONA		17.030
VILLAFRANCA DI VERONA		32.747
TOTALE		88.247

VICENZA	Rinnovo	Popolazione
BARBARANO MOSSANO	*	6.352
BOLZANO VICENTINO		6.509
CASTELGOMBERTO		6.098
CHIAMPO		12.859
ENEGO		1.825
MAROSTICA		13.783
QUINTO VICENTINO		5.694
RECOARO TERME		6.764
ROSSANO VENETO		7.922



VICENZA	Rinnovo	Popolazione
VICENZA		111.500
	TOTALE	179.306

➤ Liguria

GENOVA	Rinnovo	Popolazione
CAMOGLI		5.481
MONTOGGIO		2.062
SESTRI LEVANTE		18.172
	TOTALE	25.715

IMPERIA	Rinnovo	Popolazione
BORDIGHERA		10.416
COSIO DI ARROSCIA		248
IMPERIA		42.322
MONTALTO CARPASIO	*	517
PIEVE DI TECO		1.400
TRIORA	*	374
VALLECROSIA		7.032
	TOTALE	62.309

LA SPEZIA	Rinnovo	Popolazione
CARRO		580
PORTOVENERE		3.702
SARZANA		21.829
	TOTALE	26.111

SAVONA	Rinnovo	Popolazione
ALASSIO		11.026
CARCARE		5.605
CENGIO		3.678
CERIALE		5.815
LAIGUEGLIA		1.800
RIALTO		564
SASSELLO		1.882
	TOTALE	30.370

➤ Emilia-Romagna

BOLOGNA	Rinnovo	Popolazione
CAMUGNANO		2.000
IMOLA		67.892
	TOTALE	69.892



FORLÌ-CESENA	Rinnovo	Popolazione
GALEATA		2.516
SARSINA		3.602
TOTALE		6.118

MODENA	Rinnovo	Popolazione
CAMPOSANTO		3.171
GUIGLIA	*	3.999
POLINAGO		1.742
SERRAMAZZONI		8.014
TOTALE		16.926

PARMA	Rinnovo	Popolazione
SALSOMAGGIORE TERME		19.505
SOLIGNANO		1.809
TOTALE		21.314

PIACENZA	Rinnovo	Popolazione
ALTA VAL TIDONE	*	3.349
CASTELVETRO PIACENTINO		5.584
FERRIERE		1.425
TOTALE		10.358

RAVENNA	Rinnovo	Popolazione
BAGNARA DI ROMAGNA		2.348

REGGIO EMILIA	Rinnovo	Popolazione
BRESCELLO	*	5.546
CASTELNOVO DI SOTTO		8.594
SAN POLO D'ENZA		5.949
TOTALE		20.089

RIMINI	Rinnovo	Popolazione
GEMMANO		1.152

➤ Toscana

AREZZO	Rinnovo	Popolazione
CAPOLONA		5.428
CAPRESE MICHELANGELO	*	1.516
LATERINA PERGINE VALDARNO	*	6.759
TOTALE		13.703



FIRENZE	Rinnovo	Popolazione
CAMPI BISENZIO		42.929
IMPRUNETA		14.667
MARRADI		3.257
TOTALE		60.853

GROSSETO	Rinnovo	Popolazione
GAVORRANO		8.660
MAGLIANO IN TOSCANA	*	3.633
MONTE ARGENTARIO		12.556
SEMPRONIANO		1.144
TOTALE		25.993

LIVORNO	Rinnovo	Popolazione
CAPRAIA ISOLA	*	394
RIO	*	3.405
TOTALE		3.799

LUCCA	Rinnovo	Popolazione
PIETRASANTA	*	24.179

MASSA-CARRARA	Rinnovo	Popolazione
MASSA		68.856

PISA	Rinnovo	Popolazione
MONTECATINI VAL DI CECINA		1.820
PISA		85.858
SANTA MARIA A MONTE		12.847
TOTALE		100.525

PISTOIA	Rinnovo	Popolazione
PESCIA	*	19.435
PONTE BUGGIANESE		8.771
TOTALE		28.206

PRATO	Rinnovo	Popolazione
POGGIO A CAIANO		9.626

SIENA	Rinnovo	Popolazione
SIENA		52.839



➤ Umbria

PERUGIA	Rinnovo	Popolazione
CANNARA	*	4.308
CORCIANO		20.255
MONTE SANTA MARIA TIBERINA		1.216
PASSIGNANO SUL TRASIMENO		5.522
SPOLETO	*	38.429
TREVI		8.335
UMBERTIDE	*	16.481
TOTALE		94.546

TERNI	Rinnovo	Popolazione
TERNI	*	109.193

➤ Marche

ANCONA	Rinnovo	Popolazione
ANCONA		100.497
CHIARAVALLE		14.858
FALCONARA MARITTIMA		26.710
MORRO D'ALBA		1.977
OSTRA VETERE	-	3.471
TOTALE		147.513

ASCOLI PICENO	Rinnovo	Popolazione
CASTEL DI LAMA	*	8.470
GROTTAMMARE		15.615
RIPATRANSONE	*	4.341
TOTALE		28.426

FERMO	Rinnovo	Popolazione
ALTIDONA		3.234
MONTEGIORGIO		6.965
PORTO SANT'ELPIDIO		25.324
TOTALE		35.523

MACERATA	Rinnovo	Popolazione
GAGLIOLE		655
PENNA SAN GIOVANNI	*	1.154
SAN GINESIO		3.644
USSITA	*	420
TOTALE		5.873

PESARO E URBINO	Rinnovo	Popolazione
AUDITORE		1.624



➤ Lazio

FROSINONE	Rinnovo	Popolazione
AMASENO		4.314
ANAGNI	*	21.441
AQUINO		5.309
ARPINO		7.386
ATINA		4.461
BOVILLE ERNICA		8.811
FERENTINO		20.966
FILETTINO		551
FIUGGI	*	9.645
PICO		3.004
PIGNATARO INTERAMNA	*	2.558
SERRONE		3.069
TORRICE		4.608
VILLA LATINA	*	1.286
VILLA SANTA LUCIA		2.639
TOTALE		100.048

LATINA	Rinnovo	Popolazione
APRILIA		66.979
BASSIANO		1.580
CAMPODIMELE		638
CISTERNA DI LATINA	*	35.551
FORMIA		36.331
LENOLA		4.155
SONNINO		7.279
TOTALE		152.513

RIETI	Rinnovo	Popolazione
BELMONTE IN SABINA		649
BORGOROSE		4.615
ROCCA SINIBALDA	*	853
VARCO SABINO		210
TOTALE		6.327

ROMA	Rinnovo	Popolazione
AFFILE		1.552
ANZIO		49.731
CERRETO LAZIALE		1.192
CERVARA DI ROMA		472
FIUMICINO		67.626
GALLICANO NEL LAZIO		5.749



ROMA	Rinnovo	Popolazione
FIUMICINO		67.626
GALLICANO NEL LAZIO		5.749
MAGLIANO ROMANO		1.470
MORLUPO	*	8.122
POMEZIA		56.372
ROCCAGIOVINE		280
SACROFANO		6.668
SAN CESAREO		13.806
SANTA MARINELLA		17.403
SEGNI	*	9.101
VALMONTONE		14.975
VELLETRI		52.295
TOTALE		306.814

VITERBO	Rinnovo	Popolazione
SUTRI		6.552
VALENTANO	*	2.895
VALLERANO		2.613
VIGNANELLO		4.826
VITERBO		63.209
TOTALE		80.095

7.2.1. L'ELENCO DEI COMUNI AL VOTO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

➤ Abruzzo

CHIETI	Rinnovo	Popolazione
FALLO		146
FRISA		1.889
PIZZOFERRATO		1.127
TORINO DI SANGRO		3.041
VILLA SANTA MARIA		1.433
TOTALE		7.636

L'AQUILA	Rinnovo	Popolazione
BARETE		679
CASTELLAFIUME		1.099
LUCOLI	*	1.019
MASSA D'ALBE	*	1.509
ORICOLA		1.155
SAN BENEDETTO DEI MARSII		3.910
SCANNO		1.948
TOTALE		11.319



PESCARA	Rinnovo	Popolazione
BUSSI SUL TIRINO		2.636
CEPAGATTI		10.449
LORETO APRUTINO		7.619
NOCCIANO		1.800
PIANELLA		8.437
PIETRANICO		509
ROCCAMORICE		989
SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE		1.930
TURRIVALIGNANI		884
TOTALE		35.253

TERAMO	Rinnovo	Popolazione
ALBA ADRIATICA		11.565
ATRI		11.112
CASTILENTI		1.551
CIVITELLA DEL TRONTO		5.333
CONTROGUERRA		2.422
MONTORIO AL VOMANO	*	8.201
NERETO	*	5.075
NOTARESCO		6.863
SILVI	*	15.401
TERAMO	*	54.294
TOTALE		121.817

➤ Molise

CAMPOBASSO	Rinnovo	Popolazione
CAMPOCHIARO	*	637
COLLETORTO		2.087
GUGLIONESI		5.449
LARINO		7.142
MACCHIA VALFORTORE	*	621
MONTORIO NEI FRENTANI		466
ORATINO		1.560
RIPABOTTONI		544
SALCITO		695
VINCHIATURO		3.238
TOTALE		22.439

ISERNIA	Rinnovo	Popolazione
CASTELPIZZUTO	*	159
MONTAQUILA		2.451
SESSANO DEL MOLISE		744



ISERNIA	Rinnovo	Popolazione
VENAFRO		11.236
TOTALE		14.590

➤ Campania

AVELLINO	Rinnovo	Popolazione
AQUILONIA		1.815
AVELLINO		54.222
BAGNOLI IRPINO		3.274
CAIRANO		348
CAPOSELE		3.537
CASALBORE		1.922
CONZA DELLA CAMPANIA		1.432
FORINO	*	5.397
GESUALDO		3.603
GRECI		736
LAPIO		1.648
LAURO		3.608
MARZANO DI NOLA		1.680
MUGNANO DEL CARDINALE		5.312
QUADRELLE		1.893
ROCCA SAN FELICE		869
SAN POTITO ULTRA		1.598
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI		4.304
SUMMONTE		1.613
TORRE LE NOCELLE		1.360
VALLATA		2.856
TOTALE		103.027

BENEVENTO	Rinnovo	Popolazione
ARPAISE		830
BUCCIANO		2.077
CASTELPAGANO		1.547
CEPPALONI		3.375
FRASSO TELESINO		2.404
MONTESARCHIO		13.198
MORCONE		5.042
PONTE	*	2.661
PONTELANDOLFO		2.288
PUGLIANELLO		1.380
SAN LEUCIO DEL SANNIO		3.238
SAN LORENZO MAGGIORE	*	2.165
SAN LUPO		863



BENEVENTO	Rinnovo	Popolazione
SAN SALVATORE TELESINO		4.038
VITULANO		2.930
TOTALE		48.036

CASERTA	Rinnovo	Popolazione
ALIFE	*	7.660
CAIAZZO		5.657
CANCELLO ED ARNONE		5.428
CELLOLE	*	7.684
GALLUCCIO		2.239
GRICIGNANO DI AVERSA		10.559
LETINO		715
LUSCIANO		14.539
MADDALONI	*	39.409
ORTA DI ATELLA	*	24.796
PRESENZANO		1.747
RAVISCANINA		1.376
RIARDO		2.412
SAN TAMMARO		5.064
SANT'ANGELO D'ALIFE		2.276
TEANO		12.587
TRENTOLA DUCENTA	*	17.797
VITULAZIO	*	7.020
TOTALE		168.965

NAPOLI	Rinnovo	Popolazione
AFRAGOLA		63.820
BOSCOREALE		27.457
BRUSCIANO		16.010
CASANDRINO	*	13.295
CASTELLAMMARE DI STABIA	*	65.944
CERCOLA		18.128
CICCIANO		12.698
CIMITILE	*	7.093
FORIO		16.597
OTTAVIANO		23.543
PALMA CAMPANIA		14.905
POLLENA TROCCHIA		13.514
QUALIANO		24.744
QUARTO	*	39.221
SAN GIUSEPPE VESUVIANO		27.467
SANT'AGNELLO		9.029



NAPOLI	Rinnovo	Popolazione
SAN VITALIANO		6.220
SCISCIANO		5.775
TORRE DEL GRECO	*	85.922
VOLLA	*	22.989
TOTALE		514.371

SALERNO	Rinnovo	Popolazione
AQUARA		1.550
ATENA LUCANA		2.288
CALVANICO		1.570
CAMPAGNA		15.953
CASTELCIVITA		1.834
GIUNGANO	*	1.249
LAVIANO		1.485
MONTECORVINO ROVELLA		12.553
NOVI VELIA	*	2.298
OLEVANO SUL TUSCIANO		6.883
PELEZZANO	*	10.580
PERITO	*	1.007
POLLA		5.327
PONTECAGNANO FAIANO		25.096
ROCCAGLORIOSA		1.716
ROMAGNANO AL MONTE		391
SAN GREGORIO MAGNO	*	4.417
SAN MANGO PIEMONTE		2.587
SCALA		1.518
TOTALE		100.302

7.2.1. L'ELENCO DEI COMUNI AL VOTO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

➤ Puglia

BARI	Rinnovo	Popolazione
ACQUAVIVA DELLE FONTI		21.038
ALTAMURA	*	69.529
CASAMASSIMA	*	19.246
CONVERSANO		25.683
MOLA DI BARI	*	25.567
MONOPOLI		48.529
NOCI		19.285
TORITTO	*	8.551
TOTALE		237.428



BARLETTA-ANDRIA-TRANI	Rinnovo	Popolazione
BARLETTA		94.239
BISCEGLIE		54.678
MARGHERITA DI SAVOIA		12.193
TOTALE		161.110

BRINDISI	Rinnovo	Popolazione
BRINDISI	*	88.812
CAROVIGNO	*	15.896
FRANCAVILLA FONTANA	*	36.955
ORIA	*	15.228
SAN DONACI		6.869
SAN PIETRO VERNOTICO	*	13.974
TORCHIAROLO	*	5.461
TORRE SANTA SUSANNA	*	10.703
TOTALE		193.898

FOGGIA	Rinnovo	Popolazione
ANZANO DI PUGLIA		1.617
BOVINO		3.562
CARAPELLE		6.524
FAETO	*	644
PESCHICI		4.197
PIETRAMONTECORVINO		2.745
SAN MARCO LA CATOLA		1.082
SAN NICANDRO GARGANICO		15.927
SAN PAOLO DI CIVITATE	*	5.935
VICO DEL GARGANO		7.861
TOTALE		50.094

LECCE	Rinnovo	Popolazione
ALEZIO		5.611
GIURDIGNANO		1.928
MONTESANO SALENTINO		2.677
SALVE		4.737
SAN DONATO DI LECCE		5.792
SANNICOLA		5.902
SANTA CESAREA TERME		3.032
SPONGANO		3.742
SQUINZANO		14.482
VERNOLE		7.296
TOTALE		55.199



TARANTO	Rinnovo	Popolazione
CRISPIANO		13.568
LIZZANO		10.238
MONTEIASI	*	5.522
PALAGIANELLO		7.854
PULSANO		11.062
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE		9.269
TOTALE		57.513

➤ *Basilicata*

MATERA	Rinnovo	Popolazione
TRICARICO		5.669

POTENZA	Rinnovo	Popolazione
ATELLA		3.863
CASTELLUCCIO SUPERIORE		860
FORENZA	*	2.209
GENZANO DI LUCANIA		5.915
LAVELLO		13.590
MURO LUCANO	*	5.568
PIETRAPERIOSA		1.108
PIGNOLA		6.699
RIPACANDIDA	*	1.733
RUVO DEL MONTE		1.099
SASSO DI CASTALDA		831
VAGLIO BASILICATA		2.074
TOTALE		45.549

➤ *Calabria*

CATANZARO	Rinnovo	Popolazione
CARDINALE		2.334
CURINGA		6.708
DECOLLATURA	*	3.252
GASPERINA		2.160
GUARDAVALLE		4.752
MAGISANO		1.272
MONTAURO	*	1.583
NOCERA TERINESE	*	4.725
SAN MANGO D'AQUINO		1.639
SANTA CATERINA DELLO IONIO		2.142
SATRIANO	*	3.314
STALETÌ		2.443
TOTALE		36.324

7.2.1. L'ELENCO DEI COMUNI AL VOTO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO



COSENZA	Rinnovo	Popolazione
BONIFATI		2.912
CANNA		785
CARIATI	*	8.644
CASALI DEL MANCO	*	10.381
CASTROLIBERO		9.967
DIPIGNANO		4.440
MAIERÀ		1.231
MALITO	*	812
MANDATORICCIO	*	2.900
MARANO MARCHESATO		3.474
PATERNO CALABRO		1.366
PIANE CRATI	*	1.414
SAN LUCIDO		5.940
SAN MARTINO DI FINITA		1.207
SERRA D'AIELLO		549
TERRAVECCHIA		1.019
TOTALE		57.041

CROTONE	Rinnovo	Popolazione
CERENZIA		1.215
PETILIA POLICASTRO		9.267
SAVELLI		1.321
SCANDALE		3.326
TOTALE		15.129

REGGIO CALABRIA	Rinnovo	Popolazione
CANDIDONI		389
CONDOFURI		5.074
COSOLETO		916
FIUMARA		1.021
GIOIOSA IONICA		7.014
LOCRI		12.459
SAN LUCA	Non presentate liste di candidati	
SAN PIETRO DI CARIDÀ	*	1.265
SAN PROCOPIO		539
SANTA CRISTINA D'ASPRONTE	*	1.017
SEMINARA		2.820
SERRATA		914
TOTALE		33.428



VIBO VALENTIA	Rinnovo	Popolazione
DINAMI		2.433
FILANDARI	*	1.844
GEROCARNE		2.380
MILETO	*	6.894
PARGHELIA		1.303
POLIA		1.048
TOTALE		15.902

7.2.2. Le regioni a statuto speciale

➤ Sicilia

AGRIGENTO	Rinnovo	Popolazione
ALESSANDRIA DELLA ROCCA		3.118
BURGIO		2.780
CALAMONACI		1.375
CASTROFILIPPO		3.020
CIANCIANA		3.517
GROTTE		5.839
JOPPOLO GIANCAXIO		1.210
LICATA	*	38.125
LUCCA SICULA		1.917
MENFI		12.711
RAVANUSA		12.128
SAMBUCA DI SICILIA		6.114
SAN BIAGIO PLATANI	Non presentate liste di candidati	
SAN GIOVANNI GEMINI		8.127
SANT'ANGELO MUXARO		1.471
SANTO STEFANO QUIQUINA		4.897
TOTALE		106.349

CALTANISSETTA	Rinnovo	Popolazione
DELIA		4.325
MILENA		3.178
MONTEORO		1.643
RIESI		11.814
SUTERA		1.436
TOTALE		22.396



CATANIA	Rinnovo	Popolazione
ACIREALE	*	51.456
ACI SANT'ANTONIO		17.270
ADRANO		35.549
BELPASSO		26.378
BIANCAVILLA		23.703
CAMPOROTONDO ETNEO		4.476
CASTEL DI IUDICA		4.748
CATANIA		293.902
GRAVINA DI CATANIA		26.543
MALETTO		4.015
MASCALUCIA		29.984
MINEO		5.216
PIEDIMONTE ETNEO		4.079
RANDAZZO		11.108
RIPOSTO		14.181
SAN CONO		2.790
SAN GREGORIO DI CATANIA		11.497
SAN PIETRO CLARENZA		7.102
SANT'ALFIO		1.631
SANTA VENERINA		8.351
VALVERDE		7.714
VIAGRANDE		8.155
TOTALE		599.848

ENNA	Rinnovo	Popolazione
ASSORO		5.366
CATENANUOVA		4.999
CERAMI		2.150
GAGLIANO CASTELFERRATO		3.722
LEONFORTE		13.878
PIAZZA ARMERINA		22.196
TROINA		9.628
TOTALE		61.939

MESSINA	Rinnovo	Popolazione
Alì		823
ALÌ TERME		2.567
CAPIZZI		3.347
CASALVECCHIO SICULO		907
CASTEL DI LUCIO		1.366
CASTELL'UMBERTO		3.295
FLORESTA		516



MESSINA	Rinnovo	Popolazione
FONDACHELLI-FANTINA		1.090
FRAZZANÒ		755
FURCI SICULO		3.428
GUALTIERI SICAMINÒ		1.834
MESSINA		243.262
MILITELLO ROSMARINO		1.334
MOIO ALCANTARA		756
MONFORTE SAN GIORGIO		2.880
MONGIUFFI MELIA		653
MONTAGNAREALE		1.631
MOTTA CAMASTRA		882
PACE DEL MELA		6.388
REITANO		829
ROCCAFIORITA		228
ROCCALUMERA		4.105
ROCCAVALDINA	*	1.149
SAN FILIPPO DEL MELA		7.065
SAN FRATELLO		3.942
SANTA DOMENICA VITTORIA		1.067
SANT'AGATA DI MILITELLO		12.803
SANTA LUCIA DEL MELA		4.744
SAN TEODORO		1.421
SCALETTA ZANCLEA		2.249
TAORMINA		11.084
TERME VIGLIATORE		7.213
TRIPOLI		933
TUSA		3.051
UCRIA		1.105
VALDINA		1.352
TOTALE		342.054

PALERMO	Rinnovo	Popolazione
ALIMENA		2.152
BAUCINA		2.014
CAMPOFELICE DI ROCCELLA		6.918
CAMPOFIORITO		1.332
CAPACI		11.030
CASTELDACCIA		10.884
CASTRONOVO DI SICILIA		3.175
CEFALÀ DIANA		1.007
CERDA		5.391
COLLESANO	*	4.095



PALERMO	Rinnovo	Popolazione
CONTESSA ENTELLINA		1.865
GERACI SICULO		1.925
GIULIANA		2.032
GRATTERI		1.019
LERCARA FRIDDI		6.935
MARINEO		6.779
MONTEMAGGIORE BELSITO		3.566
PARTINICO		31.401
ROCCAPALUMBA		2.634
SCIARA		2.787
SCLAFANI BAGNI		450
TORRETTA		4.141
USTICA		1.287
VENTIMIGLIA DI SICILIA		2.080
VICARI		2.948
VILLAFRATI		3.377
TOTALE		123.224

RAGUSA	Rinnovo	Popolazione
ACATE		9.574
COMISO		29.184
MODICA		53.959
RAGUSA		69.794
TOTALE		162.511

SIRACUSA	Rinnovo	Popolazione
BUCCHERI		2.133
BUSCEMI		1.128
CARLENTINI		17.958
FRANCOFONTE		12.923
PALAZZOLO ACREIDE		9.091
PORTOPALO DI CAPO PASSERO	*	3.749
PRIOLO GARGALLO		12.167
ROSOLINI		21.526
SIRACUSA		118.385
TOTALE		199.060

TRAPANI	Rinnovo	Popolazione
BUSETO PALIZZOLO		3.031
CASTELLAMMARE DEL GOLFO		14.603
CUSTOMACI		5.392
FAVIGNANA		4.185
PACECO		11.487



TRAPANI	Rinnovo	Popolazione
PANTELLERIA		7.493
PARTANNA		10.854
POGGIOREALE		1.534
SANTA NINFA		5.095
SAN VITO LO CAPO		4.415
TRAPANI	*	69.241
VALDERICE		11.951
VITA		2.139
TOTALE		151.420

➤ *Sardegna*

CAGLIARI	Rinnovo	Popolazione
ASSEMINI		26.620
DECIMOMANNU		7.831
MARACALAGONIS		7.523
TOTALE		41.974

NUORO	Rinnovo	Popolazione
AUSTIS	Non presentate liste di candidati	
GALTELLÌ		2.472
IRGOLI		2.345
JERZU		3.228
MACOMER		10.511
MEANA SARDO		1.913
OLIENA	*	7.355
ORTUERI	Non presentate liste di candidati	
SARULE	Non presentate liste di candidati	
SINDIA		1.811
TOTALE		29.635

ORISTANO	Rinnovo	Popolazione
ALES		1.515
BORONEDDU		165
CABRAS		9.032
MAGOMADAS	Non presentate liste di candidati	
MODELO		165
NARBOLIA		1.801
NUGHEDU SANTA VITTORIA		508
POMPU		278
RIOLA SARDO	*	2.146
SIMALA		357
SODDÌ	*	116



ORISTANO	Rinnovo	Popolazione
VILLA VERDE		335
TOTALE		16.418

SASSARI	Rinnovo	Popolazione
AGLIENTU		1.171
BUDONI		4.846
CHEREMULE		455
CHIARAMONTI	*	1.735
PALAU	*	3.772
PUTIFIGARI	Non presentate liste di candidati	
SEDINI		1.378
TOTALE		13.357

SUD SARDEGNA	Rinnovo	Popolazione
COLLINAS		885
DONORI		2.119
FLUMINIMAGGIORE		2.966
FURTEI		1.674
GESTURI	*	1.280
IGLESIAS		27.674
ORTACESUS		933
SENOREBÌ		4.781
SEUI		1.361
TEULADA		3.773
VILLASPECIOSA		2.407
TOTALE		49.853

Dati rilevati al 4 giugno 2018




7.2.3. Il riepilogo nazionale

Regione	Numero comuni al voto		Popolazione legale (15° censimento 09/10/2011)
	al voto	Rinnovo non per scadenza naturale	
Piemonte	63	17	126.783
Lombardia	102	17	864.208
Veneto	46	6	631.359
Liguria	20	2	144.505
Emilia-Romagna	18	3	148.197
Toscana	21	7	388.579
Umbria	8	4	203.739
Marche	16	4	218.959
Lazio (*)	47	9	645.797
Abruzzo	31	6	176.025
Molise	14	3	37.029
Campania	93	20	934.701
Puglia	45	14	755.242
Basilicata	13	3	51.218
Calabria	49	13	157.824
Sicilia	137	6	1.768.801
Sardegna	38	6	151.237
Totale	761	140	7.404.203



(*) Si terranno anche le elezioni per il rinnovo dei consigli circoscrizionali dei Municipi III e VIII di Roma Capitale

7.2.3. IL RIEPILOGO NAZIONALE DEI COMUNI AL VOTO




Dati rilevati al 4 giugno 2018



7.3. I comuni il cui consiglio comunale si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale

7.3.1. Il riepilogo nazionale

140 COMUNI AL VOTO IL 10 GIUGNO 2018
IL CUI CONSIGLIO SI RINNOVA PER MOTIVI DIVERSI DALLA SCADENZA NATURALE



-  Dimissioni del sindaco
(articolo 141, comma 1, lettera b), punto 2), TUOEL)
-  Impedimento permanente, decadenza, decesso del sindaco
(articolo 141, comma 1, lettera b), punto 1), TUOEL)
-  Dimissione della metà più uno dei membri assegnati al consiglio comunale
(articolo 141, comma 1, lettera b), punto 3), TUOEL)
-  Comuni sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o simile (articolo 143 del TUOEL)
-  Altri motivi (diversi da quelli sopra rilevati):
 - 15 comuni di nuova istituzione a seguito di fusioni (paragrafo 7.5.3. "I comuni di nuova istituzione mediante fusione amministrativa");
 - 8 comuni per mozione di sfiducia al sindaco (articolo 52 del TUOEL);
 - 16 comuni per mancata approvazione nei termini del bilancio (articolo 141, comma 1, lettera c), TUOEL);
 - 8 comuni per riduzione dell'organo assembleare a causa dell'impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio (articolo 141, comma 1, lettera b), punto 4), TUOEL);
 - 5 comuni per mancata presentazione/ricusazione liste nel 2017 (articolo 85 del d.P.R. n. 570/1960);
 - 11 comuni per quorum votanti non raggiunto nel 2017;
 - 2 comuni per annullamento elezioni da parte del Consiglio di giustizia amministrativa.

Dati rilevati al 4 giugno 2018



7.3.2. Il riepilogo per regione

140 COMUNI AL VOTO IL 10 GIUGNO 2018
IL CUI CONSIGLIO SI RINNOVA PER MOTIVI DIVERSI DALLA SCADENZA NATURALE

7.3.2. IL RIEPILOGO PER REGIONE DEI COMUNI CHE SI RINNOVANO PER MOTIVI DIVERSI DALLA SCADENZA NATURALE

Regione	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Abruzzo			3				1	2			
Basilicata	1		2								
Calabria	1	1	4		1		2	1		3	
Campania	2	3	8	1		1	4	1			
Emilia-Romagna			1	1	1						
Lazio	2		5				1	1			
Liguria		1			1						
Lombardia	2	3	4		4		2	1		1	
Marche	1		1						1	1	
Molise		2	1								
Piemonte	1	1	3		4	2	1	1	1	3	
Puglia	1		7			2	2	1	1		
Sardegna			1				2		1	2	
Sicilia	1					3					2
Toscana	2	2	1		2						
Umbria	1	1	1				1				
Veneto			2		2				1	1	
TOTALE	15	14	44	2	15	8	16	8	5	11	2

A	Dimissioni del sindaco (articolo 141, comma 1, lettera b), punto 2), TUOEL)
B	Impedimento permanente, decadenza, decesso del sindaco (articolo 141, comma 1, lettera b), punto 1), TUOEL)
C	Dimissione della metà più uno dei membri assegnati al consiglio comunale (articolo 141, comma 1, lettera b), punto 3), TUOEL)
D	Comuni scolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o simile (articolo 143 del TUOEL)
E	Comuni di nuova istituzione
F	Mozione di sfiducia al sindaco (articolo 52 del TUOEL)
G	Mancata approvazione nei termini del bilancio (articolo 141, comma 1, lettera c), TUOEL)
H	Riduzione dell'organo assembleare a causa dell'impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio (articolo 141, comma 1, lettera b), punto 4), TUOEL)
I	Mancata presentazione/ricusazione liste nel 2017 (articolo 85 del d.P.R. n. 570/1960)
J	Quorum votanti non raggiunto nel 2017
K	Annullamento elezioni da parte del Consiglio di giustizia amministrativa



7.4. I dati sugli elettori e sezioni suddivisi per regione



Base dati

Revisioni semestrali delle liste elettorali (articolo 7, del testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967). Elettori comprensivi di quelli residenti all'estero.

Regione	Tipologia comune	Comuni			Elettori		
		comuni al voto	di cui capoluogo di provincia	sezioni elettorali	uomini	donne	totale
PIEMONTE	superiori 15.000 abitanti	2		49	18.584	20.645	39.229
	fino a 15.000 abitanti	61		111	34.105	35.497	69.602
	Totale	63		160	52.689	56.142	108.831
LOMBARDIA	superiori 15.000 abitanti	12		491	190.229	208.365	398.594
	fino a 15.000 abitanti	90		336	146.255	149.966	296.221
	Totale	102	2	827	336.484	358.331	694.815
VENETO	superiori 15.000 abitanti	10		369	148.207	161.791	309.998
	fino a 15.000 abitanti	36		243	107.007	108.966	215.973
	Totale	46	2	612	255.214	270.757	525.971
LIGURIA	superiori 15.000 abitanti	3		92	33.221	36.659	69.880
	fino a 15.000 abitanti	17		72	26.432	29.023	55.455
	Totale	20	1	164	59.653	65.682	125.335
EMILIA-ROMAGNA	superiori 15.000 abitanti	2		81	34.181	36.699	70.880
	fino a 15.000 abitanti	16		69	24.858	24.836	49.694
	Totale	18		150	59.039	61.535	120.574
TOSCANA	superiori 15.000 abitanti	6		302	115.453	127.470	242.923
	fino a 15.000 abitanti	15		111	37.447	39.279	76.726
	Totale	21	3	413	152.900	166.749	319.649
UMBRIA	superiori 15.000 abitanti	4		212	70.936	77.681	148.617
	fino a 15.000 abitanti	4		23	7.976	8.260	16.236
	Totale	8	1	235	78.912	85.941	164.853
MARCHE	superiori 15.000 abitanti	4		161	64.097	70.854	134.951
	fino a 15.000 abitanti	12		48	20.998	22.315	43.313
	Totale	16	1	209	85.095	93.169	178.264
LAZIO	superiori 15.000 abitanti	11		421	203.059	213.499	416.558
	fino a 15.000 abitanti	36		151	68.197	69.861	138.058
	Totale	47	1	572	271.256	283.360	554.616
ABRUZZO	superiori 15.000 abitanti	2		94	29.022	31.139	60.161
	fino a 15.000 abitanti	29		134	48.825	50.232	99.057
	Totale	31	1	228	77.847	81.371	159.218
MOLISE	superiori 15.000 abitanti	--		--	--	--	--
	fino a 15.000 abitanti	14		42	18.500	19.131	37.631
	Totale	14		42	18.500	19.131	37.631
CAMPANIA	superiori 15.000 abitanti	18		615	244.602	261.343	505.945
	fino a 15.000 abitanti	75		354	149.637	156.109	305.746
	Totale	93	1	969	394.239	417.452	811.691
PUGLIA	superiori 15.000 abitanti	14		525	233.253	245.668	478.921
	fino a 15.000 abitanti	31		213	91.522	96.137	187.659
	Totale	45	2	738	324.775	341.805	666.580
BASILICATA	superiori 15.000 abitanti	--		--	--	--	--
	fino a 15.000 abitanti	13		59	26.820	27.497	54.317
	Totale	13		59	26.820	27.497	54.317

7.4. I DATI SUGLI ELETTORI E SEZIONI SUDDIVISI PER REGIONE



7.4. I DATI SUGLI ELETTORI E SEZIONI SUDDIVISI PER REGIONE

Regione	Tipologia comune	Comuni			Elettori		
		comuni al voto	di cui capoluogo di provincia	sezioni elettorali	uomini	donne	totale
CALABRIA	superiori 15.000 abitanti	--		--	--	--	--
	fino a 15.000 abitanti	49		204	80.030	82.528	162.558
	Totale	49		204	80.030	82.528	162.558
SICILIA	superiori 15.000 abitanti	19		1.275	517.157	562.956	1.080.113
	fino a 15.000 abitanti	118		657	276.595	286.416	563.011
	Totale	137	5	1.932	793.752	849.372	1.643.124
SARDEGNA	superiori 15.000 abitanti	2		54	22.748	24.186	46.934
	fino a 15.000 abitanti	36		109	42.415	42.718	85.133
	Totale	38	20	163	65.163	66.904	132.067

ROMA CAPITALE	Popolazione (censimento generale del 09/10/2011)	Sezioni elettorali	Elettori		
			Uomini	Donne	Totale
Municipio III	186.121	182	80.592	91.155	171.747
Municipio VIII	122.452	136	57.026	60.787	117.813
TOTALE	308.573	318	137.618	151.942	289.560

7.4.1. IL RIEPILOGO NAZIONALE (esclusi i due Municipi di Roma Capitale)

7.4.1. IL RIEPILOGO NAZIONALE DEGLI ELETTORI E SEZIONI

	Comuni			Elettori		
	comuni al voto	di cui capoluogo di provincia	sezioni elettorali	uomini	donne	totale
Comuni superiori a 15.000 abitanti (in Sicilia superiori a 10.000 abitanti)	109	20	4.741	1.924.749	2.078.955	4.003.704
Comuni fino a 15.000 abitanti (in Sicilia fino a 10.000 abitanti)	652	--	2.936	1.207.619	1.248.771	2.456.390
TOTALE	761	20	7.677	3.132.368	3.327.726	6.460.094

Dati rilevati al 4 giugno 2018



7.4.2. Il riepilogo per regione degli elettori residenti all'estero



Base dati

Revisioni semestrali delle liste elettorali (articolo 7, del testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967)

Regione	Unione Europea			Extra Unione Europea			Totale
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Totale	Totale	
PIEMONTE	1.058	875	1.933	3.068	3.145	6.213	8.146
LOMBARDIA	5.469	4.506	9.975	9.279	8.397	17.676	27.651
VENETO	6.816	5.675	12.491	13.394	13.888	27.282	39.773
LIGURIA	2.076	1.789	3.865	3.822	3.867	7.689	11.554
EMILIA-ROMAGNA	1.236	1.087	2.323	2.023	2.116	4.139	6.462
TOSCANA	3.202	2.790	5.992	3.667	3.520	7.187	13.179
UMBRIA	1.999	1.657	3.656	1.906	1.763	3.669	7.325
MARCHE	1.657	1.498	3.155	3.954	4.206	8.160	11.315
LAZIO	5.615	4.776	10.391	5.692	5.173	10.865	21.256
ABRUZZO	3.632	3.258	6.890	5.953	5.849	11.802	18.692
MOLISE	1.347	1.123	2.470	2.654	2.636	5.290	7.760
CAMPANIA	14.733	12.445	27.178	19.835	19.245	39.080	66.258
PUGLIA	18.771	14.977	33.748	12.260	11.504	23.764	57.512
BASILICATA	2.543	2.222	4.765	4.336	4.496	8.832	13.597
CALABRIA	7.359	6.003	13.362	12.553	12.594	25.147	38.509
SICILIA	69.852	57.599	127.451	45.799	45.107	90.906	218.357
SARDEGNA	3.997	3.503	7.500	790	715	1.505	9.005
TOTALE	151.362	125.783	277.145	150.985	148.221	299.206	576.351

ROMA CAPITALE	Unione Europea			Extra Unione Europea			Totale
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Totale	Totale	
MUNICIPIO III	1.481	1.976	3.457	4.650	5.913	10.563	28.040
MUNICIPIO VIII	1.434	2.130	3.564	5.813	9.523	15.336	37.800
TOTALE	2.915	4.106	7.021	10.463	15.436	25.899	65.840


Dati rilevati al 4 giugno 2018

7.4.2. IL RIEPILOGO PER REGIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO



7.5. Le notizie di interesse particolare

7.5.1. I comuni con il corpo elettorale meno numeroso e più numeroso



7.5.2. I diciottenni al voto residenti in Italia che votano per la prima volta



Base dati
Revisioni semestrali delle liste elettorali (articolo 7, del testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967)

Regione	Diciottenni residenti in Italia		
	Uomini	Donne	Totale
PIEMONTE	189	168	357
LOMBARDIA	1.349	1.313	2.662
VENETO	1.062	949	2.011
LIGURIA	227	188	415
EMILIA-ROMAGNA	196	216	412
TOSCANA	511	477	988
UMBRIA	284	256	540
MARCHE	330	328	658
LAZIO	1.053	993	2.046
ABRUZZO	274	270	544
MOLISE	73	56	129
CAMPANIA	2.035	1.975	4.010
PUGLIA	1.455	1.444	2.899
BASILICATA	127	114	241
CALABRIA	337	307	644
SICILIA	3.490	3.200	6.690
SARDEGNA	226	222	448
TOTALE	13.218	12.476	25.694

Dati rilevati al 4 giugno 2018



	Diciottenni residenti in Italia		
	Uomini	Donne	Totale
MUNICIPIO III	214	165	379
MUNICIPIO VIII	136	118	254
TOTALE	350	283	633



Il comune di **Catania** è il comune dove è più alto il numero dei diciottenni che votano la prima volta

821 elettori, di cui:
442 uomini e **379** donne

 53,84%  46,16%

Fonte dati: Comune di Catania

Dati rilevati al 4 giugno 2018



7.5.3. I comuni di nuova istituzione mediante fusione amministrativa



La popolazione del nuovo comune è la somma della popolazione legale di tutti i comuni soppressi riferita all'ultimo censimento generale del 9 ottobre 2011. Elettori comprensivi di quelli residenti all'estero.



Elenco nuovi comuni a decorrere dal 1° gennaio 2018 (elezioni il 10 giugno 2018)

Denominazione nuovo comune	Provincia	Comuni soppressi	Popolazione	Sezioni elettorali al 31/12/2017	Elettori al 31/12/2017
ALLUVIONI PIOVERA	Alessandria	Alluvioni Cambiò e Piovera	1.791	2	1.814
CASSANO SPINOLA	Alessandria	Cassano Spinola e Gavazzana	1.965	3	1.616
ALTO SERMENZA	Vercelli	Rimasco e Rima San Giuseppe	190	1	165
CELLIO CON BREIA	Vercelli	Cellio e Breia	1.027	2	907



Elenco nuovi comuni a decorrere dal 1° gennaio 2018 (elezioni il 10 giugno 2018)

Denominazione nuovo comune	Provincia	Comuni soppressi	Popolazione	Sezioni elettorali al 31/12/2017	Elettori al 31/12/2017
CENTRO VALLE INTELVI	Como	Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi e San Fedele Intelvi	3.227	4	3.042
VALVARRONE	Lecco	Introzzo, Tremenico e Vestreno	615	3	549
CASTELGERUNDO	Lodi	Cavacurta e Camairago	1.520	2	1.195
BORGO MANTOVANO	Mantova	Revere, Villapoma e Pieve di Coriano	5.619	6	4.818



REGIONE DEL VENETO

Elenco nuovi comuni a decorrere dal 17 febbraio 2018
(elezioni il 10 giugno 2018)

Denominazione nuovo comune	Provincia	Comuni soppressi	Popolazione	Sezioni elettorali al 31/12/2017	Elettori al 31/12/2017
BORGO VENETO	Padova	Saletto, Santa Margherita d'Adige e Megliadino San Fidenzio	6.981	7	6.314
BARBARANO MOSSANO	Vicenza	Barbarano Vicentino e Mossano	6.352	7	5.143



REGIONE LIGURIA

Nuovo comune a decorrere dal 1° gennaio 2018
(elezioni il 10 giugno 2018)

Denominazione nuovo comune	Provincia	Comuni soppressi	Popolazione	Sezioni elettorali al 31/12/2017	Elettori al 31/12/2017
MONTALTO CARPASIO	Imperia	Montalto Ligure e Carpasio	517	2	475



Regione Emilia-Romagna

Nuovo comune a decorrere dal 1° gennaio 2018
(elezioni il 10 giugno 2018)

Denominazione nuovo comune	Provincia	Comuni soppressi	Popolazione	Sezioni elettorali al 31/12/2017	Elettori al 31/12/2017
ALTA VAL TIDONE	Piacenza	Caminata, Nibbiano e Pecorara	3.349	5	2.763



Regione Toscana

Elenco nuovi comuni a decorrere dal 1° gennaio 2018
(elezioni il 10 giugno 2018)

Denominazione nuovo comune	Provincia	Comuni soppressi	Popolazione	Sezioni elettorali al 31/12/2017	Elettori al 31/12/2017
LATERINA PERGINE VALDARNO	Arezzo	Laterina e Pergine Valdarno	3.349	5	2.763
RIO	Livorno	Rio Marina e Rio nell'Elba	3.405	4	2.907



REGIONE CALABRIA

*Nuovo comune a decorrere dal 5 maggio 2017
(elezioni il 10 giugno 2018)*

Denominazione nuovo comune	Provincia	Comuni soppressi	Popolazione	Sezioni elettorali al 31/12/2017	Elettori al 31/12/2017
CASALI DEL MANCO	Cosenza	Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta	10.381	12	9.894



7.5.4. I sindaci uscenti nei comuni capoluogo di provincia

ANCONA (capoluogo di regione)

Mancinelli Valeria

in carica dall'11 giugno 2013

Area politica: **CENTRO SINISTRA**

Liste collegate: Partito Democratico, Unione di Centro, Federazione dei Verdi, Lista civica Ancona 2020, Scelta Civica

AVELLINO

Foti Paolo

in carica dall'11 giugno 2013

Area politica: **CENTRO SINISTRA**

Liste collegate: Lista civica Democratici per Avellino, Partito Democratico, Lista civica Autonomia Sud-Noi per il Sud, Centro Democratico

BARLETTA

Coscella Pasquale

in carica dall'11 giugno 2013

Area politica: **CENTRO SINISTRA**

Liste collegate: Scelta Civica, Lista civica Insieme, Centro Democratico, Lista civica La Buona Politica, Partito Democratico, Sinistra: Unità per Barletta

BRESCIA

Del Bono Emilio

in carica dal 12 giugno 2013

Area politica: **CENTRO SINISTRA**

Liste collegate: Lista civica Brescia 2013, Lista civica Spirito Libero, Lista civica Brescia con la Gente, Verdi Ecologisti e Reti Civiche, Partito Democratico, Lista civica Al Lavoro con Brescia, Lista civica per Del Bono

BRINDISI

Carluccio Angela

in carica dal 22 giugno 2016 al 27 maggio 2017

Area politica: LISTA CIVICA

Liste collegate: Lista civica Noi Centro con Brindisi, Lista civica Impegno Sociale, Lista civica Brindisi Prima di Tutto, Conservatori e Riformisti, Lista civica Democratici per Brindisi

CATANIA (*)

Bianco Vincenzo

in carica dal 13 giugno 2013

Area politica: **CENTRO SINISTRA**

Liste collegate: Partito Democratico, Lista civica Il Megafono-Lista Crocetta, Democrazia Federale, Patto per Catania, Articolo 4, Lista civica Primavera per Catania, Sinistra per Catania

IMPERIA

Capacci Carlo

in carica dal 13 giugno 2013

Area politica: **CENTRO SINISTRA**

Liste collegate: Lista Civica Laboratorio per Imperia, Lista Civica Imperia cambia, Partito Democratico, Lista Civica Imperia di Tutti per Tutti



MASSA

Volpi Alessandro

in carica dal 29 maggio 2013

Area politica: **CENTRO SINISTRA**

Liste collegate: Lista civica Uniti per Alessandro Volpi Sindaco, Lista civica per Massa Volpi Sindaco, Socialisti, Sinistra Ecologia e Libertà, Rifondazione Comunista, Partito Democratico

MESSINA (*)

Accorinti Renato

in carica dal 25 giugno 2013

Area politica: LISTA CIVICA

Liste collegate: Lista civica Renato Accorinti Sindaco

PISA

Filippeschi Marco

in carica dall'1 giugno 2013

Area politica: **CENTRO SINISTRA**

Liste collegate: Sinistra Ecologia e Libertà, Partito Democratico, Di Pietro Italia dei Valori, Lista civica Riformisti per Pisa

RAGUSA (*)

Piccitto Federico

in carica dal 26 giugno 2013

Area politica: **MOVIMENTO 5 STELLE**

Liste collegate: Movimento 5 Stelle

SIENA

Valentini Bruno

in carica dall'11 giugno 2013

Area politica: **CENTRO SINISTRA**

Liste collegate: Partito Democratico, Sinistra Ecologia Libertà, Lista civica Siena Cambia, Riformisti

SIRACUSA (*)

Garozzo Giancarlo

in carica dal 27 giugno 2013

Area politica: **CENTRO SINISTRA**

Liste collegate: Lista civica Il Megafono-Lista Crocetta, Lista civica per Siracusa Garozzo Sindaco Amarla per Cambiarla, Partito Democratico

SONDRIO

Molteni Alcide

in carica dal 28 maggio 2013

Area politica: **CENTRO SINISTRA**

Liste collegate: Lista civica Sondrio 2020, Partito Democratico, Lista civica Sinistra: Per Sondrio, Lista civica Sondrio Città Ideale, Lista civica Sondrio Democratica

TERAMO

Brucchi Maurizio

in carica dal 12 giugno 2014
al 6 dicembre 2017

Area politica: **CENTRO DESTRA**

Liste collegate: Lista civica Al Centro per Teramo, Lista civica Insieme x Te, Lista civica Popolari con Teramo, Forza Italia, Lista civica Futuroin, Nuovo Centro Destra



TERNI

Di Girolamo Leopoldo

in carica dal 9 giugno 2014
al 20 febbraio 2018

Area politica: **CENTRO SINISTRA**

Liste collegate: Lista civica Terni Oltre, Lista civica Terni dei Valori, Lista civica Alleanza Democratici e Liberali, Sinistra Ecologia e Libertà, Partito Democratico, Lista civica Cittaperta-Terni Dinamica, Lista civica Progetto Terni

TRAPANI (*)

Damiano Vito

in carica dal 23 maggio 2012
all'11 giugno 2017

Area politica: **CENTRO DESTRA**

Liste collegate: Lista civica Per una Città più Bella e più Grande-Lista Fazio, Il Popolo delle Libertà

TREVISO

Manildo Giovanni

in carica dall'11 giugno 2013

Area politica: **CENTRO SINISTRA**

Liste collegate: Partito Democratico, Lista civica treviso Civica, Sinistra Ecologia e Libertà-Altri, Lista civica Impegno Civile, Lista civica Per Treviso

VICENZA

Variati Achille

in carica dal 31 maggio 2013

Area politica: **CENTRO SINISTRA**

Liste collegate: Lista civica Variati Sindaco 2013, Partito Democratico, Unione di Centro

VITERBO

Michelini Leonardo

in carica dall'11 giugno 2013

Area politica: **CENTRO SINISTRA**

Liste collegate: Partito Democratico, Lista civica Rotta Comune, Lista civica Dei Diritti per Viterbo, Sinistra Ecologia e Libertà-Civica



(*) Elezione gestita autonomamente dalla regione Sicilia



7.5.4.1. Il riepilogo



Base dati

Revisioni semestrali delle liste elettorali (articolo 7, del testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967)

Comune capoluogo di provincia	Sigla prov.	Sindaco in carica	Area politica	Popolazione legale (15° censimento 09/10/2011)	Sezioni elettorali	Elettori	
						Totale	di cui residenti all'estero
Ancona	AN	Mancinelli Valeria	CENTRO SINISTRA	100.497	100	80.551	5.360
Avellino	AV	Foti Paolo	CENTRO SINISTRA	54.222	72	46.622	2.128
Barletta	BT	Coscella Pasquale	CENTRO SINISTRA	94.239	100	79.384	3.580
Brescia	BS	Del Bono Emilio	CENTRO SINISTRA	189.902	203	145.064	5.605
Brindisi	BR	Carluccio Angela fino al 27/07/2017	LISTA CIVICA	88.812	80	73.948	3.395
Catania (*)	CT	Bianco Vincenzo	CENTRO SINISTRA	293.902	336	265.165	16.741
Imperia	IM	Capacci Carlo	CENTRO SINISTRA	42.322	44	34.334	2.074
Massa	MS	Volpi Alessandro	CENTRO SINISTRA	68.856	80	58.240	2.564
Messina (*)	ME	Accorinti Renato	LISTA CIVICA	243.262	254	196.911	10.667
Pisa	PI	Filippeschi Marco	CENTRO SINISTRA	85.858	86	72.078	3.477
Ragusa (*)	RG	Piccitto Federico	MOVIMENTO 5 STELLE	69.794	71	62.186	4.264
Siena	SI	Valentini Bruno	CENTRO SINISTRA	52.839	50	43.365	1.391
Siracusa (*)	SR	Garozzo Giancarlo	CENTRO SINISTRA	118.385	123	103.213	6.757
Sondrio	SO	Molteni Alcide	CENTRO SINISTRA	21.642	21	18.405	1.452
Teramo	TE	Brucchi Maurizio fino al 06/12/2017	CENTRO DESTRA	54.294	80	46.988	3.548
Terni	TR	Di Girolamo Leopoldo fino al 20/02/2018	CENTRO SINISTRA	109.193	129	89.178	3.704
Trapani (*)	TP	Damiano Vito	CENTRO DESTRA	69.241	70	59.925	5.021

7.5.4.1. IL RIEPILOGO DEI SINDACI USCENTI NEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA



Comune capoluogo di provincia	Sigla prov.	Sindaco in carica	Area politica	Popolazione (censimento 09/10/2011)	Sezioni elettorali	Elettori	
						Totale	di cui residenti all'estero
Treviso	TV	Manildo Giovanni	CENTRO SINISTRA	81.014	77	68.725	5.501
Vicenza	VI	Variati Achille	CENTRO SINISTRA	111.500	112	87.225	5.454
Viterbo	VT	Michelini Leonardo	CENTRO SINISTRA	63.209	66	53.289	1.317
TOTALE				2.012.983	2.154	1.684.796	94.000



(*) Elezione gestita autonomamente dalla regione Sicilia




7.5.4.2. L'area politica e le fasce d'età




20 SINDACI USCENTI NEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA
di cui uno capoluogo di regione
(paragrafo 7.5.4. "I sindaci uscenti nei comuni capoluogo di provincia")

➤ L'area politica



➤ Le fasce d'età



**7.5.5. I candidati alla carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia delle regioni a statuto ordinario**

ANCONA		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
TOMBOLINI STEFANO	FORZA ITALIA	19	13	32
	LEGA	20	12	32
	UNIONE DI CENTRO	9	13	22
	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	19	13	32
	SERVIRE ANCONA-MOVIMENTO AMBIENTALISTA	16	10	26
	LISTA CIVICA 60100 ANCONA	21	11	32
RUBINI FILOGNA FRANCESCO	LISTA CIVICA ALTRA IDEA DI CITTÀ	19	13	32
DIOMEDI DANIELA	MOVIMENTO 5 STELLE	20	12	32
MANCINELLI VALERIA	PARTITO DEMOCRATICO	19	13	32
	LISTA CIVICA ANCONA POPOLARE	15	16	31
	LISTA CIVICA ANCORA PER ANCONA	17	10	27
	FEDERAZIONE DEI VERDI	13	11	24
	CENTRISTI	12	10	22
TOTALE		219	157	376

AVELLINO		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
CIAMPI VINCENZO	MOVIMENTO 5 STELLE	17	15	32
BELLO GIULIANO	CASAPOUND ITALIA	14	7	21
CIPRIANO LUCA	LISTA CIVICA MAI PIÙ	21	11	32
PIZZA NELLO	PARTITO DEMOCRATICO	15	17	32
	LISTA CIVICA AVELLINO LIBERA È PROGRESSISTA	20	12	32
	LISTA CIVICA AD AVELLINO DEMOCRATICA	11	21	32
	LISTA CIVICA DAVVERO AVELLINO	21	11	32
	LISTA CIVICA AVELLINO È POPOLARE	15	17	32
	LISTA CIVICA INSIEME PROTAGONISTI	13	18	31
	LISTA CIVICA AVELLINO RINASCE	16	16	32
PASSARO MASSIMO	LISTA CIVICA I CITTADINI IN MOVIMENTO	21	11	32
ARACE NADIA	LISTA CIVICA SI PUÒ	19	10	29
PREZIONI COSTANTINO	FRATELLI D'ITALIA	18	11	29
	LISTA CIVICA LA SVOLTA INIZIA DA TE!	21	11	32
MORANO SABINO	LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA-UDC	21	11	32
	LISTA CIVICA NOI CON AVELLINO	21	11	32
	FORZA ITALIA	21	11	32
	LEGA	20	11	31
TOTALE		325	232	557

7.5.5. I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO NEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO



Candidati a sindaco		Liste collegate	Candidati a consiglieri		
			Uomini	Donne	Totale
GADALETA ROSA		RIVOLUZIONE CRISTIANA	12	20	32
CANNITO COSIMO DAMIANO		LISTA CIVICA INSIEME PER BARLETTA	19	10	29
		LISTA CIVICA BARLETTA ATTIVA	10	20	30
		LISTA CIVICA CANNITO SINDACO	21	11	32
		LISTA CIVICA LA BUONA POLITICA	17	15	32
		LISTA CIVICA SCELTA POPOLARE	15	8	23
		LISTA CIVICA LEALTÀ E PROGRESSO	14	8	22
		LISTA CIVICA FORZA BARLETTA	16	14	30
		LISTA CIVICA NOI CON BARLETTA	15	14	29
		LISTA CIVICA PROGETTO BARLETTA	13	10	23
		LISTA CIVICA ID INIZIATIVA DEMOCRATICA	17	13	30
FILANNINO MICHELANGELO DOMENICO DETTO MICHELE		MOVIMENTO 5 STELLE	19	11	30
DORONZO CARMINE		LISTA CIVICA CITTÀ FUTURA	13	11	24
		SI SINISTRA ITALIANA	13	11	24
		LISTA CIVICA #RESET BARLETTA	10	15	25
		LISTA CIVICA COALIZIONE CIVICA	15	12	27
BASILE RUGGIERO FLAVIO		LEGA	21	11	32
DELVECCHIO BENEDETTO DETTO DINO		LISTA CIVICA BARLETTA PIÙ	17	10	27
		LISTA CIVICA BARLETTA VERSO FUTURO	16	8	24
		ARTICOLO UNO	11	11	22
		PARTITO DEMOCRATICO	15	17	32
TOTALE			319	260	579

Candidati a sindaco		Liste collegate	Candidati a consiglieri		
			Uomini	Donne	Totale
CASTAGNA LAURA		FORZA NUOVA-AZIONE SOCIALE	16	13	29
PELI LEONARDO		LISTA CIVICA IL BIGIO PRO BRIXIA	16	15	31
MARINO ALBERTO		POTERE AL POPOLO!	19	13	32
DELBONO EMILIO		PARTITO DEMOCRATICO	15	16	31
		LISTA CIVICA BRESCIA 2030	19	13	32
		LISTA CIVICA CASTELLETTI BRESCIA PER PASSIONE	17	15	32
		LISTA CIVICA DEL BONO SINDACO	19	13	32
		SINISTRA A BRESCIA	16	16	32
		LISTA CIVICA DEL BONO 2.0	17	12	29
VILARDI PAOLA		UNIONE DI CENTRO	21	11	32
		FRATELLI D'ITALIA	13	19	32
		IL POPOLO DELLA FAMIGLIA	14	10	24
		LISTA CIVICA X BRESCIA CIVICA	15	10	25
		FORZA ITALIA	15	14	29
		LEGA	20	12	32
LOMBARDI LAMBERTO		PCI	14	9	23
DE CESARE DAVIDE		CASAPOUND ITALIA	17	10	27
GHIDINI GUIDO		MOVIMENTO 5 STELLE	13	8	21
TOTALE			296	229	525



BRINDISI		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
SERRA GIANLUCA	MOVIMENTO 5 STELLE	20	12	32
ROSSI RICCARDO	LISTA CIVICA BRINDISI BENE COMUNE	19	13	32
	LIBERI E UGUALI	16	16	32
	PARTITO DEMOCRATICO	18	14	32
	LISTA CIVICA ORA TOCCA A NOI	13	9	22
CIULLO GIACOMO DETTO MASSIMO	LEGA	19	13	32
	FRATELLI D'ITALIA-ALTRI	21	11	32
	LISTA CIVICA MOVIMENTO NAZIONALE PER LA SOVRANITÀ	21	11	32
DI NOI FERRUCCIO	NOI CON L'ITALIA	18	14	32
	LISTA CIVICA IMPEGNO SOCIALE	18	14	32
CAVALERA ROBERTO	PRI	18	14	32
	LISTA CIVICA BRINDISI POPOLARE	18	12	30
	LISTA CIVICA IDEA PER BRINDISI	19	13	32
	FORZA ITALIA	19	13	32
	LISTA CIVICA BRINDISI IN ALTO	21	11	32
	UNIONE DI CENTRO	20	11	31
TOTALE		298	201	499

IMPERIA		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
CARPI CARLO	LISTA CIVICA CARLO CARPI PER IMPERIA	13	8	21
SARDI LUCIO	SINISTRA IN COMUNE	13	10	23
LANTERI LUCA	LISTA CIVICA FORZA IMPERIA	15	17	32
	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	15	9	24
	LISTA CIVICA PROGETTO IMPERIA	16	16	32
	LEGA	21	11	32
	LISTA CIVICA VINCE IMPERIA	14	18	32
PONTE MARIA NELLA	MOVIMENTO 5 STELLE	14	8	22
SCAJOLA CLAUDIO	LISTA CIVICA OBIETTIVO IMPERIA	14	18	32
	LISTA CIVICA IMPERIA INSIEME	17	15	32
	LISTA CIVICA AREA APERTA	18	10	28
	IL POPOLO DELLA FAMIGLIA	14	11	25
CASANO ALESSANDRO	LISTA CIVICA ALTERNATIVA INDIPENDENTE	11	14	25
ABBO GUIDO	PARTITO DEMOCRATICO	13	19	32
	LISTA CIVICA IMPERIA AL CENTRO	15	14	29
	LISTA CIVICA LABORATORIO PER IMPERIA	13	11	24
	LISTA CIVICA IMPERIA DI TUTTI IMPERIA PER TUTTI	14	18	32
SEPE MARIA	POTERE AL POPOLO!	14	18	32
TOTALE		264	245	509

7.5.5. I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO NEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO



MASSA		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
BONDIELLI MARCO	PARTITO COMUNISTA	12	9	21
	SINISTRA MASSA CITTÀ D'EUROPA	12	15	27
	LISTA CIVICA UNITI PER LA CITTÀ	14	16	30
	LISTA CIVICA 2018 VOLPI SINDACO	17	15	32
VOLPI ALESSANDRO	PARTITO DEMOCRATICO	18	14	32
	SINISTRA PROGRESSISTA PER MASSA	18	14	32
	LISTA CIVICA AMARE MASSA	13	9	22
	LISTA CIVICA ARTICOLO PRIMO	17	15	32
	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	20	10	30
PERSIANI FRANCESCO	LISTA CIVICA PERSIANI SINDACO	19	13	32
	LEGA	20	12	32
	IL POPOLO DELLA FAMIGLIA	11	10	21
	FORZA ITALIA	18	14	32
BIAGIONI ANDREA	LISTA CIVICA AREA 2018	20	12	32
MANGIARACINA FRANCESCO	LISTA CIVICA TUTTO PER MASSA	18	12	30
	CASAPOUND ITALIA	14	8	22
MENCARELLI LUANA	MOVIMENTO 5 STELLE	17	15	32
PASCUCCI LORENZO	LISTA CIVICA MASSA LIBERA	18	14	32
CAVAZZUTI NICOLA	POTERE AL POPOLO!	19	13	32
MENCHINI SERGIO	LISTA CIVICA ASCOLTARE PER FARE	12	20	32
	LISTA CIVICA OBIETTIVO MASSA	20	12	32
	LISTA CIVICA ARCIPELAGO MASSA	19	11	30
	LISTA CIVICA SIAMO MASSA	17	13	30
BERTILORENZI PIERPAOLO	LISTA CIVICA PUNTO ZERO	14	8	22
TOTALE		397	304	701

PISA (continua a pagina successiva)		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
SERFOGLI ANDREA	LISTA CIVICA IN LISTA PER PISA	18	14	32
	LISTA CIVICA CON DANTI PER PISA	16	16	32
	PARTITO DEMOCRATICO	10	22	32
	LISTA CIVICA RIFORMISTI PER PISA	18	14	32
AULETTA FRANCESCO DETTO CICCIO	LISTA CIVICA PISA POSSIBILE	17	13	30
	LISTA CIVICA UNA CITTÀ IN COMUNE	16	16	32
	RIFONDAZIONE COMUNISTA	18	14	32
AMORE GABRIELE	MOVIMENTO 5 STELLE	16	10	26
GHEZZANI SIMONETTA	SI SINISTRA ITALIANA	13	13	26
CONTI MICHELE	LEGA	20	12	32
	FORZA ITALIA	19	13	32
	FRATELLI D'ITALIA	21	11	32
VERONESE ANTONIO	LISTA CIVICA PATTO CIVICO	21	11	32
	LISTA CIVICA PROGETTO PISA	21	11	32
ZIPPEL MARIA CHIARA	LISTA CIVICA PER LA NOSTRA PISA	16	8	24
	LISTA CIVICA PISA LIBERA E SICURA	19	10	29
	LISTA CIVICA BATTITI PER PISA	16	10	26
	LISTA CIVICA PISANI PER PISA	15	8	23
	LISTA CIVICA COMBATTI PER PISA	15	9	24
CASOLE PAOLO	PARTITO COMUNISTA	14	7	21
MARIANELLI VERONICA	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	15	9	24



PISA (continua da pagina precedente)

		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
LATROFA RAFFAELE	LISTA CIVICA PISA NEL CUORE	16	16	32
TOTALE		370	267	637

SIENA

		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
CHITI DAVID LUCIANO	LISTA CIVICA SIENA D.O.C	20	12	32
DE MOSSI LUIGI	LEGA	20	12	32
	LISTA CIVICA VOLTIAMO PAGINA	17	15	32
	FORZA ITALIA	17	15	32
	FRATELLI D'ITALIA	18	14	32
PICCINI PIERLUIGI	LISTA CIVICA PER SIENA PICCINI SINDACO	15	17	32
VIGNI ALESSANDRO	SINISTRA PER SIENA	12	11	23
	POTERE AL POPOLO!	11	12	23
VALENTINI BRUNO	LISTA CIVICA IN CAMPO	19	13	32
	PARTITO DEMOCRATICO	16	16	32
SPORTELLI MASSIMO	LISTA CIVICA NERO SU BIANCO!	19	13	32
	LISTA CIVICA SPQS MASSIMO SPORTELLI SINDACO	18	13	31
	LISTA CIVICA SIENA APERTA	19	13	32
	LISTA CIVICA SENA CIVITAS	19	13	32
	LISTA CIVICA LA MARTINELLA 1884	13	12	25
MAGGI NADIA	LISTA CIVICA SIENA ALLA FONTE	13	13	26
FUCITO SERGIO	CASAPOUND ITALIA	21	11	32
PINCIANI ALESSANDRO	LISTA CIVICA PENSARE CONFRONTARSI DIFENDERSI	15	10	25
TOTALE		302	235	537

SONDRIO

		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
PROVERA FIORELLO	LISTA CIVICA CRESCERE CON SONDRIO	18	14	32
	LISTA CIVICA SONDRIO 4.0	13	9	22
	LISTA CIVICA NOI PER SONDRIO	11	10	21
	LISTA CIVICA PROVERA X SONDRIO	17	15	32
SCARAMELLINI MARCO	LISTA CIVICA SONDRIO LIBERALE	20	12	32
	FORZA ITALIA	16	10	26
	LISTA CIVICA POPOLARI RETICI	20	12	32
	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	14	10	24
	LISTA CIVICA SONDRIO VIVA!	19	13	32
	LEGA	20	12	32
PONTERI MARCO ILARIO CESARE	MOVIMENTO 5 STELLE	12	9	21
GIUGNI NICOLA	SINISTRA PER SONDRIO	19	13	32
	LISTA CIVICA SONDRIO 2020	18	14	32
	LISTA CIVICA GIUGNI SINDACO	19	13	32
	LISTA CIVICA SONDRIO DEMOCRATICA	18	14	32
	PARTITO DEMOCRATICO	15	17	32
TOTALE		269	197	466



		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco		Uomini	Donne	Totale
		TERAMO		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
DI DALMAZIO MAURO	LISTA CIVICA AZIONE POLITICA	21	11	32
	LISTA CIVICA AL CENTRO PER TERAMO	17	15	32
MORRA GIANDONATO	FORZA ITALIA	16	16	32
	FRATELLI D'ITALIA	19	13	32
	LISTA CIVICA FUTURO IN	15	17	32
	IL POPOLO DELLA FAMIGLIA	11	16	27
	LISTA CIVICA OLTRE TERAMO 2023	19	13	32
	LEGA	15	12	27
CARDELLI PAOLA	SINISTRA PER TERAMO	14	11	25
CAVALLARI GIOVANNI	LISTA CIVICA BELLA TERAMO	19	13	32
COVELLI ALBERTO	LISTA CIVICA POPOLARI CON TERAMO	21	11	32
	LISTA CIVICA ABRUZZO INSIEME	21	11	32
D'ALBERTO GIANGUIDO	LISTA CIVICA TERAMO VIVE	20	12	32
	LISTA CIVICA TERAMO 3.0	19	13	32
	PARTITO DEMOCRATICO	20	12	32
	LISTA CIVICA INSIEME POSSIAMO	17	15	32
ROCCHETTI CRISTIANO CIRIACO	MOVIMENTO 5 STELLE	17	11	28
TOTALE		301	222	523

		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
		TERNI		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
ANGELETTI PAOLO	PARTITO DEMOCRATICO	17	15	32
	LISTA CIVICA TERNI IMMAGINA	17	15	32
DE PERSIO MARIANO	PARTITO COMUNISTA	13	8	21
ROSATI ANDREA	LISTA CIVICA PRIMA TERNI	17	10	27
LATINI LEONARDO	LISTA CIVICA TERNI CIVICA	17	15	32
	LEGA	18	14	32
	FORZA ITALIA	20	12	32
	IL POPOLO DELLA FAMIGLIA	13	8	21
	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	14	18	32
	GENTILETTI ALESSANDRO	LISTA CIVICA SENSO CIVICO	17	11
BONOMI PIERGIORGIO	CASAPOUND ITALIA	14	7	21
DE LUCA THOMAS	MOVIMENTO 5 STELLE	21	11	32
CAMUZZI EMILIANO	POTERE AL POPOLO!	14	11	25
TOTALE		212	155	367



TREVISO		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
CONTE MARIO	LEGA	21	11	32
	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	21	11	32
	LISTA CIVICA GRANDE TREVISO	19	13	32
	LISTA CIVICA MARIO CONTE SINDACO	21	11	32
	UNIONE DI CENTRO-LISTA RENOSTO	17	15	32
	LISTA CIVICA ZAIA GENTILINI	20	12	32
	FORZA ITALIA	20	12	32
CHAIBI SAID	SINISTRA COALIZIONE CIVICA	19	13	32
CONDURSO CARLA	IL POPOLO DELLA FAMIGLIA	15	9	24
CALDATO MARISTELLA	LISTA CIVICA TU TREVISO UNICA	14	18	32
MANILDO GIOVANNI	LISTA CIVICA TREVISO È CAMOLEI	20	12	32
	PARTITO DEMOCRATICO	17	15	32
	LISTA CIVICA TREVISO CIVICA	16	16	32
	LISTA CIVICA GIOVANNI MANILDO SINDACO	17	15	32
	LISTA CIVICA IMPEGNO CIVILE-FUTURA	19	13	32
LOSAPPIO DOMENICO	MOVIMENTO 5 STELLE	19	8	27
TOTALE		295	204	499

VICENZA		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
BANO LEONARDO	LISTA CIVICA NO PRIVILEGI POLITICI	22	9	31
DALLA ROSA OTELLO	PARTITO DEMOCRATICO	19	13	32
	LISTA CIVICA QUARTIERI AL CENTRO	19	13	32
	LISTA CIVICA DA ADESSO IN POI	20	12	32
	LISTA CIVICA COALIZIONE CIVICA	12	13	25
	LISTA CIVICA VINOVA	20	12	32
RUCCO FRANCESCO	FORZA ITALIA	18	14	32
	LISTA CIVICA #RUCCO SINDACO	21	11	32
	LISTA CIVICA CICERO IMPEGNO A 360°	16	11	27
	IL POPOLO DELLA FAMIGLIA-CIVICA	15	13	28
	LEGA	20	12	32
	FRATELLI D'ITALIA	15	17	32
EQUIZI FRANCA	GRANDE NORD - ALTRI	19	13	32
ALBERTIN FILIPPO	POTERE AL POPOLO!	13	9	22
MAROSO ANDREA	LISTA CIVICA SIAMO VENETO	13	10	23
TOTALE		262	182	444

7.5.5. I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO NEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO



VITERBO		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
CIAMBELLA LISETTA DETTA LUISA	LISTA CIVICA ORIZZONTE COMUNE	19	13	32
	LISTA CIVICA LA VOCE DEI GIOVANI VITERBESI	18	14	32
	PARTITO DEMOCRATICO	17	15	32
ARENA GIOVANNI MARIA	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	19	13	32
	LEGA	21	11	32
	FORZA ITALIA	20	12	32
	LISTA CIVICA FONDAZIONE!	21	11	32
FRONTINI CHIARA	LISTA CIVICA VITERBO VENTI VENTI	16	16	32
	LISTA CIVICA VITERBO CAMBIA	15	17	32
ERBETTI MASSIMO	MOVIMENTO 5 STELLE	16	10	26
CELLETTI PAOLA	LISTA CIVICA LAVORO E BENI COMUNI	17	15	32
TAGLIA CLAUDIO	CASAPOUND ITALIA	15	9	24
	LISTA CIVICA VITERBO IN MUSICA	15	9	24
SERRA FRANCESCO	LISTA CIVICA IMPEGNO COMUNE	15	17	32
	LISTA CIVICA VITERBO DEI CITTADINI	15	17	32
ROSSI FILIPPO	LISTA CIVICA VIVA VITERBO	15	17	32
	LISTA CIVICA AREA CIVICA	10	12	22
TOTALE		284	228	512

7.5.5.1. Il riepilogo

Comune capoluogo di provincia	Sigla prov.	Totale candidati a sindaco	Numero liste	Totale candidati a consigliere
Ancona (capoluogo di regione)	AN	4	13	376
Avellino	AV	8	18	557
Barletta	BT	6	21	579
Brescia	BS	8	18	525
Brindisi	BR	5	16	499
Imperia	IM	8	18	509
Massa	MS	10	24	701
Pisa	PI	10	22	637
Siena	SI	9	18	537
Sondrio	SO	4	16	466
Teramo	TE	7	17	523
Terni	TR	8	13	367
Treviso	TV	6	16	499
Vicenza	VI	6	15	444
Viterbo	VT	8	17	512
TOTALE		107		7.731

Dati rilevati al 4 giugno 2018

**7.5.6. Il riepilogo delle liste ammesse nei comuni capoluogo di provincia delle regioni a statuto ordinario**

Lista	presentata in comuni
ARTICOLO 1	1
CASAPOUND ITALIA	6
CENTRISTI	1
FEDERAZIONE DEI VERDI	1
FORZA ITALIA	13
FORZA NUOVA-AZIONE SOCIALE	1
FRATELLI D'ITALIA	6
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	7
FRATELLI D'ITALIA-ALTRI	1
GRANDE NORD-ALTRI	1
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA	6
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA-CIVICA	1
LEGA	15
LIBERI E UGUALI	1
LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA-UDC	1
MOVIMENTO 5 STELLE	13
NOI CON L'ITALIA	1
PARTITO COMUNISTA	3
PARTITO DEMOCRATICO	15
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	1
POTERE AL POPOLO!	6
PCI	1
PRI	1
RIFONDAZIONE COMUNISTA	1
RIVOLUZIONE CRISTIANA	1
SERVIRE ANCONA-MOVIMENTO AMBIENTALISTA	1
SI SINISTRA ITALIANA	2
SINISTRA A BRESCIA	1
SINISTRA COALIZIONE CIVICA	1
SINISTRA IN COMUNE	1
SINISTRA MASSA CITTA' D'EUROPA	1
SINISTRA PER SIENA	1
SINISTRA PER SONDRIO	1
SINISTRA PER TERAMO	1
SINISTRA PROGRESSISTA PER MASSA	1
UNIONE DI CENTRO	3
UNIONE DI CENTRO-ALTRI	1

7.5.6. IL RIEPILOGO DELLE LISTE AMMESSE NEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO



Comune capoluogo di provincia	Liste civiche presentate in comuni
Ancona (capoluogo di regione)	4
Avellino	11
Barletta	15
Brescia	6
Brindisi	7
Imperia	11
Massa	13
Pisa	13
Siena	11
Sondrio	10
Teramo	10
Terni	4
Treviso	8
Vicenza	8
Viterbo	11




Nei 15 comuni capoluogo di provincia si sono presentate in totale 142 liste civiche



8. LE STATISTICHE

8.1. Le percentuali dei votanti dal 2010

AFFLUENZA ALLE URNE



(*) Nel 2010 la Sardegna ha effettuato le elezioni comunali il 30 e 31 maggio e nel 2012 il 10 e 11 giugno




Fino al 2013 le operazioni di votazione si sono svolte in due giorni, mentre dal 2014 si effettuano solo la domenica dalle 7:00 alle 23:00, ai sensi dell'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*legge di stabilità 2014*)




8.2. Le percentuali per sesso dei candidati alle cariche di sindaco e consigliere comunale nei comuni capoluogo di provincia



107 CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO
nei **15 comuni** capoluogo di provincia (di cui uno capoluogo di regione) delle **regioni a statuto ordinario**



7.731 CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
nei **15 comuni** capoluogo di provincia (di cui uno capoluogo di regione) delle **regioni a statuto ordinario**



Dati rilevati al 4 giugno 2018


8.2. LE PERCENTUALI PER SESSO DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E CONSIGLIERE NEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA



8.3. I candidati alla carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia per fasce d'età



107 CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO
nei **15 comuni** capoluogo di provincia (di cui uno capoluogo di
regione) delle **regioni a statuto ordinario**




Dati rilevati al 4 giugno 2018




8.4. I candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale in tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario e della Sardegna, distinti per sesso

➤ *Candidati alla carica di sindaco*



➤ *Candidati alla carica di consigliere comunale*



Dati rilevati al 4 giugno 2018



9. LE FONTI NORMATIVE

Costituzione della Repubblica Italiana

Articoli 48, 51, titolo V (articoli 114 e seguenti)

Legge 4 aprile 1956, n. 212

Norme per la disciplina della propaganda elettorale

Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223

Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Legge 24 aprile 1975, n. 130

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali

Legge 23 aprile 1976, n. 136

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale

Decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 1976, n. 240

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976

Legge 13 marzo 1980, n. 70

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione

Legge 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ((...)) di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

Legge 21 marzo 1990, n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

Legge 15 gennaio 1991, n. 15

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti

Legge 7 giugno 1991, n. 182

Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali



Legge 25 marzo 1993, n. 81

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali

Legge 10 dicembre 1993, n. 515

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza

Legge 30 aprile 1999, n. 120

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale

Legge 22 febbraio 2000, n. 28

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUOEL)

Legge 16 aprile 2002, n. 62

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale

Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104

Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (articolo 2, comma 184)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) [riduzione del 20% del numero dei consiglieri comunali]

Legge 7 maggio 2009, n. 46

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42

Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo



Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla **legge 14 settembre 2011, n. 148**

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

Legge 6 luglio 2012, n. 96

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

Legge 23 novembre 2012, n. 215

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (articolo 1, commi 399 e 400)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Decreto Ministro dell'Interno 24 gennaio 2014

Determinazione dei nuovi modelli di schede di votazione per le elezioni comunali

Legge 7 aprile 2014, n. 56

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni

NORMA EUROPEA

Direttiva 94/80/CE del Consiglio dell'Unione Europea, 19 dicembre 1994

Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza



10. IL GLOSSARIO

ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

Organo composto da tutti i presidenti degli Uffici elettorali di sezione nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, competente ad effettuare le operazioni di riepilogo dei voti riportati nei verbali degli uffici di sezione e di riparto dei seggi e proclamazione degli eletti a sindaco e consigliere.

BALLOTTAGGIO

Secondo turno di votazione, al quale si ricorre quando nel primo turno nessuno dei candidati alla carica di sindaco ha ottenuto la maggioranza dei voti validi (50% + un voto nei comuni sopra 15.000 abitanti) e nel quale partecipano i due candidati a sindaco che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Nei comuni inferiori a 15.000 abitanti, si procede al ballottaggio solo in caso di parità di voti tra i due candidati a sindaco più votati.

CAMPAGNA ELETTORALE

Periodo antecedente la data delle elezioni durante il quale i candidati e le forze politiche svolgono attività di comunicazione e propaganda politica al fine di ottenere il consenso dei cittadini elettori.

CIFRA ELETTORALE DI LISTA

Somma dei voti validi ottenuti dalla lista in tutte le sezioni elettorali del comune nel quale si è presentata.

CIFRA ELETTORALE DEL GRUPPO DI LISTE

Somma delle cifre elettorali delle liste che compongono il gruppo medesimo o coalizione, essendo collegate ad un unico candidato a sindaco.

CIFRA ELETTORALE INDIVIDUALE

Risultato della somma dei voti validi di preferenza ottenuti, in tutte le sezioni del comune, da ogni candidato alla carica di consigliere con i voti validi ottenuti dalla lista (cifra elettorale di lista) nella quale tale candidato si è presentato.

COLLEGAMENTO

Ciascun candidato alla carica di sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, può essere appoggiato, in sede di presentazione delle candidature, da una o più liste di candidati alla carica di consigliere; le liste collegate allo stesso candidato sindaco si considerano collegate tra di loro.

CONSIGLIO COMUNALE

Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune, composto dal sindaco e da un numero variabile di consiglieri eletti direttamente dagli elettori con sistema diverso a seconda del numero di abitanti del comune stesso.

CONTRASSEGNO DI LISTA

Simbolo della lista, del partito o del raggruppamento politico, che viene stampato sul manifesto delle liste e candidature ammesse e sulle schede di votazione.

CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI

Atto con il quale il Prefetto del capoluogo di provincia convoca le elezioni nei comuni che devono rinnovare i propri organi nella data già fissata con decreto del Ministro dell'Interno.

**CORPO ELETTORALE**

Insieme dei cittadini maggiorenni che non sono incorsi in cause ostantive al voto e che pertanto godono dell'elettorato attivo, e cioè il diritto di eleggere, attraverso il voto, i propri rappresentanti alla carica di sindaco e di consigliere comunale.

DELEGATI DI LISTA

Elettori "di riferimento" per la lista, potendo designare i rappresentanti di lista in ogni Ufficio elettorale di sezione, dichiarare il collegamento con il candidato sindaco ed assistere al sorteggio per l'ordine di stampa delle liste sulle schede.

ELETTORI DELL'UNIONE EUROPEA

Cittadini elettori di altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia e iscritti nelle liste elettorali aggiunte istituite presso ogni comune, avendo presentato apposita domanda per votare alle elezioni del comune di residenza.

ELETTORATO ATTIVO

Diritto costituzionale di esprimere il proprio voto in occasione di elezioni o referendum.

ELETTORATO PASSIVO

Diritto costituzionale di accesso alle cariche pubbliche elettive.

ELEZIONE COMUNALE

Consultazione popolare attraverso la quale i cittadini elettori, con l'esercizio del diritto di voto, scelgono i loro rappresentanti al comune (sindaco e consiglieri comunali).

GRUPPO DI LISTE

Liste contraddistinte da contrassegni (simboli) diversi che sono collegate allo stesso candidato alla carica di sindaco.

LISTA

Elenco dei candidati alla carica di consigliere comunale presentati da un'associazione politica e/o da un partito per concorrere alla ripartizione dei seggi di consigliere comunale.

LISTE ELETTORALI

Elenchi dei cittadini elettori tenuti ed aggiornati dall'ufficiale elettorale in ogni comune.

MAGGIORITARIO

Metodo elettorale, nei comuni fino a 15.000 abitanti, di assegnazione di una quota particolarmente consistente di seggi (2/3) alla lista che ottiene il maggiore numero di voti validi (anche se inferiore alla maggioranza assoluta).

METODO D'HONDT

Metodo matematico per l'attribuzione dei seggi alle liste nei sistemi elettorali di tipo sostanzialmente proporzionale.

PREFERENZA

Scelta dell'elettore sulla scheda di votazione a favore di uno o due candidati a consigliere appartenenti alla lista votata.

**PREFERENZA DI GENERE**

Scelta dell'elettore sulla scheda di votazione, nei comuni con almeno 5.000 abitanti, di due candidati alla carica di consigliere comunale che devono essere tassativamente di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza espressa.

PREMIO DI MAGGIORANZA

Attribuzione, per legge, di un numero ulteriore (rispetto a quello spettante in proporzione ai voti riportati) di seggi alla lista o al gruppo di liste (coalizione) collegate al candidato eletto sindaco (a seconda dei comuni, 2/3 o 60% dei seggi), al fine di garantire una maggioranza congrua, agevolando la governabilità dell'ente locale.

PROCLAMAZIONE

Atto pubblico mediante il quale un candidato sindaco/consigliere è dichiarato validamente eletto alla suddetta carica.

PROPAGANDA ELETTORALE

Campagna elettorale con le relative forme di propaganda in luoghi pubblici e aperti al pubblico disciplinate da normative specifiche (affissioni, comizi, trasmissioni radiofoniche o televisive, eventi, ecc.).

PROPORZIONALE

Sistema di ripartizione dei voti validi per l'assegnazione dei seggi che consente di distribuirli alle liste in proporzione ai voti validi da esse ottenuti.

QUOTE ROSA

Numero minimo stabilito per legge di candidati alla carica di consigliere comunale del sesso meno rappresentato in lista (più frequentemente quello femminile).

QUOZIENTI ELETTORALI

Numeri che si ottengono – applicando il *metodo d'Hondt* previsto dalla legge per le elezioni comunali - dividendo il totale dei voti validi delle liste o gruppi di liste per 1, 2, 3, 4, ..., fino al numero complessivo dei seggi da assegnare, al fine di comporre una graduatoria generale di tutti i quozienti, determinando il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste.

RAPPRESENTANTE DI LISTA

Cittadino elettore che assiste alle operazioni di voto in rappresentanza di una lista di candidati. Per ogni seggio, possono essere nominati al massimo due rappresentanti per ogni lista (uno effettivo ed uno supplente); tali nomine sono depositate (dal delegato della lista) al comune entro il venerdì antecedente la votazione o direttamente all'ufficio elettorale di sezione prime delle ore 7 di domenica.

RIPARTO

Modalità matematica prevista dalla legge che trasforma i voti validi espressi in seggi.

SCHEDA BIANCA

Scheda di votazione che l'elettore restituisce al presidente del seggio senza avere espresso alcun voto e senza alcun segno; tale scheda, conseguentemente, non potrà essere conteggiata ai fini dell'attribuzione dei voti ai candidati a sindaco e alle liste.

**SCHEDA ELETTORALE**

Foglio cartaceo di colore azzurro, su cui l'elettore esprime il proprio voto e nel quale sono riportati il nominativo del candidato a sindaco, i contrassegni di lista e le righe per la preferenza ad uno o due candidati a consigliere comunale.

SCHEDA NULLA

Scheda di votazione che presenta irregolarità nelle modalità di voto tali da rendere "nulla" l'intera espressione del suffragio e che, conseguentemente, non potrà essere conteggiata ai fini dell'attribuzione dei voti ai candidati a sindaco e alle liste.

SCHEDA VALIDA

Scheda di votazione dalla quale risulta la volontà dell'elettore di attribuire il proprio voto ad un candidato alla carica di sindaco ed eventualmente ad una lista e ad uno o due candidati consiglieri di tale lista.

SCRUTATORE

Cittadino elettore che non si è candidato in nessuna lista e che, una volta nominato dalla Commissione elettorale comunale, partecipa alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione ai fini della votazione e dello scrutinio.

SCRUTINIO (o SPOGLIO)

Insieme delle operazioni elettorali al termine della votazione, comprendente l'attribuzione dei voti alle liste e ai candidati ed il calcolo dei voti validi, nulli, delle schede bianche e delle preferenze espresse nelle schede votate all'interno dell'Ufficio elettorale di sezione (seggio).

SEGGIO ELETTORALE ORDINARIO

Luogo dove si effettua la votazione (coincide con l'Ufficio elettorale di sezione).

SEGGIO ELETTORALE OSPEDALIERO (anche detto SEZIONE OSPEDALIERA)

Ufficio elettorale di sezione istituito per ogni 500 posti letto, o frazione di 500, presso un ospedale o altro istituto o luogo di cura con almeno 200 posti letto, con la stessa composizione e le stesse funzioni del seggio ordinario.

SEGGIO RISERVATO AI CANDIDATI SINDACI NON ELETTI

Seggio di consigliere comunale attribuito ai candidati non eletti alla carica di sindaco collegati ad una lista o ad un gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio.

SEGGIO ELETTORALE SPECIALE

Ufficio incaricato solo della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedali o luoghi di cura aventi da 100 a 199 posti letto, degli elettori ammessi al voto domiciliare e degli elettori reclusi in istituti o luoghi di detenzione o di custodia preventiva. I voti raccolti verranno portati, per lo scrutinio, nel seggio elettorale ordinario di riferimento.

SEGGIO ELETTORALE VOLANTE

Ufficio composto dal presidente, il segretario ed uno scrutatore di seggio elettorale ordinario (o sezione ospedaliera), che si reca presso ospedali o luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto e presso l'abitazione degli elettori ammessi al voto domiciliare con la funzione di raccogliere il voto dei degenti.

**SISTEMA ELETTORALE**

Complesso delle procedure di calcoli matematici mediante i quali la scelta operata dagli elettori con la votazione si traduce nella proclamazione del sindaco, nell'assegnazione dei seggi alle liste e nella proclamazione dei consiglieri comunali.

SOGLIA DI SBARRAMENTO

Percentuale di voti validi - minimo il 3% - che una lista o gruppo di liste deve ottenere per partecipare al riparto dei seggi.

SPOGLIO (vedi SCRUTINIO)**SOTTOSCRIZIONI**

Le firme degli elettori richieste dalla legge per presentare le liste e le candidature

TESSERA ELETTORALE

Documento che permette l'esercizio del diritto di voto e che attesta la regolare iscrizione del cittadino italiano nelle liste elettorali del comune di residenza.

TURNO ELETTORALE

Fase di votazione del procedimento elettorale nel quale più comuni rinnovano contemporaneamente i propri organi attraverso il voto degli elettori.

UFFICIO CENTRALE

Organo collegiale costituito presso il Tribunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ai fini del compimento delle operazioni di proclamazione del sindaco, di ripartizione dei seggi tra le singole liste e di proclamazione dei consiglieri.

UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

Ufficio del comune che si occupa territorialmente della tenuta delle liste elettorali e dell'organizzazione del procedimento elettorale.

UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Ufficio in cui si effettuano le operazioni elettorali, dalla consegna agli elettori delle schede di votazione allo spoglio delle schede votate (coincide con il seggio elettorale ordinario).

VOTO

Suffragio espresso dall'elettore per un candidato sindaco, per una lista e per uno o due candidati a consigliere; esso è personale (non delegabile), uguale, libero e segreto.

VOTO ASSISTITO

Suffragio espresso dall'elettore impossibilitato ad esprimere autonomamente il proprio voto per infermità fisica; quest'ultimo ha diritto di essere accompagnato da un altro elettore all'interno della cabina del seggio.

VOTO DISGIUNTO

Suffragio espresso dall'elettore, nei comuni superiori a 15.000 abitanti, per una lista non collegata al candidato sindaco votato.

VOTO DOMICILIARE

Suffragio espresso al proprio domicilio dall'elettore affetto da infermità gravissime, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulti impossibile.



11. LE ABBREVIAZIONI

A.I.R.E.	Anagrafe degli italiani residenti all'estero
A.P.R.	Anagrafe della popolazione residente
A.S.L.	Azienda sanitaria locale
BUR	Bollettino Ufficiale Regionale
C.M.	Circolare Ministeriale
CIE	Carta d'identità elettronica
D.L.	Decreto legge
D.LGS.	Decreto legislativo
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
DM	Decreto Ministeriale
DPCM	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Eligendo	Sito web tematico istituzionale delle elezioni raggiungibile all'indirizzo: http://dait.interno.gov.it/elezioni
I.P.Z.S.	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
MAECI	Ministero degli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
MIACEL	Ministero Interno Affari Centrali Enti Locali
OCSE	Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
P.S.	Polizia di Stato
R.D.	Regio Decreto
R.D.L.	Regio Decreto-legge
S.E.A.S.	Servizi elettorali per le agenzie di stampa
S.I.E.	Servizi Informatici Elettorali
S.I.EL.	Sistema Informativo Elettorale
T.U. (o TU)	Testo unico
TUE	Trattato sull'Unione Europea
TUOEL (o TUEL)	Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni)
U.E. (o UE)	Unione Europea
UTG	Uffici territoriali del Governo



12. I LINK UTILI – COLLEGAMENTI A CONTENUTI SULLE ELEZIONI DIFFUSI SU WEB



MINISTERO
DELL'INTERNO

➤ Portale web istituzionale

<http://www.interno.gov.it>



➤ Portale web del Dipartimento per gli affari interni e territoriali

<http://dait.interno.gov.it/>



➤ “Eligendo” del Dipartimento per gli affari interni e territoriali

<http://dait.interno.gov.it/elezioni>



➤ App mobile “Eligendo Mobile”



<https://itunes.apple.com/it/app/eligendo-mobile/id1335979826?mt=8>



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ministeroInterno.appElettorale&hl=en_US



➤ F.A.Q. - Risposte e chiarimenti alle domande più frequenti degli elettori sulle elezioni amministrative del 10 giugno 2018

<http://dait.interno.gov.it/elezioni/faq-elezioni-amministrative-2018>





- **Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale**



2.24Mb

http://dait.interno.gov.it/documenti/pubb_01_amministrative_ed.2018.pdf



- **Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale**



2.3Mb

http://dait.interno.gov.it/documenti/pubb_02_amministrative_ed.2018.pdf



- **Banca dati "Archivio storico delle elezioni"**
(contiene i risultati di tutte le consultazioni elettorali e referendarie dal 1946)

<http://elezionistorico.interno.gov.it/>



- **Dati statistici sulle rilevazioni semestrali del corpo elettorale**

<http://dait.interno.gov.it/elezioni/rilevazione-semestrale>



- **Ricerche sugli iscritti nelle liste elettorali, sulle sezioni, sui fabbricati, sugli elettori residenti all'estero, ecc.**

http://dait.interno.gov.it/elezioni/rileseme/index_ricerca.php



- **Database enti geografici e geopolitici (Sistema unico territoriale - SUT)**

<http://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/sut/>





➤ **Portale web istituzionale**

<http://www.governo.it>



➤ **Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (d.P.R. n. 570/1960)**

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570!vig=



➤ **Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000)**

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=



➤ **Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012 (15° Censimento generale della popolazione 9 aprile 2011)**

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/18/12A12950/sg



➤ **15° Censimento generale delle popolazione legale del 9 ottobre 2011**

<https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/censimenti-precedenti/popolazione-e-abitazioni/popolazione-2011>





13. IL QUESTIONARIO DI CUSTOMER SATISFACTION

Il questionario è composto da 13 domande ed è diffuso sul sito web tematico delle elezioni "**Eligendo**" per un periodo limitato.

Prima di iniziare a compilare il questionario, è stato previsto un "**captcha**" (test per distinguere un umano da un computer) a protezione dell'accesso da parte dei "**bot**" (software che funzionano in automatico su internet) che chiederà all'utente di risolvere un'operazione (**figura 10**).



Figura 10

Risolta l'operazione e premuto il pulsante "**CONTINUARE**" si accederà al questionario:

VALUTAZIONE DEL CONTENUTO (per ogni domanda scegliere solo una delle tre risposte proposte)

- 1 Le notizie e i dati sono ben organizzati ?
 SI ABBASTANZA NO
- 2 Il linguaggio utilizzato è chiaro ?
 SI ABBASTANZA NO
- 3 L'aspetto grafico editoriale è gradevole ?
 SI ABBASTANZA NO
- 4 La tematica è stata sufficientemente approfondita ?
 SI ABBASTANZA NO
- 5 Gli argomenti trattati sono sviluppati in modo esaustivo ?
 SI ABBASTANZA NO
- 6 La pubblicazione nel suo complesso Le è stata utile ?
 SI ABBASTANZA NO

FACILITÀ D'USO E ACCESSIBILITÀ (per ogni domanda scegliere solo una delle tre risposte proposte)

- 7 È agevole la navigabilità all'interno della versione digitale ?
 SI ABBASTANZA NO
- 8 È stato facile raggiungere *online* la pubblicazione ?
 SI ABBASTANZA NO

PROPOSTE E SUGGERIMENTI (testo libero non obbligatorio)

- 9 Ha suggerimenti o proposte da fare ? (massimo 500 caratteri)



DATI ANAGRAFICI (risposta obbligatoria)

10 Sesso

MASCHIO FEMMINA

11 Fascia d'età

18-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni
 55-64 anni 65-74 anni oltre 75 anni

12 Titolo di studio

laureato diplomato licenza media licenza elementare

13 Professione

dirigente impiegato/funziionario professore/ricercatore
 studente giornalista politico
 libero professionista lavoratore autonomo nessuna professione

È previsto tornare alle risposte date alle domande precedenti premendo il pulsante **"INDIETRO"** e/o **"Uscire e riavviare il questionario"** premendo il relativo pulsante posto in alto alla destra della barra di **colore verde** di avanzamento in % del questionario.

Premendo il tasto **"INVIA"** si trasmette il questionario in forma anonima.



<http://dait.interno.gov.it/elezioni/sondaggio>

*Policy di valutazione*

Questa indagine è anonima.

La registrazione delle risposte fornite all'indagine non è relativa a informazioni che consentano l'identificazione del rispondente, a meno che qualche domanda del questionario non la chieda esplicitamente.

Se è stato usato un codice identificativo per accedere a quest'indagine, questo codice non sarà registrato assieme alle risposte fornite. Il codice identificativo è gestito in un database diverso e viene aggiornato soltanto per indicare se è stata completata (o no) l'indagine. Non c'è nessun modo per abbinare i codici identificativi alle risposte all'indagine.



AVVERTENZE GENERALI

Qualsiasi marchio registrato, marchio di servizio, marchio collettivo, diritto di design, diritto di immagine, o diritti simili, nomi di prodotti, nomi commerciali, ecc., che sono stati menzionati, usati o citati all'interno della pubblicazione sono di proprietà o fanno riferimento ai legittimi proprietari; essi sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo.

Tutte le informazioni ed i contenuti (testi, grafica ed immagini) riportati senza fonti sono, al meglio della nostra conoscenza, di pubblico dominio; se, involontariamente, è stato pubblicato materiale soggetto a *copyright* o in violazione alla legge si prega comunicarlo e si provvederà immediatamente a rimuoverlo.

I contenuti della pubblicazione sono messi a disposizione sul portale web del Ministero dell'Interno e sul sito web tematico delle elezioni "Eligendo" con licenza Creative Commons BY 3.0 IT (Attribuzione Italia); la sintesi della licenza è consultabile all'indirizzo web:



<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/>



ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018: *il dossier*
Giugno 2018, rev. 1.0

Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Direzione Centrale dei servizi elettorali

Stampa
Centro Riproduzione Grafica della Direzione Centrale